

## Rassegna del 28/11/2018

### FISCO

28/11/18	Avvenire	5 Tassa senza memoria - Fisco, stangatina alle «rimesse» Tolti 62 milioni ai Paesi poveri	Pini Nicola	1
28/11/18	Avvenire	5 Intervista a Guido Bolaffi - «Si fa solo un favore al sommerso»	Motta Diego	3
28/11/18	Avvenire non profit	3 Il fisco sugli immobili in comodato	Simonelli Lorenzo	4
28/11/18	Avvenire non profit	6 La fattura elettronica è in dirittura	Clementi Patrizia	6
28/11/18	Avvenire non profit	7 E lo scontrino o la ricevuta fiscale?	Tomelleri Veronica	8
28/11/18	Corriere della Sera	5 Laurea, il riscatto diventa flessibile Solo per i lavoratori dal '96 in poi	Salvia Lorenzo	10
28/11/18	Corriere della Sera	28 Web tax europea un nodo da sciogliere	Bragantini Salvatore	11
28/11/18	Giornale	1 Il commento - Tassa unica, fregatura doppia - Tutti i trucchi per aumentare le tasse sulla casa	Sforza Fogliani Corrado	13
28/11/18	Giornale	8 Nessun condono per Tasi e Imu - Df fiscale, stop al condono Imu-Tasi	De Francesco Gian_Maria	14
28/11/18	Il Fatto Quotidiano	17 Mini tasse sulle consulenze il favore ai pensionati d'oro	Di Foggia Carlo	15
28/11/18	Italia Oggi	7 Intervista a Pietro Ichino - Ichino: la sola idea della patrimoniale crea danni immediati e pesanti reazioni - Pazzi, quelli della patrimoniale	Ricciardi Alessandra	16
28/11/18	Italia Oggi	35 Multinazionali, fuga dai paradisi - Fuga dai vecchi paradisi fiscali	Pacione Di Bello Giorgia	19
28/11/18	Italia Oggi	35 Blacklist, Svizzera a rischio	Ghirri Carlo	21
28/11/18	Italia Oggi	37 Un argine ai disallineamenti fiscali tra stati europei	...	22
28/11/18	Italia Oggi	38 Per chi effettua versamenti Iva mensili, sanzioni solo da settembre - E-fattura, stop alle sanzioni	Galli Giovanni	23
28/11/18	Italia Oggi	38 Confedilizia, cedolare secca da ampliare	Adriano Franco	24
28/11/18	Italia Oggi	38 Brevi - I funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli (Adm) di Pisa, in servizio presso la sezione operativa territoriale di Viareggio, attraverso una attività di verifica hanno accertato un'evasione Iva nel settore del commercio di prodotti alimentari	...	25
28/11/18	Italia Oggi	39 Aiuto alla crescita economica Si parte dal patrimonio - Stabile con Ace a base derivata	Morena Vincenzo	26
28/11/18	Italia Oggi	40 Videoforum Italiaoggi sulla fatturazione elettronica - Le risposte degli esperti - Netting, conservazione digitale a norma per documenti Xml	...	28
28/11/18	Italia Oggi	45 E-fattura, la pazienza è finita L'Anc pronta a presentare ricorso in ambito europeo	...	30
28/11/18	La Verita'	9 Ma banche ed editori fiutano l'affare	Pacione Di Bello Giorgia	33
28/11/18	La Verita'	9 Non batte l'evasione, viola la privacy La fattura elettronica deve slittare - Fattura elettronica: idee per slittarla Non elimina il nero e viola la privacy	Liturri Giuseppe	34
28/11/18	Libero Quotidiano	4 Il governo spostati tutti i soldi sulla Flat tax	Bonanni Raffaele	36
28/11/18	Mattino	6 Tasse sui rifiuti record a Salerno - Rifiuti, in Campania la Tari più cara	Esposito Marco	37
28/11/18	Messaggero	5 Fisco, sanatorie e accesso ai conti - Ipoteche più facili e poteri alla Gdf Imu, no al condono	Bassi Andrea - Cifoni Luca	39
28/11/18	Messaggero	21 Confedilizia: sulla casa tasse per 50 miliardi, serve uno choc	...	43
28/11/18	Repubblica	6 No della Ragioneria sparisce sanatoria Imu	...	44
28/11/18	Sole 24 Ore	4 Pensioni sociali, gli assegni futuri sono legati all'Isee	Colombo Davide	45
28/11/18	Sole 24 Ore	6 E-fattura, sanzioni ridotte fino a settembre	Mobili Marco - Parente Giovanni	46
28/11/18	Sole 24 Ore	6 ***E-fattura, sanzioni ridotte fino a settembre - aggiornato	Mobili Marco - Parente Giovanni	49
28/11/18	Sole 24 Ore	7 Via libera ai nove condoni fiscali - Pace fiscale, scadenze no stop	M.Mo. - G.Par.	55
28/11/18	Sole 24 Ore	31 Carichi ante 2017, scadenza fissata al 7 dicembre	...	57
28/11/18	Sole 24 Ore	31 Rottamazione delle cartelle, spazio a ritardi fino a 5 giorni - La rottamazione delle cartelle ammette ritardi fino a 5 giorni	Lovecchio Luigi	58
28/11/18	Sole 24 Ore	31 Panorama - Vincenzo Atella è il nuovo Ad di Sose	...	59
28/11/18	Sole 24 Ore	33 Reverse charge fino a giugno del 2022 per pc e console - Reverse charge su pc e console prorogato al 30 giugno 2022	Mastromatteo Alessandro - Santacroce Benedetto	60
28/11/18	Sole 24 Ore	33 E-fattura, infrastrutture informatiche insufficienti	...	61
28/11/18	Sole 24 Ore	33 Scheda carburante in «archivio»: tutte le soluzioni per il futuro - Così la scheda carburante diventa un'app	Latour Giuseppe	62
28/11/18	Sole 24 Ore	33 Vecchie deleghe valide ancora 4 anni	Da Maren Silvia - De Stefani Luca - Caputo Alessandra	63
28/11/18	Sole 24 Ore	34 Per le Bcc virtuale la norma salva-spread	Roscini Vitali Franco	64
28/11/18	Sole 24 Ore	34 Tutela rafforzata sui crediti tributari	De Mita Enrico	65

28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>34</b> Quotidiano del Fisco - Proposta concordataria Decreto di omologa con registro fisso	<i>Romeo Massimo</i>	<b>66</b>
28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>34</b> Con il cumulo in fuorigioco la sanatoria errori formali - Il «cumulo» mette fuori gioco la sanatoria degli errori formali	<i>Deotto Dario</i>	<b>67</b>
28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>35</b> Base Ace da calcolare sul patrimonio netto dell'incorporata	<i>Albano Giacomo</i>	<b>68</b>
28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>35</b> Nelle crisi d'impresa va preservata la specializzazione dei giudici	<i>Negri Giovanni</i>	<b>69</b>
28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>35</b> Resta obbligatorio attestare la fattibilità del piano	<i>Andreani Giulio</i>	<b>70</b>
28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>36</b> I voucher «monouso» scontano l'Iva all'emissione	<i>Sepio Gabriele - Frediani Antonio</i>	<b>71</b>
28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>36</b> Terzo settore, nel 2018 61,9 milioni	<i>G. Se.</i>	<b>72</b>
28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>36</b> Pmi: sino a 8 milioni niente prospetto su aumenti di capitale	<i>Plattnr Lukas</i>	<b>73</b>
28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>36</b> Direttiva Atad Passività sui mutui nel Rol delle immobiliari - Interessi passivi sui mutui nel Rol delle immobiliari	<i>Gaiani Luca</i>	<b>74</b>
28/11/18	<b>Sole 24 Ore</b>	<b>37</b> Quotidiano del lavoro - Edilizia. Contributi ridotti dell'11,5% nel 2018	<i>Molteni Emanuela</i>	<b>76</b>
28/11/18	<b>Stampa</b>	<b>2</b> DI Fiscale, scontro sulle sigarette elettroniche	<i>...</i>	<b>77</b>
28/11/18	<b>Stampa</b>	<b>23</b> La svolta fiscale che manca	<i>Mingardi Alberto</i>	<b>78</b>
28/11/18	<b>Tempo</b>	<b>4</b> Obiettivo del governo: distensione per evitare le multe	<i>Fil.Cal.</i>	<b>79</b>

**Il fatto.** Oggi sì del Senato al dl fiscale, giallo sulle donazioni al non profit  
Alla Camera approvato il provvedimento sulla sicurezza che limita l'asilo

# Tassa senza memoria

*Prelievo sui soldi mandati a casa dagli immigrati  
Le stesse rimesse che aiutarono l'Italia a crescere*

Sessanta milioni di euro l'anno sottratti a chi ha più bisogno: le popolazioni dei Paesi poveri che vivono grazie alle rimesse dei loro familiari emigrati in Italia. È l'effetto dell'emendamento al decreto fiscale che introduce una tassa dell'1,5% sulle transazioni finanziarie dai 10 euro in su verso i Paesi fuori dal-

l'Unione Europea effettuate nei money transfer. La misura, targata Lega, sarà operativa dal prossimo primo gennaio, esclusi i trasferimenti di natura commerciale. Intervista al sociologo Bolaffi: «Così si aiuta soltanto il sommerso».

**MOTTA E PINI** A PAGINA 5

## Fisco, stangatina alle «rimesse» Tolti 62 milioni ai Paesi poveri

*Da Lega e M5s ok alla tassa dell'1,5% sui money transfer  
Una misura che contrasta con gli accordi internazionali*

### Risparmi

Il prelievo sulle operazioni dai 10 euro in su, si somma al costo delle commissioni e del cambio di valuta. La contraddizione nella maggioranza: sono soldi che aiutano a contenere i fenomeni migratori

**NICOLA PINI**  
ROMA

**S**essanta milioni di euro l'anno sottratti a chi ha più bisogno: le popolazioni dei Paesi poveri che vivono grazie alle rimesse dei loro familiari emigrati in Italia. È l'effetto dell'emendamento al decreto fiscale che introduce una tassa dell'1,5% sulle transazioni finanziarie dai 10 euro in su verso i Paesi fuori dall'Unione europea effettuate nei money transfer. La misura, targata Lega, sarà operativa

dal prossimo primo gennaio, esclusi i trasferimenti di natura commerciale. La trattenuta fiscale quindi colpirà quasi esclusivamente i migranti che, come è sempre accaduto, inviano parte del loro reddito a chi è rimasto in patria. Una "stangatina" sulle rimesse che si va ad aggiungere alle commissioni pagate all'intermediario finanziario, in media oltre il 6% e con punte del 10% della somma da inviare, e ai costi del cambio di va-



luta.

In Italia, secondo un recente studio della Fondazione Moressa, il volume delle rimesse è tornato da quest'anno in crescita per la prima volta dal 2013: nel primo semestre il flusso finanziario verso l'estero ha raggiunto i 2,71 miliardi, l'11% in più dello stesso periodo del 2017. Se la tendenza restasse inalterata nella seconda metà dell'anno si raggiungerebbero circa 5,5 miliardi. Di questa somma però il 20% resta dentro i confini dell'Unione europea, dove la comunità rumena è la più attiva da questo punto di vista. Applicando la nuova tassa dell'1,5% agli oltre 4 miliardi restanti si arriva appunto a circa 62 milioni di gettito. Soldi che saranno incamerati dallo Stato e che equivalgono più o meno al costo della detassazione delle sigarette elettroniche, altro provvedimento del decreto fiscale. Risorse che non arriveranno più ai destinatari nei Paesi di origine di migranti: tra le nazionalità extra-Ue che più fanno ricorso ai trasferimenti di denaro si segnalano nell'ordine i nativi del Bangladesh, delle Filippine, del Senegal e poi di India e Marocco. Ovvero Paesi a basso reddito

dove l'arrivo delle rimesse dall'estero spesso permette di evitare ulteriori emigrazioni verso le zone più ricche del pianeta.

Oltre ai problemi di equità, la misura potrebbe essere controproducente anche sul piano della trasparenza delle transazioni. È vero che nell'arcipelago dei money

trasfer si annidano anche fenomeni di opacità e illegalità ma la nuova tassazione rischia di spingere altre risorse verso percorsi più nascosti e ancora meno controllabili. Secondo una indagine di Bankitalia del 2016, circa un terzo dei flussi di denaro legati alle rimesse dei migranti vengono trasferiti attraverso canali informali. Alcuni di questi risparmi viaggiano con gli stessi migranti quando tornano a casa, altri attraverso canali illegali in mano a diversi soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, italiana e straniera. Mentre gli accordi internazionali puntano a far emergere questi flussi finanziari e a ridurre i costi diretti e indiretti delle rimesse legali, per combattere riciclaggio e illegalità finanziarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# «Si fa solo un favore al sommerso»

*Il sociologo Bolaffi: stop a provvedimenti punitivi su misura*

## L'intervista

**«Siamo stati emigranti, e con le rimesse abbiamo aiutato l'Italia. Dovremmo capire un fenomeno così complesso»**

**DIEGO MOTTA**

«È un provvedimento che porta con sé lo stesso errore di sempre: quello di intervenire sulle persone, non sui fenomeni». Per il sociologo Guido Bolaffi, l'idea di una tassa sui trasferimenti monetari degli stranieri presenta due ordini di rischi: uno materiale, l'altro culturale. In un contesto mondiale in cui le rimesse degli immigrati sono salite nel 2017 del 7%, passando da 573 a 613 miliardi, l'Italia è rimasta ferma a quota 5 miliardi. Non solo: fino a quasi un terzo del denaro che ogni anno è inviato all'estero dai lavoratori immigrati residenti in Italia, pari a oltre 5 milioni di persone, quasi un terzo secondo le stime della Banca d'Italia potrebbe già passare da canali informali. «E con questa norma si rischia di aumentare il sommerso» osserva Bolaffi.

### In che senso?

Con la ritenuta dell'1,5% sui trasferimenti di denaro destinati a uscire dall'Italia, si spinge lo straniero a fare spostamenti di soldi in nero. Anziché usare i *money transfer*, useranno gli spalloni, finendo per aumentare quell'area incontrollata e difficilmente quantificabile delle operazioni *cash*. Il punto è a cosa dovrebbe servire un provvedimento del genere. Se fosse di tipo universale e avesse la finalità di finanziare, ad

esempio, corsi bilingue per gli stranieri che devono integrarsi, avrebbe un senso. Ma non essendo un tipo di intervento universalistico, finisce solo per accentuare il suo carattere punitivo verso determinati soggetti. Ma così non può funzionare.

### Esistono esempi simili in giro per il mondo?

In America gli imprenditori che assumono gli immigrati devono pagare una tassa che va poi a finanziare un fondo per la riqualificazione degli operai americani in disoccupazione. È una misura che vuole agevolare processi di solidarietà interna su cui si può essere d'accordo o meno. Ma una *ratio* c'è. Qui non si capisce se si tratta di una mossa *una tantum* o di qualcosa di più strutturale. Se si voleva mandare un messaggio al Paese, si poteva cominciare a tassare gli italiani che sfruttano gli immigrati, ad esempio.

### Lei ha parlato anche di una deriva culturale. Si riferiva a questo punto in particolare o a tutto il decreto Salvini?

La mia analisi riguarda la *governance* di un fenomeno globale come l'immigrazione, che noi ben conosciamo peraltro, essendo stati migranti anche noi italiani, con quelle stesse rimesse l'Italia ha potuto svilupparsi dal dopoguerra in poi. Mi pare di poter affermare che le rimesse immateriali valgano 100 volte di più rispetto a quelle strettamente economiche. Tutti gli studi moderni si stanno concentrando su questo: oggi un immigrato trasferisce nel suo Paese d'origine non solo soldi, che sono importantissimi, ma anche conoscenza, valori, stili di vita mutuati dai nostri, nel bene e nel male. Ciò ha permesso, nel breve volgere dell'ultimo decennio, di ridurre profondamente il *gap* tra società arretrate e società sviluppate. Si chiama capitale umano e dovremmo valorizzarlo, anziché punirlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Guido Bolaffi



Anche se i proprietari non ricevono alcun compenso, sono tenuti ad assoggettarli a tassazione

# Il fisco sugli immobili in comodato

**LORENZO SIMONELLI**

Come precisato nell'articolo di Elisabetta Mapelli su questo stesso numero, dagli immobili concessi in comodato i proprietari non possono ricevere alcun canone o compenso, comunque denominato. Ciò nonostante, in quanto proprietari, essi sono comunque tenuti ad assoggettarli a tassazione, sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini IMU e TASI, fatti salvi i casi di esenzione di cui diremo

**Le imposte sui redditi.** Nell'ambito delle imposte sui redditi (IRES, per gli enti non commerciali) la titolarità di diritti reali su immobili produce un reddito imponibile nella categoria dei redditi fondiari.

Per gli immobili ceduti in comodato gli enti dovranno quindi presentare la dichiarazione dei redditi (Modello Redditi ENC, quadro RA per i terreni e RB per i fabbricati); la base imponibile sulla quale applicare l'imposta è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5%. L'aliquota IRES ordinaria è pari al 24%, ma va tenuto presente che in molti casi gli enti non profit possono usufruire della riduzione al 12% (cfr. art. 6, D.P.R. 601/1973). Rientrano tra i soggetti agevolati, purché dotati di personalità giuridica:

- parrocchie, diocesi, seminari, istituti religiosi, fondazioni di culto, associazioni di fedeli e, in generale, tutti gli enti ecclesiastici; la disposizione agevolativa, che fa riferimento agli «enti il cui fine è equiparato per legge a quello di beneficenza o di istruzione», si applica agli enti della Chiesa cattolica in forza della equiparazione prevista dall'articolo 7, comma 3 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, (L. 25 marzo 1985, n. 121) in cui è stabilito che «agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione»;

- enti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che

non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali.

Hanno inoltre diritto all'aliquota agevolata anche le ex I-PAB (cfr. art. 4, c. 2, D.Lgs. 207/2001).

Con riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti va sottolineato che nella recente Riforma del Terzo Settore possiamo trovare una conferma al loro diritto di applicare l'aliquota ridotta alla metà. Infatti l'articolo 89, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 aggiunge un comma all'articolo 6, del D.P.R. 601/1973 in cui afferma che l'aliquota dimezzata non si applica agli enti del Terzo Settore, fatta eccezione per gli enti ecclesiastici che continuano ad applicarla per tutte le attività che non configurano come "Ramo" ETS: «*La riduzione non si applica agli enti iscritti al RUNTS. Ai soggetti di cui all'art. 4, c. 3 [...] iscritti nel RUNTS, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'art. 5 del medesimo decreto legislativo*».

**Le imposte comunali IMU e TASI.** Il proprietario dell'immobile concesso in comodato deve osservare quanto prescritto relativamente alle imposte comunali sugli immobili, l'IMU e la TASI, in ordine sia al versamento (se dovuto), sia alla dichiarazione (dovuta anche in caso di esenzione). In particolare, la dichiarazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello IMU-TASI ENC. Si ricorda che la prima dichiarazione è stata presentata nel 2014 e doveva comprendere tutti gli immobili: quelli imponibili, quelli totalmente esenti e quelli parzialmente imponibili, doveva riferirsi agli immobili in possesso dell'ente al 1° gennaio del 2012 (anno in cui c'è stato il passaggio dall'ICI all'IMU-TASI) e resta valida fino a quando non intervengono cambiamenti, tra i quali vanno segnalati gli utilizzi che fanno perdere l'esenzione ad un immobile prima dichiarato esente.

L'imposta si calcola sul valore dell'immobile determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per gli

specifici coefficienti differenziati a seconda della categoria catastale. L'aliquota IMU-TASI di base ("ordinaria") è pari allo 0,76%; i comuni, tuttavia, possono aumentarla o ridurla fino a 0,3 punti percentuali e, per talune tipologie di immobili, hanno il potere di stabilire aliquote ridotte rispetto a quella di base.

Per i fabbricati di interesse storico e artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*» la base imponibile è sempre ridotta alla metà.

L'imposta dovuta deve essere versata in tre rate: gli acconti con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre, ciascuno pari al 50% dell'imposta dovuta nell'anno precedente; il saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo.

In alcuni casi gli immobili concessi in comodato possono rientrare tra quelli esenti. Infatti, con la Risoluzione 1/DF del 4 marzo 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è espresso circa la possibilità che l'esenzione disposta dalla lett. i) dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/1992 (quella che riguarda gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per una serie di attività di rilevante valore sociale: assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto) possa ritenersi applicabile anche nell'ipotesi in cui l'immobile di un ente non commerciale è concesso in comodato ad un altro ente non commerciale.

A rendere dubbia la possibilità di usufruire dell'agevolazione in questi casi non è tanto la norma che dispone l'esenzione per "gli immobili utilizzati" dagli enti non commerciali, ma l'interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale nelle Ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007 e la Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 11427 del 30 maggio 2005; queste, ricorda la risoluzione sono «*concordi nell'affermare che l'esenzione in questione si applica solo se l'immobile è posseduto e utilizzato direttamente dallo stesso soggetto individuato dalla legge*».

Il Ministero però esaminando la giurisprudenza evidenzia



che essa si riferisce ad ipotesi in cui l'ente non commerciale proprietario cedeva l'immobile in locazione ad un altro ente non commerciale.

Per il Ministero le argomentazioni che motivano l'esclusione dall'esenzione nei casi di locazione non sono applicabili nell'ipotesi in cui l'immobile venga concesso gratuitamente; in tali casi, infatti l'ente non commerciale proprietario *«non ritrae comunque alcun reddito da tale concessione gratuita e, nel caso in cui avesse utilizzato direttamente l'immobile per lo svolgimento di una delle attività meritevoli, avrebbe beneficiato dell'esenzione. Questa considerazione appare coerente con i principi ricavabili dalle citate pronunce sia della Corte Costituzionale sia della Corte di Cassazione proprio perché la concessione in comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non costituisce, chiaramente, una manifestazione di ricchezza e di capacità economica che avrebbe, al contrario, giustificato un concreto apporto contributivo alla spesa pubblica e, quindi, l'imposizione IMU»*. Pertanto, secondo il documento di prassi, *«si può concludere che, nella particolare ipotesi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, possa trovare applicazione l'esenzione in oggetto»*.

La risoluzione è stata molto apprezzata perché evita che un comportamento generoso (concedere gratuitamente un immobile) sia penalizzato dall'imposizione IMU-TASI. È im-

portante, però ribadire i limiti di questa esenzione; occorre che si verifichino tutte le condizioni di seguito indicate:

- l'ente proprietario deve essere un ente non commerciale,
- l'ente utilizzatore deve essere un ente non commerciale,
- l'attività svolta nell'immobile deve essere una o più di quelle indicate dall'articolo 7, lett. i) del D.Lgs. 504/1992;
- l'attività deve essere svolta con modalità non commerciali come definite dal D.M. 200/2012,
- l'ente utilizzatore deve avere adeguato lo statuto con le clausole prescritte dal D.M. 200/2012 (o adottato il regolamento, se si tratta di ente ecclesiastico).

Va sottolineato che l'adozione dello statuto o del regolamento riguardano sono l'ente utilizzatore e non anche l'ente proprietario.

Considerato che la stessa Risoluzione 4/DF precisa che *«l'utilizzatore deve fornire all'ente non commerciale che gli ha concesso l'immobile in comodato tutti gli elementi necessari per consentirgli l'esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale sia sostanziale»* si ritiene che il proprietario debba ottenere, ogni anno, dall'utilizzatore una dichiarazione che attesta:

- la sua natura di ente non commerciale,
- l'utilizzo dell'immobile per le sole attività agevolate e con modalità non commerciali,
- l'adozione delle modifiche statutarie richieste dal D.M. 200/2012 oppure l'adozione del regolamento se si tratta di ente ecclesiastico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dubbi, chiarimenti e problematiche a un mese dall'avvio del nuovo sistema che riguarda anche il non profit

# La fattura elettronica è in dirittura

**PATRIZIA CLEMENTI**

Fra 33 giorni la fattura elettronica diventerà la normalità per gli operatori commerciali ed anche per i consumatori finali come le persone fisiche e gli enti non commerciali.

Nello scorso numero abbiamo cercato di chiarire la nuova normativa e le modalità di applicazione agli enti non commerciali che spesso sono coinvolti tanto nella sfera della attività istituzionali come consumatori finali, quanto nella sfera imprenditoriale come operatori commerciali.

In questo numero ci soffermiamo su alcune delle risposte che l'Agenzia delle Entrate ha dato alle domande proposte dalla stampa specializzata in un videoforum tenuto lo scorso 12 novembre e ci soffermiamo su alcuni aspetti che, a giudicare dai quesiti che ci vengono proposti, sono ancora non del tutto chiari.

Preliminarmente segnaliamo Garante della Privacy il 15 novembre ha emanato un Provvedimento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nel quale - come si legge nel comunicato stampa dell'Autorità del giorno successivo - ha avvertito l'Amministrazione finanziaria «che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall'Agenzia delle Entrate, presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali» e «ha chiesto all'Agenzia di far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica».

A sgombrare il campo da possibili proroghe nella partenza della nuova modalità di fatturazione è intervenuto il Ministro dell'Economia, mentre l'Agenzia delle Entrate ha in agenda un incontro con il Garante per ridefinire i regolamenti attuativi.

Veniamo ora alle questioni sottoposte sulle quali si concentrano le richieste di chiarimento.

**1. La corretta detrazione dell'imposta versata sugli acquisti.** Come si può ben comprendere molte domande riguardano il corretto comportamento

ai fini della detrazione dell'imposta senza rischi di contestazioni.

La prima ipotesi è quella che il fornitore non emetta la nuova fattura elettronica, ma invii al cliente la tradizionale fattura cartacea; il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare il documento in sede di liquidazione dell'imposta.

L'Agenzia ribadisce che se il fornitore non emette la fattura elettronica e non la trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) la fattura fiscalmente si considera non emessa e, di conseguenza, il cliente non avrà a disposizione un documento che gli consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA. In questi casi il cliente deve richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica e, se non la riceve, ha l'obbligo di emettere un'autofattura (entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione) e trasmetterla al SdI. A questo punto il documento potrà essere registrato e l'imposta detratta. Si tenga presente che in caso di omessa fatturazione da parte del fornitore il cliente ha l'obbligo di emettere l'autofattura (a prescindere dalla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione) per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, c. 8 del D.Lgs. 471/1997 pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.

**2. Il collegamento tra la fattura elettronica e il pagamento.** Un altro dubbio piuttosto frequente riguarda il collegamento tra il documento elettronico e il pagamento. Tra i quesiti proposti all'Agenzia delle Entrate uno riguarda il comportamento da tenere nel caso in cui si riceve una fattura elettronica, ma relativa ad una merce mai acquistata. La risposta evidenzia che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha previsto disposizioni riguardanti il rifiuto di una fattura; di conseguenza il soggetto che riceve una fattura per una partita di merce mai ordinata «potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (via mail, telefono, eccetera)» in quanto non è possibile utilizzare il canale dello SdI per veicolare comunicazioni di rifiuto o di contestazione.

L'altro dubbio riguarda il ca-

so opposto: vi è l'obbligo di pagare un bene o una prestazione per la quale non si riceve la fattura elettronica? La risposta

parte dalla precisazione che la nuova normativa in tema di fatturazione elettronica ha rilevanza solo fiscale; ne consegue che «in relazione ai pagamenti hanno rilievo gli accordi commerciali stabiliti tra le parti».

**3. Le autofatture in reverse charge.** Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali potrebbero ricevere fatture in reverse charge, cioè senza applicazione dell'imposta. L'inversione contabile o reverse charge è una particolare modalità di applicazione dell'IVA in cui l'onere dell'imposizione fiscale viene trasferito dal venditore al compratore. Infatti, in termini operativi il meccanismo prevede l'inversione dell'onere di versare l'IVA per effetto del quale il venditore emette fattura senza addebitare l'imposta e il compratore integra la fattura ricevuta con l'aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con la duplice annotazione nel registro IVA acquisti e nel registro IVA vendite.

Con l'avvento della fattura elettronica, che essendo immateriale e immodificabile non può essere integrata, l'Agenzia delle Entrate identifica due possibili modalità di comportamento. La prima, contenuta nella Circolare 13/E del 2 luglio 2018, contempla «la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa».

La seconda modalità è quella indicata nel videoforum del 12 novembre; partendo dalla constatazione che il documento contenente i dati necessari per l'integrazione (imponibile e aliquota) e gli estremi della fattura «per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente» ne fa conseguire che «può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'a-





Come orientarsi sul documento che si deve emettere con l'obbligo di fatturazione elettronica

# E lo scontrino o la ricevuta fiscale?

**VERONICA TOMELLERI**

In vista del primo gennaio 2019, giorno in cui diventerà obbligatorio emettere la fattura elettronica, è utile fare una distinzione sul tipo di documento che il titolare di Partita IVA deve rilasciare al proprio cliente (fattura, ricevuta o scontrino) in quanto solo coloro che emettono le fatture dal prossimo anno dovranno passare dalla modalità di emissione cartacea a quella elettronica, mentre coloro che non hanno l'obbligo di emettere la fattura ma emettono la ricevuta o lo scontrino, dovranno preoccuparsi solo della ricezione delle fatture di acquisto in formato elettronico (per un approfondimento sulla fattura elettronica si rinvia all'articolo del mese scorso ed a quello ospitato su questo stesso numero per l'approfondimento di alcuni aspetti particolari).

**1. FATTURA.** La fattura deve essere emessa dai titolari di Partita IVA (comprese le parrocchie e gli altri enti non commerciali che svolgono attività commerciali) in generale quando effettuano operazioni imponibili, non imponibili, esenti. Sono comprese anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi a soggetti UE e le cessioni di beni e prestazioni di servizi a soggetti passivi extra UE.

Di solito il soggetto che emette la fattura è il fornitore ma ci sono casi particolari in cui chi emette la fattura è l'acquirente o il committente, si parla quindi di autofattura (es. acquisti da soggetti extra UE, autoconsumo ovvero quando l'imprenditore utilizza per fini personali un bene aziendale e per estrometterlo dall'attività se lo deve fatturare, etc).

Si parla di autofattura anche nel caso di reverse charge, in quanto il committente deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore senza IVA con l'IVA e registrarla sia nel registro IVA acquisti che vendite. È il caso, ad esempio, delle parrocchie che per la parte commerciale (es. la scuola materna) appaltano le pulizie ad una società esterna che per il servizio fornito emette una fattura senza IVA essendo in questo caso necessario applicare il meccanismo del reverse charge; la parrocchia che riceve la fattura la integra con IVA e la registra sia tra gli acquisti che tra le vendite dell'attività commerciale.

In alcuni casi vi è l'esonero dall'obbligo di emettere la fattura, pertanto l'operazione deve esse-

re documentata in altro modo (ricevuta o scontrino).

L'esonero deriva da caratteristiche soggettive e caratteristiche oggettive.

a) Caratteristiche soggettive, ovvero legate alla natura del soggetto. In particolare hanno l'esonero:

- i commercianti al minuto e assimilati: ovvero coloro che vendono beni o rendono prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico (come ad esempio i Bar, i Teatri etc). Assimilati sono le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande (i.e. Hotel e Ristoranti); trasporto di persone; prestazioni rese in forma ambulante; operazioni esenti quali biblioteche, gallerie e pinacoteche; etc.

- i seguenti soggetti (elenco esemplificativo ma non esaustivo): associazioni sportive; esercenti attività di spettacoli, giochi e trattamenti pubblici; commercianti di libri, giornali e periodici; agenzie di viaggio e turismo; aziende di credito e assicuratrici; utenze (imprese che somministrano gas, acqua, luce, etc); produttori agricoli; etc.

b) Caratteristiche oggettive: ovvero legate al tipo di operazione: operazioni fuori campo IVA; lotto, lotterie, giochi e spettacoli; servizi digitali resi a privati; operazioni di credito e finanziamento ai propri dipendenti;

**Esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione.** Merita di essere evidenziato che per l'attività didattica si può optare per la dispensa dagli adempimenti di fatturazione e registrazione di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972. L'opzione deve essere preventiva ma nel nostro ordinamento tributario vale il "comportamento concludente" pertanto anche coloro che si siano dimenticati di comunicare preventivamente l'opzione, possono avvalersi della dispensa comportandosi come se ne avessero data preventiva comunicazione.

**Le diverse tipologie di fatture.** Esistono diverse tipologie di fatture a seconda del soggetto che le deve emettere, dei termini e delle modalità di emissione:

- fattura immediata: emessa il giorno di effettuazione dell'operazione (ovvero, per le cessioni di beni il momento in cui il bene è ceduto o, se antecedente, quando è effettuato il pagamento; per le prestazioni di servizi il momento del pagamento);

- fattura differita: alternativa alla fattura immediata viene usata quando non è emessa immediatamente all'effettuazione dell'operazione ma in un momento successivo alla stessa; l'articolo 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. 633/1972 stabilisce infatti che "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime";

- fattura semplificata: la fattura che ha un importo complessivo, compreso di IVA, non superiore a 100 euro può essere emessa con modalità semplificate, ovvero con delle indicazioni minime in fattura, sostanzialmente il corrispettivo non è dettagliato tra imponibile e imposta ed è indicata l'aliquota iva da applicare;

- fatture cumulative: le fatture inferiori a 300 euro possono essere registrate con una modalità semplificata ovvero cumulativamente per mese di riferimento, in questo caso la fattura non viene registrata singolarmente ma con un documento riepilogativo di tutte le fatture del periodo considerato inferiore alla suddetta cifra;

- bollettario madre figlia: i contribuenti che nell'anno solare precedente, abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, variabili a seconda che si tratti di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e di esercenti arti e professioni ovvero di imprese aventi per oggetto altre attività, hanno la facoltà di optare per la tenuta di un bollettario a madre e figlia. La bolletta figlia, da consegnare al cliente, fa le veci della fattura e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente.

A sua volta, la bolletta madre serve come copia fattura e sostituisce anche il registro IVA della fattura emessa.

**L'imposta di bollo.** Sulle fattu-



re di importo inferiore a 77,47 euro che non scontano l'IVA (esenti, escluse o fuori campo) deve essere apposta la marca da bollo di 2 euro. Lo stesso obbligo varrà anche quando sarà obbligatoria la fattura elettronica e il bollo dovrà essere assolto in modo virtuale pagando l'importo dovuto con F24 con codice tributo "2501 - imposta bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari" entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con riferimento a tutte le fatture elettroniche emesse in corso d'anno che non scontano l'IVA.

## 2. RICEVUTA O SCONTRINO.

L'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino è previsto per coloro che in base a quanto detto sopra sono esonerati dall'emettere le fatture ma sono in ogni caso obbligati a certificare i corrispettivi.

Si precisa che se il cliente richiede la fattura a coloro che non sono obbligati per motivi oggettivi o soggettivi ad emetterla, subentra l'obbligo di emetterla. Si ricorda quindi a tutte le parrocchie titolari di partita IVA (ma lo stesso discorso vale per tutti gli enti non commerciali che svolgono attività d'impresa) di richiedere la fattura per gli acquisti di beni o servizi legati all'attività commerciale, benché gli stessi vengano effettuati c/o commercianti al minuto. Inoltre la fattura legata all'attività commerciale deve riportare l'indicazione della Partita IVA della parrocchia, mentre se l'acquisto fosse effettuato per la sfera istituzionale dovrebbe riportare solo il Codice Fiscale della parrocchia (questa distinzione è molto importante per il corretto funzionamento della fattura elettronica).

Il contribuente ha la possibilità di optare alternativamente per la ricevuta o per lo scontrino (quindi se una parrocchia ha una attività ad esempio di Bar può scegliere se emettere lo scontrino o la ricevuta, stesso discorso vale per l'attività ricettiva della casa per ferie).

Coloro che decidono di emettere lo scontrino devono dotarsi di un misuratore fiscale che rispetti le caratteristiche previste dalla disciplina fiscale, mentre coloro che decidono di emettere la ricevuta devono acquistare il blocchetto da tipografie o rivenditori autorizzati. La ricevuta deve essere emessa in duplice esemplare.

Per alcune attività teoricamente tenute all'emissione dello scontrino o della ricevuta è però previsto l'esonero, ovvero (ci limitiamo ai casi che possono essere qui di interesse): vendita di libri e prodotti editoriali; cessioni di beni attraverso distributori automatici; somministrazioni di pasti effettuate da mense aziendali, popolari o scolastiche; somministrazione di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante, in cinema e teatri.

**3. DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT).** Per completezza si citano anche i documenti di trasporto che devono essere utilizzati da coloro che fanno cessioni di beni nel caso in cui utilizzino la fattura differita ovvero nel caso in cui non emettano immediatamente la fattura e quindi il bene deve essere accompagnato necessariamente da un documento che dimostri la cessione (il DDT).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La riforma

# Laurea, il riscatto diventa flessibile

## Solo per i lavoratori dal '96 in poi

### I versamenti

Il diretto interessato potrà decidere quanti soldi versare all'Inps per far valere come lavorativi gli anni di università: la pensione si adeguerà

**ROMA** Chi oggi chiede il riscatto della laurea, per andare in pensione prima, farebbe bene a mettersi seduto. Il conto presentato, in termini di contributi da versare, è quasi sempre salatissimo. Per capire: una donna di 40 anni con 11 anni di lavoro alle spalle e un reddito di 36 mila euro lordi l'anno, dovrebbe pagare 65 mila euro. Due anni di stipendio. Pochi se lo possono permettere, molti rinunciano. Ma le regole potrebbero cambiare e il riscatto della laurea potrebbe diventare «flessibile». Cosa vuol dire?

Sarà il diretto interessato a decidere quanti soldi versare all'Inps per far valere come lavorativi gli anni di università. Accettando una pensione più bassa se verserà poco. Ma guadagnando comunque quattro o cinque anni, a seconda della durata del suo corso di laurea, verso il traguardo della pensione. Le nuove regole dovrebbero essere perfezionate a breve, ed entrare nell'emendamento o nel decreto legge che definirà il meccanismo di quota 100, cioè la possibilità di lasciare il lavoro con 62 anni d'età e 38 di contributi. Ma non faranno sentire subito i loro effetti.

A poter sfruttare il riscatto flessibile della laurea sarà solo chi ha cominciato a lavorare, e versare i contributi previdenziali, dopo il primo gennaio del 1996. Non è una data scelta a caso. Chi ha cominciato a lavorare dopo quel giorno, infatti, avrà la pensione con il sistema contributivo. Un assegno, cioè, calcolato

sulla base dei contributi versati nel corso di tutta la sua vita lavorativa. Chi invece in quel momento già lavorava e versava i contributi, avrà una pensione retributiva o mista, cioè calcolata sulla base dello stipendio incassato nel corso della sua vita. E quindi tendenzialmente più alta.

Il riscatto flessibile, in sostanza, diventa un piccolo vantaggio per chi si vedrà applicare un metodo di calcolo meno vantaggioso. Ma come funzionerà nel dettaglio? Già oggi è possibile il riscatto parziale della laurea. I contributi previdenziali, cioè, si possono versare non per tutti gli anni del corso di laurea ma solo per alcuni. Il nuovo riscatto sarebbe invece flessibile: invece dei 65 mila euro chiesti nell'esempio all'inizio di questo articolo, la nostra donna di 40 anni potrebbe decidere di pagarne «solo» 10 mila. In questo modo il suo futuro assegno sarebbe più basso perché scenderebbe il suo montante contributivo, cioè la somma dei contributi versati nel corso della sua vita. Ma potrebbe comunque guadagnare del tempo e lasciare il lavoro prima. Del riscatto flessibile si era già discusso in passato. Anche il governo Renzi ci aveva pensato. Ma l'ipotesi era stata poi scartata perché si pensava di applicarlo a tutti, non solo a chi ha cominciato a lavorare dopo il 1996. In quel caso, però, avrebbe avuto un costo notevole e immediato per lo Stato.

**Lorenzo Salvia**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Giganti digitali** L'Italia può dare un suo contributo proponendo una tassazione piatta secondo una proposta approvata nell'ultima legislatura, senza colpire le start up

## WEB TAX EUROPEA UN NODO DA SCIUGLIERE



**Profitti ingenti**  
**Apple vale sul mercato**  
**oltre 1.000 miliardi di**  
**dollari (con liquidità in**  
**cassa oltre i 250 miliardi)**  
di **Salvatore Bragantini**

**I** giganti del digitale operano in tutto il mondo senza avere stabili organizzazioni in ogni Paese; tale «incorporeità» consente loro di evadere in gran parte la tassazione dei loro già giganteschi profitti, grazie ai quali Apple vale sul mercato oltre 1.000 miliardi di dollari (con liquidità in cassa oltre i 250 miliardi).

Si vorrebbe tassarli equamente; l'Ocse da tempo lavora alla definizione di una *Common Consolidated Tax Base*, per tassare le imprese globali, maestre a smistare i profitti verso i paradisi fiscali «storici», o sui Paesi ormai pronti a diventarli. Anche se Austria, Irlanda, Lussemburgo, Olanda & Co. osteggiano tali sforzi, il 21 marzo scorso la Commissione Ue ha proposto, in vista di una organica iniziativa per una web tax europea, una tassa pari al 3% «piatto» sui ricavi dei giganti digitali; alle proteste di chi si sente colpito, si sono poi aggiunti i timori per gli sviluppi della guerra commerciale. Essa potrebbe spingere gli Usa, per ritorsione ad una tassa gravante soprattutto su imprese americane, a penalizzare le auto europee, specie tedesche, contenenti un'ampia fetta di sistemi italiani; perciò Berlino era fredda sulla tassa del 3%, mentre era favorevole la Francia, come ha scritto (*Corriere*, 23 ottobre) il mini-

stro dell'Economia Bruno Le Maire.


Ora la cancelliera tedesca Angela Merkel pare voler usare la fase finale del suo lungo regno per sbloccare le iniziative di integrazione che, per non turbare i suoi elettori, finora ha bloccato, tenuto in sospenso o tiepidamente sostenuto, pur condividendole. In un discorso al Parlamento europeo il 13 novembre, Merkel ha fatto sue le proposte del presidente francese Emmanuel Macron per una politica estera con un esercito europeo e per un avvio di bilancio comune dell'eurozona. In quell'occasione, ha anche detto che per la web tax «Non è questione di se, ma solo di come» la si fa. Chissà che le stelle non si stiano allineando a sciogliere un nodo serissimo, gravante non solo sull'economia, ma perfino sulla democrazia liberale rappresentativa; per questa il web deve essere una risorsa da utilizzare, regolandola, per il bene comune. Bisogna controbattere chi lo vede invece come fondamento di un regime politico, che con la democrazia rappresentativa dovrebbe addirittura rivaleggiare!

Questa nasce con le gazzette e i giornali che hanno scandito un lungo percorso, non lineare ma tormentato, spesso cruento, proprio dei grandi processi storici. L'essenziale funzione di informazione e di confronto fra le varie opinioni, propria della stampa libera, non può essere svolta da quei social network nei quali ognuno dà di sé l'immagine che vuol dare, senza contraddittori; i rari commenti critici oppongono in genere ai tanti *Like*, non già argomentazioni compiute, bensì slogan precotti, con toni spesso offensivi o grossolani. Si perde così l'apporto che l'ampio dibattito

sulla libera stampa dà al crescere di una pubblica opinione informata. Il tutto mentre gli stessi network pubblicano gratis notizie, per produrre le quali i giornali sostengono ingenti costi, senza ricevere alcun contributo da chi, per di più, ne profitta per sottrarre alla stampa pubblicità che prima le affluiva.

Il dibattito così svanisce, polarizzandosi fra fazioni opposte; intanto il welfare pubblico vacilla anche per la perdita di gettito legata all'evasione fiscale descritta. L'allineamento astrale va dunque colto, prima che si muova il firmamento. La nostra Italia, anziché isolarsi in modo sdegnoso e autolesionistico dalla Ue, può aiutare a sciogliere quel nodo, uscendo dalle affermazioni di principio, per definire una tassazione equa e praticabile.

Il punto chiave è semplice: bisogna rispondere a chi obietta che la proposta Ue, comportando la tassazione dei ricavi e non del reddito, raddoppia gli oneri a quanti le imposte sul reddito le pagano già, ma ricadono nella definizione delle attività digitali da tassare. Essi sarebbero indebitamente colpiti dalla misura così come proposta dalla Ue. Conviene allora rifarsi alle discussioni sul tema svoltesi in Italia alla fine della legislatura, e in specie alla proposta approvata — caso raro, all'unanimità — dalla competente commissione del Senato a novembre '17, su proposta del senatore pd Massimo Mucchetti. Questa assoggettava le imprese digitali ad una tassa «piatta» del 6% dei ricavi, ma consentiva a chi abbia una base operativa in Italia di dedurre la web tax pagata, da quanto dovuto in sede di definizione del debito per tasse (Irap inclusa) e contributi; il tutto senza colpire le start up o le imprese minori. Sarebbe co-



si smontata l'obiezione sopra esposta e tali imprese non subirebbero aggravii.

Nulla è perfetto, essa ben potrà essere migliorata, magari abbassando il 6% al 5%, se si dimostrasse che le imprese digitali finirebbero per pagare più tasse delle altre sul reddito. Bisogna però aver chiaro lo scopo e raggiungerlo: esse devono, come ogni attività a fini di lucro, contribuire alle spese della collettività in cui operano. Si porrà così fine ad una esenzione di fatto, priva di qualunque ragione di pubblico interesse. Solo la Ue ha la forza per farlo davvero, in tutta l'Europa. E per una volta noi potremmo darle una mano per risolverli, i problemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## il commento ⇨

# TASSA UNICA, FREGATURA DOPPIA

IDEA IMPOSTA UNICA

## Tutti i trucchi per aumentare le tasse sulla casa

di **Corrado Sforza Fogliani**

**L'**amministratore di un Comune concepisce il diritto di giungere (per le imposte) fino a un certo limite, come un dovere di giungervi. Lo diceva già Luigi Einaudi il 30 luglio del 1946 nella II Sottocommissione della Costituente, subito aggiungendo: tanto più che «la spinta a spendere c'è sempre, quanto esiste la possibilità di tassare». Einaudi faceva il caso specifico di alcune imposte dirette previste allora nel sistema fiscale delle Province e dei Comuni ricordando che il legislatore aveva stabilito un primo limite massimo di quelle imposte ma che Comuni e Province, dopo averlo raggiunto, avevano dichiarato che non potevano vivere, e allora si era creato un secondo limite a cui sollecitamente tutti i Comuni erano arrivati. E, allorché se ne era creato

un terzo, questo era stato «subito raggiunto dalla totalità dei Comuni». È una vecchia storia, dunque, quella che si è ripetuta per l'Ici, per l'Imu e per la Tasi, così come per tante altre. Con l'aggravante che, ora, questo sistema delle imposte che nascono piccole e poi aumentano via via regolarmente fino a diventare insostenibili, sarebbe addirittura - con la legge di Bilancio - favorito, consentendo ai Comuni di arrivare a un massimo delle imposte di loro spettanza più alto dell'attuale, con un aggravio ulteriore di imposte sulla casa rispetto alla stessa tassazione stabilita da Monti e mantenuta dai governi Letta, Renzi e Gentiloni. Come molte volte accade, l'argomento che si utilizza quando si vogliono aumentare le imposte è quello della semplificazione. Oggi abbiamo sia l'Imu che la Tasi, quest'ultima - com'è noto - imposta che dovrebbe essere sui servizi e correlata al loro livello (in realtà è un'imposta patrimoniale e basta, così

come l'Imu). I «semplificatori» propongono di unificare le due imposte in una unica «nuova Imu». Ma, siccome bisogna sempre guardarsi da chi ci vuole bene, già da ora si verrebbe a pagare di più (e, per il futuro, si faciliterebbero gli aumenti: si dovrebbe infatti aumentare un'imposta, invece che due).

Scavando nella proposta dell'Imu unica all'esame della Camera dei deputati, si scopre che nell'emendamento Gusmeroli (ma ce n'è uno anche del Pd e sono entrambi ispirati ad un testo dell'Associazione dei Comuni depositato in occasione di una audizione) si porta all'11,4 per mille l'aliquota massima dell'imposta, oggi fissata (sempre come massima possibile) al 10,6 per mille per quasi tutto il territorio italiano (l'ulteriore 0,8 - fino a raggiungere la misura dell'11,4 - era stato previsto, per gli anni 2014 e 2015, ricorrendo particolari speciali condizioni e speciali casi, tant'è che di questa facoltà ha potuto avvalersi una minima parte dei Comuni italiani, meno del 7%). L'estensione di questa possibilità di arrivare all'11,4 per mille a tutti i Comuni italiani porterebbe ad un aumento di tassazione stimabile in circa 1,5 miliardi di euro all'anno. L'aggravio sarebbe particolarmente pesante per i proprietari che affittano (tanto per creare ancora difficoltà alla mobilità delle persone sul territorio) perché con la soppressione della Tasi verrebbe a cadere la quota del tributo a carico dell'occupante/conducente, pari al 10-30% dell'importo dovuto. Inoltre, verrebbe eliminato qualsiasi obbligo per i Comuni di individuazione dei servizi indivisibili correlati alla Tasi e della relativa indicazione analitica (una remora alla tassazione) oggi prevista, anche se in nessun Comune effettuata, per quanto risulta.

L'Imu unica, in sostanza, è un modo per dare la possibilità ai Comuni di fissare delle aliquote più alte di adesso. E se avranno dal Parlamento questa possibilità, di certo lo faranno. Parola di Luigi Einaudi.



DECRETO FISCALE

# Nessun condono per Tasi e Imu

**Gian Maria De Francesco**

■ Niente estensione della rottamazione per Imu, Tasi e gli altri tributi locali nel decreto fiscale. L'Aula di Palazzo Madama, che ieri ha avviato le votazioni sul testo, non consentirà ai Comuni di aderire alla

sanatoria. Non c'è stato il parere favorevole della Ragioneria, perciò nulla da fare. A parziale consolazione della Lega resta la moratoria delle sanzioni sulla fatturazione elettronica «fino al 30 settembre 2019».

a pagina 8

## Dl fiscale, stop al condono Imu-Tasi

Salta la rottamazione dei tributi per i Comuni. Bitonci: «Non c'è il sì della Ragioneria»

**Gian Maria De Francesco**

**Roma** Niente estensione della rottamazione per Imu, Tasi e gli altri tributi locali nel decreto fiscale. L'Aula di Palazzo Madama, che ieri ha avviato le votazioni sul testo, non consentirà ai Comuni di aderire alla sanatoria. Il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, ha spiegato che «non c'è parere favorevole della Ragioneria» e, perciò, nulla da fare. A parziale consolazione della Lega resta la moratoria delle sanzioni sulla fatturazione elettronica «fino al 30 settembre 2019». L'emendamento presentato dal relatore Emanuele Fenu (M5s) è stato approvato dal Senato e quindi allevia un po' il malcontento del Carroccio. Di fatto il provvedimento, nato per istituzionalizzare la pace fiscale sugli imponibili non dichiarati e sugli asset esteri non denunciati, è diventato solo una maxi-rottamazione delle cartelle esattoriali, delle liti fiscali, degli errori formali e dei processi verbali di contestazione. «Diamo una boccata d'ossigeno ai piccoli contribuenti marcando una distanza con i condoni del passato», ha aggiunto Fenu.

Lo stop alla dichiarazione integrativa speciale (architrave della pace fiscale) è stato sancito ieri con

l'approvazione in aula dell'emendamento soppressivo del vecchio articolo 9 che introduce la sanatoria per le irregolarità formali, la proroga del bonus bebè per il 2019 (ma in versione light e con assegno maggiorato del 20% per il secondo figlio), il Fondo per le calamità naturali (525 milioni di euro in due anni), la tassa all'1,5% sulle transazioni tramite money transfer e il taglio drastico delle accise sulle sigarette elettroniche (che passano dal 50% al 10-5%).

Tra le novità introdotte da Palazzo Madama spicca anche la stretta sul Terzo settore. Da un lato si è imposto alle banche di investire in titoli di Stato le somme raccolte e non distribuite agli enti *non profit* entro 12 mesi dal collocamento dei *social bond*, le obbligazioni finalizzate a sostenere iniziative benefiche. Dall'altro lato si definiscono enti del Terzo settore quelli i cui ricavi non superino del 5% i costi per ciascun periodo d'imposta. Sono inoltre a rischio le detrazioni destinate per le erogazioni liberali in denaro al Terzo settore sono a rischio. Insomma, un modo come un altro per fare cassa e per sostenere i Btp anche se non troppo *politically correct*. Da segnalare, infine, lo stop al doppio ruolo di governa-

tore di regione e commissario al rientro del deficit sanitario nelle Regioni. Il commissario ad acta dovrà possedere «qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria». Sono stati pure stanziati 10 milioni per gli Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) impegnati nello sviluppo delle nuovissime terapie antitumorali Car-T e nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Alla sconfitta della Lega fanno da contraltare due piccole vittorie di Fdi. Il senatore Andrea de Bertoldi ha portato a casa l'approvazione di due ordini del giorno riguardanti la detassazione degli investimenti nelle zone portuali di Venezia e di Trieste e la sospensione delle multe per le quote latte per il biennio 2014-2015. Richiesta, quest'ultima, che proveniva dalla Regione Lombardia, governata da un Carroccio che si è molto «romanizzato».



# Mini tasse sulle consulenze il favore ai pensionati d'oro

**LA STRANA NORMA** Con la manovra il governo permette anche a dipendenti ed ex lavoratori di accedere alla tassazione agevolata riservata agli autonomi

## I beneficiari

Eliminata la norma anti-elusione. Un regalo agli ex professionisti (spesso ministeriali)

» CARLO DI FOGGIA

**L**a norma fa felici diverse centinaia di migliaia di persone, in gran parte pensionati. E tra queste rientra quel vasto mondo di funzionari e dirigenti ministeriali che potrebbero usufruirne, magari in futuro. Ed è forse pensando a loro che il governo ha avallato, non si sa quanto consapevolmente, la scelta di consentire a dipendenti e pensionati benestanti di usare la nuova tassazione agevolata per i redditi da lavoro autonomo che riescono a cumulare magari come consulenti, periti o amministratori.

**BREVE** promemoria. La “flat tax” annunciata dalla Lega in campagna elettorale, al momento, è rinviata. In manovra è entrato solo l’ampliamento della platea di imprese individuali o lavoratori autonomi che possono accedere al regime dei cosiddetti “minimi forfettari”. Quelli con ricavi fino a 65 mila euro annui potranno usufruire di un’aliquota agevolata al 15%; oltre quella cifra e fino ai 100 mila euro annui si pagherà il 20%. Ricavi sottratti alla progressività Irpef. La misura costa 600 milioni nel 2019 e 1,7 miliardi a regime ed è il segnale leghista al popolo dei piccoli professionisti e degli auto-

nomi, storico bacino elettorale del Carroccio.

Il governo, però, non si è limitato a questo, ma ha anche eliminato la clausola “anti elusiva” voluta nel 2015 dal governo Renzi che impediva ai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione sopra i 30 mila euro di poter accedere alla misura per gli eventuali redditi da lavoro autonomo. La logica della clausola era evidente. Se il regime dei minimi serve per aiutare il piccolo lavoratore autonomo o la piccola impresa individuale (che di norma rientrano negli scaglioni Irpef del 23 o del 27%), non si vede perché dovrebbero usufruirne anche dipendenti e pensionati benestanti. Ora tutto viene stravolto. E così si crea una situazione paradossale. Un lavoratore autonomo con un reddito di 130 mila euro non può accedere alle aliquote agevolate, ma un pensionato con 80 mila euro di pensione che magari cumula consulenze per 50 mila euro, su quest’ultimo reddito può pagare il 15% invece della normale aliquota Irpef del 43%. Come si giustifica una scelta del genere?

È raro che un dipendente sommi anche redditi da lavoro autonomo, visti i paletti normativi che – specie nella Pubblica amministrazione – impediscono il cumulo. Diverso è il caso dei pensionati, in questo caso si tratta di centinaia di migliaia di persone (secondo i dati dell’amministrazione fiscale si arriva fino a 552 mila). Spesso sono ex professionisti con un buon tenore di vita (e quindi un buon assegno pensionistico) che, andati in quiescenza, continuano a prestare consulenza, magari come perito in

tribunale o come sindaco revisore o amministratore in società private. È la seconda vita che di norma si spalanca anche agli ex funzionari pubblici, spesso ministeriali. Con la norma inserita in manovra potranno pagare aliquote del 15 o del 20% fino a 100 mila euro sui redditi autonomi, anche se percepiscono alte pensioni. Un paradosso se si pensa che nella iniziale proposta di legge M5S-Lega sui tagli alle “pensioni d’oro”, erano considerate tali quelle pari a 80 mila euro lordi annui. Mentre ora si permette a questi pensionati benestanti di pagare un’aliquota agevolata sui redditi da lavoro autonomo.

**LANOVITÀ** ha fatto storcere il naso a molti tecnici, ma è sfuggita al dibattito pubblico. È stata notata solo dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, una specie di Authority dei conti pubblici, nel suo giudizio sulla manovra rilasciato in audizione il 12 novembre scorso. “È probabile che il legislatore politico neanche si sia accorto della sua portata. La misura sembra invece frutto degli uffici ministeriali, popolati di funzionari che potranno usufruirne in futuro”, spiega chi conosce bene la macchina fiscale. Magari una mano tesa a quegli apparati con cui, in questi mesi, i gialloverdi hanno avuto rapporti assai complessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La scheda

■ **VIENE** ampliata la platea dei lavoratori autonomi che possono accedere al regime dei “minimi forfettari”, aliquota al 15% per i ricavi fino a 65 mila euro

■ **È STATA** però eliminata la clausola “anti elusiva” che impediva di accedere alla misura a chi ha un reddito da lavoro dipendente o una pensione sopra i 30 mila euro



# Ichino: la sola idea della patrimoniale crea danni immediati e pesanti reazioni

Una pazzia idea, quella della patrimoniale. «Se parliamo di un prelievo sui patrimoni mobiliari abbiamo, subito, la certezza di aggravare la fuga dei capitali, già provocata negli ultimi mesi dalla crisi economico-finanziaria innescata dagli annunci sconsiderati

del governo M5s-Lega», ragiona Pietro Ichino, giuslavorista, tra i fondatori del Pd, «e per il futuro c'è una buona probabilità che il gettito dell'imposta non arrivi neanche a coprire il danno prodotto. Se invece per patrimoniale si intende quella ordinaria, cioè un

prelievo sui patrimoni di carattere permanente, va detto che con le misure adottate dal governo Monti l'Italia è passata a essere tra i paesi Ue con l'imposizione più alta».

Ricciardi a pag. 7

*Ichino: la sola idea rischia di produrre danni immediati sicuri. E benefici futuri incerti*

## Pazzi, quelli della patrimoniale Per non parlare delle conseguenze politiche nel ceto medio

*Se parliamo di un prelievo sui patrimoni mobiliari (azioni, obbligazioni, conti correnti ecc) abbiamo, subito, la certezza di aggravare la fuga dei capitali, già provocata negli ultimi mesi dalla crisi economico-finanziaria innescata dagli annunci sconsiderati del Governo M5S-Lega. E per il futuro c'è una buona probabilità che il gettito dell'imposta non arrivi neanche a coprire il danno prodotti*

*Se invece per patrimoniale si intende quella ordinaria, cioè un prelievo sui patrimoni di carattere permanente, va detto che con le misure adottate dal governo Monti nel dicembre 2011 (e soprattutto con la reintroduzione dell'Imu sulle seconde case) l'Italia è passata dall'essere tra i Paesi europei con l'imposizione sui patrimoni più bassa, all'essere tra quelli con l'imposizione più alta*

DI ALESSANDRA RICCIARDI

**G** iù le mani dai patrimoni dei cittadini. La sola idea, che circola dalle parti del Pd, di introdurre una patrimoniale, anche se straordinaria e per abbassare il debito pubblico, «rischia di produrre danni immediati sicuri. E benefici futuri molto incerti». A dirlo **Pietro Ichino**, giuslavorista considerato il padre del Jobs act, più volte parlamentare, nel 2007 tra i fondatori del Pd. «Per non parlare dei problemi più strettamente politici, di consenso elettorale nel ceto medio che una proposta di questo tipo provocherebbe», precisa Ichino.

**Domanda. Professor Ichino, visti i nomi in campo, che congresso sarà questo del Pd?**

**Risposta.** La mia speranza è che restino in campo solo i due candidati più forti, in modo che il vincitore possa assumere la guida del partito con una solida investitura diretta da parte degli elettori democratici. È ancora possibile che questo

accada.

**D. In questo congresso si riaffaccia il tema caro alla sinistra della patrimoniale. Tra i candidati alla segreteria aprono Nicola Zingaretti e Maurizio Martina. Contrario Marco Minniti. Lei cosa ne pensa?**

**R.** Qualche giornale ha attribuito questa proposta a Zingaretti e a Martina, senza che però né l'uno né l'altro abbiano confermato o smentito. Sono dell'idea, comunque, che il solo fatto di avanzare questa proposta rischi di produrre danni immediati sicuri. Mentre i benefici futuri sono molto meno certi.

**D. Perché?**

**R.** Perché se parliamo di un prelievo sui patrimoni mobiliari (azioni, obbligazioni, conti correnti, ecc.) abbiamo, subito, la certezza di aggravare la fuga dei capitali, già provocata negli ultimi mesi dalla crisi economico-finanziaria innescata dagli annunci sconsiderati del governo M5S-Lega. E per il futuro una buona probabilità che

il gettito dell'imposta non arrivi neanche a coprire il danno prodotto.

**D. Gli immobili, però, non possono scappare.**

**R.** Già. Ma non si possono neanche usare per pagare la tassa; e se per pagarla i contribuenti devono vendere azioni od obbligazioni, ammesso che ne abbiano, c'è il rischio che l'applicazione dell'imposta influenzi negativamente i corsi della borsa. Comunque, se per «patrimoniale» si intende quella ordinaria, cioè un prelievo sui patrimoni di carattere permanente,



va detto che con le misure adottate dal governo Monti nel dicembre 2011, e soprattutto con la reintroduzione dell'Imu sulle seconde case, l'Italia è passata dall'essere tra i Paesi Ue con l'imposizione sui patrimoni più bassa, all'essere tra quelli con l'imposizione più alta.

**D. Questo per quel che riguarda l'ipotesi di patrimoniale ordinaria. Ma qualcuno vede nella tassazione straordinaria almeno sui patrimoni immobiliari una soluzione logica ed efficace per dare finalmente una botta al debito pubblico.**

**R.** L'idea è suggestiva. Si dice: «il debito pubblico grava mediamente su ciascun cittadino italiano per poco meno di 40.000 euro? Facciamo un prelievo progressivo una tantum che gravi in media per 10.000 euro pro capite, e avremo ottenuto di allineare in un colpo solo il nostro debito a quello della Francia e di mettere tranquilli i nostri creditori». Sarebbe sbagliato rifiutare questa soluzione soltanto per ragioni ideologiche. La cosa, però, è difficilmente fattibile sul piano pratico.

**D. Secondo lei perché non è fattibile?**

**R.** Il problema è che in molti casi alla proprietà immobiliare non corrisponde una disponibilità proporzionata di denaro liquido. Se l'aliquota dell'imposta straordinaria fosse, per esempio, il 2%, il contribuente non potrebbe evidentemente pagarla cedendo all'Erario il 2% dell'immobile di cui è proprietario.

**D. Sta di fatto che l'idea di un'imposta sui grandi patrimoni piace molto alla sinistra-sinistra, e alla parte del Pd che vorrebbe tornare a qualificare questo partito come «di sinistra» senza se e senza ma.**

**R.** L'imposizione, se è li-

mitata ai grandi patrimoni, può soddisfare un'esigenza di redistribuzione sociale. Ma il gettito di un'imposta ordinaria limitata a questa platea non può incidere molto sul bilancio annuale. E se l'imposta è straordinaria, il suo gettito può a malapena scalfire il debito, non certo «dargli una botta», come lei dice. D'altra parte, se la si estende ai patrimoni di entità media si incontrano le difficoltà pratiche di cui parlavamo prima. Per non parlare dei problemi più strettamente politici, di consenso elettorale nel ceto medio.

**D. Intanto, il problema del debito pubblico deve essere fronteggiato dal governo giallo-verde. Un'ipotesi di vendere il patrimonio pubblico torna a circolare. Una buona mossa?**

**R.** Certo che sì, se parliamo della parte del patrimonio pubblico, immobiliare e mobiliare, male posseduto e male utilizzato. Però, mi sembra che nel governo gialloverde oggi prevalga la tendenza opposta: quella ad aumentare l'interventismo e dirigismo pubblico nell'economia. Stanno spendendo denaro pubblico per rinazionalizzare Alitalia, oltretutto violando platealmente alcune regole europee su questo terreno.

**D. Che cosa potrebbe vendere, invece, lo Stato secondo lei?**

**R.** C'è una infinità di palazzi storici di grande valore occupati malamente da ministeri e altri uffici pubblici centrali e locali, da caserme e carceri, nonostante che siano poco adatti a quelle funzioni. Qui un piano ventennale di dismissione e spostamento progressivo delle funzioni pubbliche in

spazi costruiti modernamente su misura potrebbe fruttare anche una decina di miliardi all'anno. Poi ci sono le quote azionarie che il ministero dell'Economia detiene in grandi imprese, da Finmeccanica a Fincantieri, dalle Poste all'Eni e all'Enel, da Terna a Sace e ST Microelectronics; per non parlare delle aziende pubbliche locali. Un piano decennale di dismissione di queste partecipazioni, anche sotto l'ipotesi del mantenimento in mano allo Stato della golden share, potrebbe fruttare, secondo le stime disponibili, dai 6 ai 10 miliardi l'anno. Fra tutto, vorrebbe dire un abbattimento di oltre un decimo del nostro debito pubblico; ma soprattutto si lancerebbe un segnale di grande rilievo alle istituzioni europee e ai mercati finanziari.


**D. Cedere anche le partecipazioni nelle imprese considerate strategiche?**

**R.** Ma di che cosa abbiamo paura? Lo Stato conserva sempre il potere di controllare e regolare l'attività delle imprese, anche in modo molto penetrante, quando è in gioco l'interesse generale del Paese. E può farlo persino meglio se si limita alla sua funzione di regolatore, senza commistioni con l'attività di gestione diretta.

**D. Ma in passato le dismissioni hanno dato i frutti sperati?**

**R.** Ci sono esperienze molto positive, come quella della cessione del Nuovo Pignone alla General Electric nella prima metà degli anni 90; e cessioni che avrebbero potute essere fatte meglio, come quella della Telecom. Ma anche queste ultime ci hanno fornito un patrimonio di esperienza, che può consentire di riaprire questo discorso con un know-how molto maggiore rispetto a prima. D'altra parte lo Stato, finché non impone a se stesso una congrua «imposta patrimoniale», è poco legittimato a imporla ai suoi cittadini.

—©Riproduzione riservata—



**Pietro Ichino**

# Multinazionali, fuga dai paradisi

*Google, McDonald's, Facebook e altri colossi americani stanno spostando le sedi da paesi a tassazione zero ad altri meno convenienti, ma più sicuri*

Inizia la fuga delle multinazionali americane dai paradisi fiscali a nulla tassazione. Google, Facebook, Microsoft e molti altri colossi americani stanno infatti spostando sedi dai paradisi fiscali a tassazione vicina allo 0% a quelli con una bassa

tassazione come: Singapore, Olanda, Irlanda e Lussemburgo. Giurisdizioni che sono considerate più «legittime» dal punto di vista fiscale, rispetto alle Cayman o Bahamas.

*Pacione Di Bello a pag. 35*

*Per Google, Facebook & co. meglio Irlanda e Singapore che Cayman o Bahamas*

## Fuga dai vecchi paradisi fiscali

### Multinazionali Usa vogliono pagare le tasse. Ma poche

DI GIORGIA  
PACIONE DI BELLO

Inizia la fuga delle multinazionali americane dai paradisi fiscali a nulla tassazione. Google, Facebook, Microsoft e molti altri colossi americani stanno infatti spostando sedi dai paradisi fiscali a tassazione vicina allo 0% a quelli con una bassa tassazione come: Singapore, Olanda, Irlanda e Lussemburgo (si veda tabella in pagina). Giurisdizioni che sono considerate più «legittime» dal punto di vista fiscale, rispetto alle Isole Cayman o alle Bahamas, ma che rimangono sempre centri offshore internazionali. Fuggono in risposta alle normative dell'Ue e alle recenti (e costanti) indagini fiscali portate avanti da Margrethe Vestager, commissario per la competizione Ue (Apple, McDonald's, Fiat). Per non avere, dunque, problemi futuri e convocazioni o multe da parte dell'Unione Europea molte multinazionali stanno cercando di spostare le loro sedi, da paradisi fiscali

extra Ue a paradisi fiscali Ue. Spostamento possibile grazie alla stessa Commissione europea e alla sua lista dei paradisi fiscali extra Unione. Nel 2017, durante l'Ecofin di dicembre, si annunciò la lista di tutti quei Paesi extra Ue non fiscalmente compliant con gli standard dell'Unione, decidendo di escludere arbitrariamente, tutti gli stati membri. Questa decisione, da una parte ha messo al sicuro molti paradisi fiscali europei e dall'altra li sta rendendo la meta preferita delle multinazionali americane. Questo travaso è stato possibile anche perché i paradisi fiscali dell'Ue da tempo stanno cercando di sembra giurisdizioni fiscalmente immacolate, cercando di ripulirsi l'immagine. Operazione possibile grazie all'inserimento, all'interno delle loro strutture fiscali, di piccoli accorgimenti per cercare di limitare le pratiche fiscali aggressive. L'immagine rinnovata, la tassazione bassa ma non troppo, sistemi legali che si aggirano con

molta facilità, e la protezione dell'Unione Europea stanno dunque attraendo sempre più multinazionali. Tra i paradisi fiscali Ue, il più gettonato rimane l'Irlanda con una tassazione del 12.5% e il suo «Double Irish». A livello internazionale Singapore sta invece diventando la meta più ambita, con una tassazione al 17% e un sistema legislativo di stampo inglese. Se dunque da una parte Irlanda e Singapore stanno salendo nella classifica di gradimento delle multinazionali, la Svizzera vede un calo della sua attrattività (-7% delle attività). Il declino della Svizzera è però riconducibile a diverse controverse fiscali. Lo scontro con gli Stati Uniti e i vari scandali fiscali hanno messo troppo sotto i riflettori la confederazione elvetica. Ma la Svizzera non è la sola giurisdizione a essere stata abbandonata dalle multinazionali: Panama e Caraibi sono stati infatti perdendo il 67% delle attività perché non risultano essere così attraenti rispetto a paesi più grandi e più maturi.



## Chi va dove

Multinazionale	Paradiso fiscale di partenza	Paradisi fiscale di arrivo
Facebook	Isole Cayman	Irlanda con una tassazione del 12,5%; Singapore con una corporate tax del 17%
McDonald's	Lussemburgo	Regno Unito con una corporate tax del 27% (probabile abbassamento tassa nei prossimi anni)
Zara Google Apple Amazon	Spagna e Usa	Irlanda (sempre maggiore spostamento di attività nel Paese)

## COMMISSIONE TAX3 DEL PARLAMENTO EUROPEO

**Blacklist, Svizzera a rischio**

Svizzera da inserire nella blacklist Ue dei paradisi fiscali entro la fine del 2019 se non provvede ad eliminare i regimi fiscali stabiliti come dannosi dall'Unione europea. Questo è quanto chiede la commissione Tax3 del parlamento europeo all'interno della proposta di risoluzione presentata ieri a Bruxelles durante la riunione della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale. Uno scambio di opinioni che si è portato avanti anche con Pierre Moscovici, commissario responsabile agli affari economici, finanziari, fiscalità e dogane. Un'occasione per discutere lo stato di avanzamento dell'attuazione delle raccomandazioni formulate dal Parlamento negli ultimi quattro anni, in vista della fine legislatura e delle prossime elezioni del parlamento previste il 26/5/2019. I temi discussi all'interno della risoluzione sono quelli del lavoro portato avanti nel corso della legislatura che ha visto la nascita della commissione Tax3: dalla tassazione digitale, alla lista dei paradisi fiscali, dall'evasione fiscale alla pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre, come viene sostenuto dalla commissione Tax 3 e a sua volta già proposto dalla commissione, la volontà è di accelerare a livello istituzionale il processo di decisione delle aree «di politica fiscale specifiche e urgenti, qualora dossier e iniziative legislativi fondamentali finalizzati alla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva o i reati finanziari siano stati bloccati in seno al Consiglio a discapito

degli Stati membri». Al momento, infatti, a livello di Consiglio è necessaria l'unanimità al fine di adottare provvedimenti in materia; la volontà è quindi di modificare quest'approccio spostandosi sul voto a maggioranza qualificata. Come ha rilevato la commissione Tax 3, la pianificazione aziendale aggressiva nell'Unione europea (dati del 2015), causa una perdita tra i 50 e i 70 miliardi di euro ogni anno, ma se vanno a essere considerati anche gli accordi «personalizzati» per le imprese multinazionali e le inefficienze nella riscossione la cifra sale tra 160 e 190 mld di euro. Problema questo che rimane connesso anche alla creazione delle società di comodo, problema che la commissione indica sette paesi membri (Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi), in cui l'alto livello di investimenti diretti esteri in ingresso e in uscita rispetto alla percentuale del «può essere spiegato solo in parte dalle attività economiche reali che si svolgono in tali Stati membri», giustificato quindi caroselli di società fittizie al fine di diminuire le basi imponibili. Dall'altro lato, uno dei problemi più gravi all'interno dei regimi fiscali delle persone fisiche degli stati membri europei rimangono i regimi di cittadinanza tramite investimenti (Cbi) e residenza tramite investimenti (Rbi) da cui almeno 5 mila cittadini hanno ottenuto la cittadinanza dell'Ue. I rischi legati a tali regimi, secondo la commissione, comportano gravi conseguenze: favoriscono la corruzione, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.

**Carlo Ghirri**



## Un argine ai disallineamenti fiscali tra stati europei

Un passo in più nella lotta all'elusione fiscale. Il consiglio dei ministri convocato per oggi procederà all'approvazione in via definitiva del decreto legislativo che attua la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164, del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. Atad 1 - Anti tax avoidance directive), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952, del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cd. Atad 2). Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un'equa ed efficace imposizione nell'Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, la direttiva Atad 1 - spiega una nota della presidenza del Consiglio - adotta un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti. All'odg, sempre in via definitiva, c'è anche il decreto di attuazione della direttiva del Consiglio del 27 giugno 2016 n. 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni. La direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l'emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verificano disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo ad una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell'elusione fiscale. Il decreto individua il buono-corrispettivo come uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.



## FATTURA ELETTRONICA

**Per chi effettua  
versamenti Iva  
mensili, sanzioni  
solo da settembre**

Galli a pag. 38

DECRETO FISCALE/ Arriva la lotteria filantropica per finanziare progetti sociali

# E-fattura, stop alle sanzioni

## Si parte da settembre per chi versa l'Iva mensilmente

DI GIOVANNI GALLI

**E**-fattura, niente sanzioni fino a settembre. La moratoria sulle sanzioni per il mancato utilizzo della fatturazione elettronica varrà fino a settembre 2019 per chi effettua il versamento mensile dell'Iva. È quanto prevede un emendamento al decreto fiscale (numero 119 del 2018) del relatore Emiliano Fenu del Movimento Cinquestelle approvato ieri dall'aula del Senato. Il vecchio termine del 30 giugno 2019 per l'applicazione delle mini-sanzioni, si allunga quindi di tre mesi. Il provvedimento, che sarà approvato oggi dall'aula per poi passare al vaglio della Camera per la seconda lettura (si veda *ItaliaOggi* di ieri) chiude la porta alla rottamazione-ter per le tasse locali, come Imu e Tasi, perché la soluzione per consentire di estendere ai comuni la facoltà di aderire alla nuova sanatoria «non ha il parere favorevole della Ragioneria», come annunciato dal sottosegretario al ministero dell'economia, Massimo Bitonci, che ha seguito i lavori di Palazzo Madama sul decreto (che va convertito in legge entro il 22 dicembre prossimo).

Sull'Imu la Lega punta a ridurre l'imposta sui capannoni, intervenendo in materia nella legge di Bilancio, come ha ribadito il viceministro al ministero dell'economia, Massimo Garavaglia, a margine dei lavori sulla manovra alla Camera dei deputati.

La misura era stata preannunciata dal vicepremier Matteo Salvini e potrebbe quindi

essere inserita come emendamento nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge.

Non è escluso che via emendamento si intervenga anche sul fronte previdenziale, non solo per modificare la legge Fornero con quota 100, ma anche, ha spiegato ancora il viceministro, per introdurre la pace contributiva, dando cioè la possibilità ai lavoratori di coprire volontariamente alcuni periodi o buchi della vita lavorativa.

Tornando al decreto fiscale, va segnalato l'arrivo di una nuova possibilità di finanziamento per gli enti del terzo settore. La commissione finanze del Senato ha approvato infatti un emendamento della Lega che introduce la «lotteria filantropica», finalizzata «a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500». La vincita di questa nuova lotteria consiste nel «diritto» di scegliere «un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico». Un emendamento della Commissione finanze, approvato in aula, prevede poi che ritardi fino a 5 giorni nel pagamento delle rate della rottamazione ter non sono causa di esclusione dalla procedura.

—© Riproduzione riservata—



## Confedilizia, cedolare secca da ampliare

Confedilizia spera almeno in un segnale da parte del parlamento, nell'esame della manovra 2019, «per restituire fiducia ad un comparto stremato». Anche se «servirebbe uno shock uguale e contrario rispetto a quello avvenuto a fine 2011 che continua a devastare il settore immobiliare», come ha spiegato ieri il presidente Giorgio Spaziani Testa nel corso di una conferenza stampa sulla manovra organizzata nella sede della confederazione. L'attenzione, allora, è focalizzata su alcune specifiche richieste che si possono attuare gradualmente o «con più coraggio». A partire dalla cedolare secca per immobili commerciali e artigianali, che rappresenta per Confedilizia «un piccolo passo in avanti» per iniziare a risolvere il problema crescente dei locali sfitti a causa dell'e-commerce e di una tassazione giudicata per lo meno penalizzante. Tuttavia, «qui si fermano i nostri apprezzamenti al governo», ha messo le mani avanti Spaziani Testa, perché la cedolare secca del 21%, così come appare nel testo della manovra, non vale per tutti ma soltanto per i nuovi contratti di locazione e soltanto fino ad una superficie di 600 metri quadrati. Dunque, la prima richiesta al parlamento è che non valga solo per il 2019, ma anche per gli anni a venire. Necessaria anche la stabilizzazione della cedolare secca del 10% per gli alloggi a canone concordato: per Confedilizia è penalizzante firmare un contratto di locazione pluriennale con una proroga sulla cedolare secca che scade il 31 dicembre 2019. Tutto ciò, se attuato in blocco, comporterebbe una perdita di gettito di circa 950 mln, ma si può intervenire «a piccoli passi». C'è da considerare, poi, che «tutto ciò che arriverebbe in tasse allo Stato dal patrimonio sfitto da molti anni e

dalle imposte che deriverebbero dalle nuove attività che nascono», ha spiegato Spaziani Testa. Sulla possibile fusione Imu-Tasi, Confedilizia sottolinea che l'emendamento sottoscritto da alcuni deputati della Lega, e «segnalato», determinerebbe un innalzamento della tassazione sulla proprietà immobiliare dal massimale «già spropositato» del 10,6 per mille all'11,4 per mille, «oltretutto senza prevedere la partecipazione dell'occupante come in altre legislazioni europee». Sull'eliminazione di Imu e Tasi sui negozi sfitti promossa l'approvazione tout-court dell'emendamento Calderoli-Ruocco. Sull'eliminazione delle tasse su canoni di locazione non percepiti, invece si auspica che nell'esame del ddl bilancio venga inserita la promessa elettorale di Salvini, finalizzata «ad esonerare dal pagamento dell'Imu i proprietari dei locali commerciali non utilizzati». Per le detrazioni fiscali per gli interventi sugli immobili, Confedilizia chiede che possa essere applicata fino al 2021 la proroga per il 2019 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, contenuti in manovra e «certamente da apprezzarsi». Inoltre, chiede che si disponga la riduzione alla metà dell'aliquota applicabile agli immobili locati. Se si intende, poi, mantenere l'imposizione sulle case di maggior pregio adibite ad abitazione principale, si elimini l'improprio riferimento alle unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e si reintroduca i vecchi criteri. Almeno si mantenga la detrazione minima di 200 euro. Contestato infine lo sblocco dei tributi locali.

*Franco Adriano*



## BREVI

***I funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli (Adm) di Pisa, in servizio presso la sezione operativa territoriale di Viareggio, attraverso una attività di verifica durata tre anni, hanno accertato un'evasione Iva nel settore del commercio di prodotti alimentari. La ditta implicata è stata parte attiva di una frode carosello come soggetto interposto fittizio, e non ha mai versato l'imposta relativa alle vendite effettuate sul territorio nazionale, accumulando così un debito Iva di 8.800.000 euro, oltre a sanzioni per un importo di 6.700.000 euro.***



## INTERPELLI

# Aiuto alla crescita economica Si parte dal patrimonio

Morena a pag. 39

*Le Entrate sul quantum dell'agevolazione da applicare a una branch sorta da fusione*

## Stabile con Ace a base derivata Il dato di partenza è il patrimonio della incorporata

DI VINCENZO MORENA

**A**ce a base derivata per la stabile organizzazione. Per determinare gli incrementi patrimoniali, rilevanti ai fini Ace (Aiuto alla crescita economica) di una stabile organizzazione ubicata in Italia, sorta a seguito di fusione per incorporazione di una società residente nel Belpaese in data successiva rispetto all'entrata in vigore dell'agevolazione (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011), occorre assumere come dato contabile di partenza il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 della società italiana incorporata. È questa la precisazione contenuta nella risposta all'interpello n. 86, rilasciata ieri dall'Agenzia delle entrate. Dopo i principi di diritto n. 11 e n. 12, pubblicati lo scorso 26 novembre (si veda *ItaliaOggi* del 27/11/18), sulla disapplicazione delle norme antielusive al beneficio introdotto nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, ecco un ulteriore chiarimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, sulle modalità di applicazione dell'Ace, l'agevo-

lazione che si sostanzia nella deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti Ires, di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. L'istante, una «italian branch» di un soggetto non residente, nata da una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società italiana (di cui ha acquisito tutti gli asset aziendali), chiede un parere sulla quantificazione del beneficio Ace a favore della medesima stabile organizzazione. La peculiarità del caso in esame consiste nel fatto che l'operazione straordinaria da cui è sorta la s.o. è stata posta in essere successivamente rispetto all'entrata in vigore dell'agevolazione in esame. Secondo le Entrate, la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data. Come si legge nel chiarimento fornito, infatti, «al 31/12/2010 la branch non era ancora presente mentre era operativa la

società di diritto italiano dalla cui successiva incorporazione con la casa-madre è sorta la s.o. ubicata in Italia, che ne ha ereditato quindi i relativi valori, oltre al patrimonio netto contabile di partenza. Si ritiene, perciò, corretto prendere come dato contabile di partenza il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 della società italiana incorporata».

**Ace, non vanno considerate le somme da restituire.** L'Agenzia delle entrate ha avuto, poi, sempre ieri, l'occasione di fornire un'ulteriore precisazione in merito al regime di favor sull'aiuto alla crescita delle imprese mediante riduzione della imposizione sui redditi disciplinata dal dl n. 201/2011 (deduzione Ace), con la risposta n. 87. L'interpellante, in questo caso, è una società cooperativa



agricola, che determina il proprio reddito mediante regime analitico (e, pertanto, rientra nel campo di applicazione dell'agevolazione). La società si domanda quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini Ace, della sottoscrizione dello strumento finanziario partecipativo destinato all'aumento del patrimonio netto. In particolare, la cooperativa specifica che i finanziamenti derivano da due situazioni diverse: in un caso, i conferimenti sono di un socio cooperatore, una srl, che ha acquisito una partecipazione come socio sovventore, sottoscrivendo un certo numero di azioni; nell'altro, si tratta di una spa che, in qualità di socio finanziatore, conferisce apporti dietro emissione di un certificato rappresentativo di azioni nominali della durata di 12 anni, con riconoscimento di taluni diritti. Nel fornire la propria risposta, il Fisco precisa che secondo la relazione illustrativa al dm 3 agosto 2017, concernente l'Ace, «rilevano come elementi positivi della variazione del capitale i conferimenti in denaro versati dai soci e partecipanti, nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti», e, stante la relazione illustrativa al decreto Ace del 14 marzo 2012, «ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio agevolabile, rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro senza obbligo di restituzione». Poiché, a parere delle Entrate, la circostanza che lo strumento finanziario partecipativo di «durata limitata» è idonea a qualificare la somma alla stregua di un conferimento con obbligo di restituzione (della cui irrilevanza ai fini dell'aiuto alla crescita economica, si è detto poc'anzi), ne consegue che l'aumento di capitale in entrambe le ipotesi prospettate dall'istante non può essere ritenuto rilevante ai fini Ace in capo alla cooperativa.

## Netting, conservazione digitale a norma per documenti Xml

**ItaliaOggi pubblica le risposte degli esperti ai quesiti posti dagli spettatori al Videoforum sulla fatturazione elettronica del 15 novembre scorso**

### Deleghe agli intermediari

Si chiede chiarezza sulle deleghe massive e sulla tenuta del registro cronologico.

G.C.

*Risponde Fabrizio G. Poggiani*

*Per i maggiori dettagli del conferimento delle deleghe, si rinvia al recente provvedimento dell'Agenzia delle entrate (provvedimento n. 291241/2018) non potendo rappresentare, con la sintesi di un quesito, l'intera operatività.*

*Si ricorda che è possibile la consegna massiva delle deleghe dal 5 novembre scorso indicando i dati essenziali delle deleghe conferite, delle dichiarazioni Iva del 2017 (periodo d'imposta 2016) con successivo ricevimento di un messaggio, via Pec, di attivazione.*

*Sul fronte del richiesto «registro cronologico giornaliero» si evidenzia che la tenuta rientra, per l'Agenzia delle entrate, nell'ambito di un sistema di garanzie previsto a tutela del contribuente delegante, che nel registro devono essere inserite anche le deleghe ricevute in data anteriore al 5 novembre scorso e che tale registro prevede una numerazione e annotazione giornaliera, un numero progressivo, il codice fiscale, i dati anagrafici e gli estremi del documento di identità del delegante. Il suddetto registro può essere gestito in qualsiasi modalità, anche elettronica.*

### Conservazione esonerati e netting

Alcuni quesiti riguardo alla fatturazione elettronica. 1) Le fatture d'acquisto che ricevono i contribuenti minimi/forfetari/enti non commerciali privi di partita Iva, Asd in regime di 398/1991, dovranno essere conservate digitalmente da questi soggetti? Oppure si limiteranno alla conservazione cartacea come avvenuto sinora? 2) Le fatture emesse in formato digitale per cessione carbu-

ranti in regime di «netting» nell'anno 2018, dovranno essere conservate digitalmente da parte di chi le riceve, se quest'ultimo partirà con il ciclo attivo a partire dal 2019? 3) Le fatture ricevute per utenze, spesso intestate alla persona fisica (solo CF e no P. Iva) ma detratte al 50% in virtù dell'utilizzo promiscuo, transiteranno nell'SdI della ditta individuale/professionista e saranno da questi «visibili» nell'hub digitale come una qualsiasi fattura emessa ad utente con partita Iva? Conferma che sia ancora in vigore il regime della liquidazione Iva per la cosiddetta «contabilità presso terzi» di cui all'art. 1, c. 3, Dpr 100/1998?.

M.S.

*Risponde Fabrizio G. Poggiani*

*Più volte si è detto del «non» obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche da parte di soggetti esonerati e/o non partita Iva; se l'Agenzia delle entrate confermerà quanto indicato nel corso del Videoforum dal suo vice direttore, nessun obbligo di conservazione digitale sarà previsto dal 1° gennaio prossimo.*

*Non vi sono chiarimenti in merito al sistema «netting» ma si ritiene che anche per le fatture già emesse in formato «XML» dalle compagnie sia opportuna, cautelativamente, la conservazione digitale a norma. Le fatture ricevute per utenze non avranno un trattamento diverso dalle altre, a partire dal 1° gennaio prossimo, ma segnalato che per poter essere anche detratte al 50% le stesse devono contenere il numero di partita Iva anche se utilizzate promiscuamente, tenendo conto di una datata prassi dell'Agenzia delle entrate.*

*Il Dl 119/2018, ai fini della detrazione dell'Iva, ha modificato esclusivamente soltanto il comma 1, del Dpr 100/1998, con la conseguenza che si deve confermare il contenuto del successivo comma 3.*

### Fatture analogiche e digitali

Sono un ragioniere e vorrei sapere come comportarmi,


sul piano pratico, per le registrazioni. A partire dal 2019, ci saranno documenti elettronici e documenti cartacei (ad esempio, spese non documentate da fattura); mi sembra di aver capito che le fatture elettroniche non dovranno essere registrate né protocollate. Se ciò è vero come si dovranno registrare gli altri documenti? Ma poi la stampa dei registri obbligatoria come avverrà?

M.R.

*Risponde Fabrizio G. Poggiani*

*Premesso che i documenti «fuori campo» dall'applicazione dell'Iva non sono da registrare nei registri Iva, l'Agenzia delle entrate, proprio in risposta a uno specifico quesito posto nell'ambito del forum ha risposto testualmente: «In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali / sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 - sia analogiche. Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39».*

*Inoltre, l'articolo 13, del dl 119/2018, ha introdotto una semplificazione per la registrazione degli acquisti intervenendo sull'articolo 25 del dpr 633/1972 che, nella nuova versione, non prevede più l'obbligo di numerare in*



ordine progressivo le fatture e le bolle doganali riferibili agli acquisti, né l'obbligo di indicare nel registro il numero progressivo attribuito (il noto «numero di protocollo»). La detta modifica è una conseguenza dell'introduzione della fattura elettronica, posto che il «numero di protocollo» sarà, di fatto, attribuito dal Servizio di interscambio (Sdi) in fase automatica.

L'articolo 11 del dl 87/2018 ha disposto l'esonero dall'obbligo di registrazione delle fatture sui registri di cui agli artt. 23 e 25 del dpr 633/72 per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture ex articolo 1, comma 3 del dlgs 127/2015. Tuttavia, l'individuazione dell'ambito soggettivo di tale disposizione è tutt'altro che agevole, posto che l'articolo 1, comma 3, citato non prevede più la comunicazione (in via opzionale) dei dati delle fatture, bensì l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

In effetti, gli articoli 12 e 13 del dl 119/2018 modificano i termini di registrazione previsti dagli articoli 23 e 25 del dpr 633/72, chiarendo «implicitamente» che l'obbligo di annotazione sui registri Iva permane.

A norma dell'articolo 4 del dlgs 127/2015, come modificato dall'articolo 17 del dl 119/2018, l'obbligo verrà meno, a partire dall'1/01/2020, soltanto per gli esercenti arti e professioni e le imprese minori destinatari del programma di assistenza dell'Agenzia delle entrate, ad eccezione dei contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo delle registrazioni Iva.

#### Contabilità separate

Come si dovrà comportare una ditta che tiene contabilità ordinaria distinta per l'attività professionale e di

impresa se utilizzerà gli strumenti messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate? Come potrà avvenire la fatturazione elettronica distinta per le due attività e la distinta ricezione delle fatture di acquisto?

**M.L.R.**

Non sono ancora riuscito a capire come farà il sistema (SdI) a gestire/tracciare le contabilità separate ai fini Iva.

**M.N.M.**

Un contribuente ha una singola partita Iva (ovviamente) ma diverse attività le quali hanno una contabilità separata e una fatturazione con numerazioni separate (per esempio, diversi punti vendita). Come è possibile ricevere separatamente le fatture passive di ogni attività ed evitare che finiscano nello stesso «calderone» rendendone impossibile la separazione per ogni attività?

**F.R.**

Risponde Fabrizio G. Pogiani

Si premette, innanzitutto, che l'articolo 36, del Dpr 633/1972 stabilisce, quale principio generale, quello dell'unitarietà di tutte le operazioni effettuate ai fini dell'applicazione dell'imposta nell'ipotesi in cui un soggetto passivo Iva eserciti, congiuntamente, diverse attività. Con tale locuzione si intende che uno solo è il numero di partita Iva che identifica il soggetto per tutte le attività esercitate, con la conseguenza che lo stesso deve tenere una sola contabilità ai fini Iva e determinare un unico volume d'affari e che unitari sono gli adempimenti di liquidazione, versamento e dichiarazione.

Le disposizioni indicate, però, disciplinano inoltre

alcuni casi in cui tale principio di unitarietà viene meno, per obbligo o per opzione e, in particolare, i commi 2 e 4 prevedono l'obbligo di separazione delle attività nel caso di: 1) contemporaneo esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo. In tal caso è necessario separare le operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività professionale da quelle relative all'attività imprenditoriale, restando separati anche i rispettivi volumi d'affari; 2) contemporaneo esercizio di una qualunque attività con un'altra attività, per la quale il criterio di determinazione dell'Iva presenta modalità del tutto specifiche e particolari, tali da non poter essere trattate in modo unitario, come nel caso della vendita al dettaglio con ventilazione dei corrispettivi, dell'esercizio di attività agricole, di spettacoli e giochi e di agenzia di viaggi.

Sul punto l'Agenzia delle entrate non si è chiaramente ancora espressa se non per la presenza di fatture diverse (analogiche ed elettroniche per lo stesso cliente) con un datato documento di prassi (risoluzione n. 267/E/2007).

Si ritiene, pertanto, che per il ciclo attivo la distinzione possa avvenire in base al diverso regime Iva indicato (selezionabile) in emissione della fattura elettronica, mentre per il ciclo passivo non vi sono indicazioni ma evidentemente sarà cura del ricevente imputarli ai sezionali, poiché il Servizio di interscambio (Sdi) non gestisce la detta operatività, come avviene attualmente con il cartaceo.

**8-continua. Le precedenti puntate sono state pubblicate il 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 27/11/2018**

*Commercialisti in protesta per il nuovo adempimento dopo lo stop del Garante privacy*

# E-fattura, la pazienza è finita

## L'Anc pronta a presentare ricorso in ambito europeo

**L'Associazione nazionale commercialisti è pronta a lanciare una vera e propria azione di protesta chiedendo a tutti i commercialisti italiani di non usare il canale telematico per le deleghe massive per la fattura elettronica dei propri clienti, ma di procedere invece con la presentazione cartacea delle stesse presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate**

**Il legislatore in ambito fiscale non esiste più, è tutto delegato all'Agenzia delle entrate, il fisco è sempre più sottovalutato e i provvedimenti allo stesso inerenti sono scritti con superficialità, a scapito non soltanto nostro, ma soprattutto del cittadino**

**P**er l'Associazione nazionale commercialisti la misura è colma. La bocciatura da parte del Garante della privacy della fatturazione elettronica e la successiva decisione dell'esecutivo di procedere comunque, basata unicamente su evidenti ragioni di gettito erariale, rappresentano soltanto l'ultimo tassello di una escalation alla quale l'associazione guidata da Marco Cuchel intende replicare con iniziative forti.

Nel corso dei lavori dell'ultimo convegno nazionale «Obiettivo Futuro» tenutosi lo scorso 23 novembre a Pisa, è emerso infatti il forte disagio che attraversa la categoria dei commercialisti, sottoposta ad attacchi continui provenienti da più fronti.

Il tema più caldo è ovviamente quello dell'imminente debutto della fatturazione elettronica obbligatoria anche per le transazioni fra privati (B2B e B2C).

Se non verranno fornite adeguate garanzie alle imprese e ai cittadini circa la protezione dei dati contenuti nelle fatture, Anc si farà promotrice dell'organizzazione di una grande manifestazione di piazza che veda coinvolti non soltanto i liberi professionisti, ma anche le imprese loro clienti, «vittime» delle evidenti storture della fatturazione elettronica.

Nel frattempo l'As-

sociazione nazionale commercialisti è pronta a lanciare una vera e propria azione di protesta chiedendo a tutti i commercialisti italiani di non usare il canale telematico per le deleghe massive per la fattura elettronica dei propri clienti, ma di procedere invece con la presentazione cartacea delle stesse presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate.

Se tali azioni verranno opportunamente concertate a livello locale si potrebbe anche pensare, spiega il presidente Marco Cuchel, di procedere alla presentazione cartacea di tutte le deleghe in uno stesso giorno, costringendo gli uffici territoriali a protocollarle ed evaderle manualmente. Si tratterebbe di una protesta finalizzata ad evidenziare le difficoltà e le assurdità connesse alla procedura di richiesta delle deleghe massive telematiche, previste dal provvedimento direttoriale del 5 novembre scorso.

Ma non è tutto. In assenza di un segnale chiaro da parte del legislatore in relazione alle numerose criticità presenti nella fatturazione elettronica, l'Anc, al fine di tutelare le imprese e i clienti assistiti dai propri iscritti, è intenzionata a promuovere altre due distinte linee di azione.

La prima di queste riguarda la possibilità di presentare un

ricorso in ambito Europeo per denunciare i problemi e i rischi privacy che la fattura elettronica obbligatoria tra privati rischia di provocare se non opportunamente corretta. Oltre alle autorità sovranazionali Anc sta valutando anche la possibilità di ricorrere ad altre iniziative giudiziarie in ambito italiano, quali ad esempio, il ricorso di urgenza alla magistratura ordinaria, per denunciare le violazioni connesse alla fatturazione elettronica ed evitare danni gravi e irreparabili.

La seconda riguarda invece la possibilità di una Class Action promossa dai professionisti e dalle imprese per denunciare i possibili danni che la violazione della privacy evidenziata dal Garante può aver già provocato per i milioni di fatture elettroniche che sono già transitate tramite lo Sdi, in via meramente facoltativa o obbligatoria come quelle emesse nei confronti della Pa, in questi ultimi mesi (si tratta di milioni di documenti).

Il disagio della categoria si è evidenziato ulteriormente nel corso dei lavori del XV Convegno nazionale dell'associazione guidata da Marco Cuchel poiché come lo stesso ha avuto modo di affermare, «...questo paese vive del "male della maggioranza", nei nostri incontri l'opposi-



zione è sempre presente, la maggioranza mai, chiunque sia al governo. Noi ci rivolgiamo a tutto l'arco costituzionale, vogliamo parlare con tutti, eppure la musica è sempre la stessa. Il legislatore in ambito fiscale non esiste più, è tutto delegato all'Agenzia delle entrate, il fisco è sempre più sottovalutato e i provvedimenti allo stesso inerenti sono scritti con superficialità, a scapito non soltanto nostro, ma soprattutto del cittadino, ad esempio forfettizzare la base imponibile equivale ad incoraggiare l'evasione».

Nelle varie tavole rotonde che si sono succedute nell'arco dell'intera giornata del XV convegno nazionale dell'Anc sono infatti emerse tutta una serie di disagi e carenze, sia normative che strutturali, che riguardano i molteplici ambiti nei quali la professione del commercialista si esplica.

Si pensi alla giustizia tributaria, tema della terza tavola rotonda del convegno nazionale di Pisa. Dal 1° luglio 2019 è previsto l'avvio generalizzato del nuovo processo tributario telematico eppure le carenze e le incertezze sono ancora molteplici.

Alcuni di questi problemi sul tappeto sono stati evidenziati da Francesco Lucifora, membro del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il quale durante il suo intervento ha rappre-

sentato condizioni di criticità dove la privacy sui dati sensibili non è garantita e non esiste una piattaforma elettronica uniforme per tutti i processi tributari. Dal consigliere Lucifora è stato evidenziato come la realtà dei fatti sia purtroppo ben diversa da quella delineata dal Mef dove pensano che il nuovo processo tributario telematico sia già in massima efficienza. Sulle enormi problematiche che rischiano di affossare la giustizia tributaria hanno avuto modo di dire la loro anche Mario Cicala, già presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, ed Ennio Sepe, attuale presidente dell'Associazione magistrati tributari. Secondo quest'ultimo i mali che attraversano la giustizia tributaria sono ancora più gravi se si pensa che è di 53 miliardi di euro il valore delle cause tributarie ad oggi pendenti in Italia. Il legislatore sembra non comprendere la portata e l'importanza della giustizia tributaria, sottovalutandola, ad esempio, rispetto alla giustizia civile. Eppure, nel concludere il suo intervento, il presidente Sepe ha voluto far presente che senza una giustizia tributaria efficiente lo Stato non ha liquidità.

Ma l'avvio del processo tributario telematico nasconde non solo criticità e problemi di natura tecnica ma anche, purtroppo, insidie e rischi per i contribuenti e i loro difensori. Incomprensibilmente il legislatore ha scelto di adottare metodologie che invece di semplificare il

processo tributario finiranno per renderlo ancora più complicato, ciò hanno evidenziato nel corso dei loro interventi gli avvocati Maurizio Reale e Daniela Dondi.

Nel corso dell'ultima tavola rotonda del convegno dedicata alla manovra finanziaria in corso di approvazione è stata l'Agenzia delle entrate ad essere al centro del dibattito, con interventi anche critici da parte di alcuni dei relatori. L'On. Galeazzo Bignami, componente Commissione finanze della Camera, è stato molto chiaro nel sostenere l'opportunità di togliere il potere di legiferare all'Agenzia delle Entrate altrimenti, come sta accadendo in tema di fatturazione elettronica, il rischio che il Paese corre non è quello di veder diminuire l'evasione fiscale ma semmai di vederla aumentare a causa dell'eccessivo peso della burocrazia che finisce per soffocare le imprese e i professionisti.

Anche l'On. Stefano Fassina, segretario della Commissione bilancio della Camera, ha evidenziato i rischi e le problematiche connesse all'avvento della fattura-

zione elettronica.

L'auspicio, ha evidenziato Fassina, è che nel corso dei lavori parlamentari connessi alla legge di bilancio sia possibile ridurre, se non eliminare del tutto, le criticità e le problematiche derivanti dall'avvento dell'obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

**Marco Cuchel**

# Ma banche ed editori fiutano l'affare

## I programmi per la gestione del sistema possono costare oltre 2.000 euro all'anno Assosoftware denuncia i commercialisti: «Ci danneggiano con offerte low cost»

di **GIORGIA PACIONE DI BELLO**

■ Si moltiplicano i problemi legati alla fattura elettronica. L'ultimo, in ordine cronologico, ha contrapposto il software realizzato dall'Ordine nazionale dei dottori commercialisti ad Assosoftware, l'associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale.

### IL GARANTE

Assosoftware ha depositato nei giorni scorsi due segnalazioni al Garante della concorrenza e del mercato sull'iniziativa del Consiglio nazionale dei commercialisti e dell'Ente nazionale di previdenza per i consulenti del lavoro, che intendono fornire direttamente software gestionali a prezzi bassi o in alcuni casi gratis.

«Così facendo», sostiene Assosoftware, «violano le regole della concorrenza, come l'Antitrust ha già chiaramente valutato in un caso simile in cui ha reso un chiarissimo parere alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense».

Durante la puntata del 24 ottobre de *I conti della belva* su Radio 24, **Carlo Piana**, avvocato di Assosoftware, ha sostenuto: «L'Ordine ha indetto una gara sottotraccia (anche se successivamente Assosoftware ha diffuso un comunicato in cui non mette in dubbio la correttezza formale della gara, ndr) per fornire il servizio ai commercialisti, sotto l'idea che le industrie di software non erano in grado di fornirlo». Inoltre **Bonfiglio Mariotti**, presidente di Assosoftware, ha anche sottolineato come più volte le case di software siano state accusate di essere interessate «alla raccolta di dati personali».

Che le case di software si siano precipitate a creare sistemi per gestire la fattura elettronica è indubbio, così come non si può negare che alcune siano arrivate a chie-

dere per un pacchetto di emissione di e-fatture e di conservazione anche più di 2.000 euro più Iva all'anno. Se si dà uno sguardo rapido su Internet si possono trovare offerte per tutte le tasche, anche da parte di soggetti che fino a ora non si erano avvicinati al mondo software, come le case editrici e le banche.

L'Ordine nazionale dei commercialisti ha dunque deciso di offrire un suo software, dato che fin dal principio era contrario all'entrata in vigore della fattura elettronica a gennaio 2019, e questo perché il sistema Paese non sarebbe ancora pronto ad accogliere completamente questa innovazione. Il software è stato pensato a un costo agevolato visto che ci sono molti piccoli studi di professionisti che non possono permettersi di spendere migliaia di euro.

È da sottolineare che il software dell'Ordine è arrivato a fine novembre, mentre molti programmi erano già pronti prima dell'estate. E questo ha consentito alle case di software di avere un enorme vantaggio competitivo, dato che molte realtà hanno acquistato i pacchetti con largo anticipo. Il software dell'Ordine può dunque essere considerato un'alternativa che entra in questo mercato sconfinato. E che fa compagnia ai prodotti offerti dalle banche o dalle case editrici.

### IL POSIZIONAMENTO

L'unica differenza è il posizionamento a livello di mercato. Il prodotto dei commercialisti potrebbe andare a rosicchiare la quota di mercato di tutte quelle case software che hanno puntato su un costo ridotto. Il software delle banche, puntando a una fascia di pubblico più alta, andrà a fare concorrenza ai prodotti più sofisticati. Eppure in questi casi non si sono fatte polemiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I RISCHI SONO TROPPO ALTI

### Non batte l'evasione, viola la privacy La fattura elettronica deve slittare

di GIUSEPPE LITURRI

■ La fatturazione elettronica obbligatoria sta per partire. Di certo c'è il caos

che può portare, e il danno potenziale ai dati delle aziende medie e piccole. Due idee per rimediare.

a pagina 9

## ► LE SFIDE DEL GOVERNO

# Fattura elettronica: idee per slittarla Non elimina il nero e viola la privacy

La riforma, che parte a gennaio, scalfisce solo in minima parte l'evasione: irrealistico il recupero di 2 miliardi. Al contrario, vengono messi a rischio i dati sensibili. Meglio rimandare tutto per fare le correzioni necessarie

*Il nodo sicurezza:  
appena hackerati  
gli indirizzi Pec  
di tribunali e ministeri*

*Anche il servizio  
bilancio del Senato  
ha espresso  
i suoi dubbi sul gettito*

di GIUSEPPE LITURRI

■ Quando le vedette avvistarono l'iceberg, il primo ufficiale ordinò di virare immediatamente a sinistra e l'indietro tutta alla sala macchine. Ma l'iceberg era a soli 500 metri dal Titanic e l'abbrivio della nave rese l'impatto inevitabile, con le conseguenze che tutti conosciamo.

Oggi, a poche settimane dall'avvio della fattura elettronica, la similitudine appare appropriata. Infatti, si sta marciando verso un naufragio e, qualsiasi cosa accada, da qui al 2 gennaio si potranno solo forse attenuare i danni.

Un numero inestimabile di giornate di commercialisti, addetti all'amministrazione delle imprese ed esperti di sistemi informativi e legali è stato consumato in questi ultimi mesi per risolvere i problemi applicativi e le complesse modifiche apportate ai sistemi informativi gestionali in tutti gli studi e aziende.

Le maggiori società fornitrici di software hanno eseguito ingenti investimenti per offrire servizi al mercato, confezionando un'offerta che non si può rifiutare. Infatti le esigenze di controllo, conservazione dei dati, ge-

stione dei flussi di informazioni da a verso il Sistema di interscambio (Sdi) rendono, di fatto, quasi obbligatorio l'intervento di questi fornitori privati. È normale che lo Stato offra un'infrastruttura tecnologica così modesta e insufficiente per una efficiente gestione della fattura, al punto da rendere di fatto obbligatorio rivolgersi a fornitori privati, con relativi problemi di privacy? Ma i costi sono il meno. Il più è costituito dall'enorme sacrificio imposto agli operatori economici. A essi viene richiesto di immettere sulla rete i dettagli delle proprie transazioni; non bastano più i dati riepilogativi della fattura trasmessi con lo spesometro (ora trimestrale), è necessario tutto il documento.

E su questo è intervenuto pesantemente il Garante della privacy, che, con il suo avvertimento del 16 novembre, ha posto una pesante ipoteca sul futuro della fattura. Nel metodo, ha osservato che non è stato preventivamente consultato. Nel merito, ha evidenziato, tra l'altro, che un'enorme massa di dati sensibili relativi a prezzi, politiche commerciali, informazioni sui prodotti e servizi aziendali e preferenze di consumo viag-

gerà lungo la rete, senza che siano state previste le misure minime di garanzia a tutela dei contribuenti.

Mancano risposte plausibili a due fondamentali domande. La prima: quale beneficio pubblico riesce a giustificare adeguatamente l'enorme sacrificio privato costituito dall'affidare alla rete, pur con tutte le protezioni del caso, i dati sensibili relative a «natura, qualità, e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione»? La seconda: vogliamo forse credere che 2 miliardi di euro di gettito possano giustificare tale sacrificio? Questa domanda lascia aperto il campo ai peggiori sospetti.

La posta in gioco non è il gettito, ma i dati. Oggi, e ancora di più in futuro, questi sono considerati un valore in sé. E la disponibilità dei dati di milioni di soggetti Iva ita-



liani non volete che costituisca un potente incentivo a un uso illecito degli stessi? È di qualche giorno fa la notizia di 500.000 indirizzi Pec di tribunali e ministeri violati da hacker. Si stanno mettendo a rischio i dati sensibili delle imprese italiane.

Inoltre la fattura, oltre a essere essenziale per l'Iva, è un documento rilevante anche per i pagamenti (si pensi a quelli dei prodotti agricoli da parte della grande distribuzione). Esiste il rischio di ritardare i versamenti a causa di blocchi o problemi dello Sdi.

La efattura dovrebbe incidere sulla cosiddetta evasione senza consenso, quella in cui il venditore decide unilateralmente di non dichiarare o non versare l'Iva comunque fatturata. Tale evasione si stima essere pari a circa 13 miliardi di euro su circa 35 di gap Iva. È quindi chiaro che la gran parte dell'evasione Iva non risulta incisa da questo strumento, a meno che non si pensi di ricavare gettito dal nero elettronico.

Sull'evasione senza con-

senso sono efficacemente intervenuti dal 2017 sia lo spesometro trimestrale sia l'obbligo di comunicazione della liquidazione periodica Iva con importanti previsioni di gettito (circa 9 miliardi in tre anni). Perché non si verifica l'efficacia di questo strumento, prima di introdurne un altro molto costoso? Già nel novembre 2017, il servizio bilancio del Senato descriveva l'aleatorietà del gettito previsto, e i dubbi relativi all'effettività dell'incentivo all'adempimento come fonte di gettito sono sempre più forti. Autorevoli commentatori hanno addirittura parlato di abbassamento della soglia di convenienza a evadere. Qualcuno può spiegare ai contribuenti italiani come sia possibile ottenere un gettito aggiuntivo di 2 miliardi, (anche rispetto ai 9 già previsti dallo spesometro) per il solo fatto di anticipare di 90 giorni la trasmissione delle medesime informazioni, al costo aggiuntivo di rischiare di mettere in piazza dati sensibili

di grande valore?

Ormai la velocità di avvicinamento è troppo alta e l'iceberg è troppo vicino per pensare di evitarlo. Tuttavia si può e si deve pensare a delle soluzioni che minimizzino i danni. Una *pars construens* è necessaria. Si potrebbe ipotizzare:

❶ una sospensione dell'entrata in vigore della efattura e messa a punto nel primo semestre 2019 di uno spesometro mensile; in tal modo, si salverebbero almeno parzialmente gli investimenti tecnologici già eseguiti e si migliorerebbe la tempestività dell'attività di contrasto all'evasione rispetto all'attuale cadenza trimestrale.

❷ Nel 2019, definire un progetto di digitalizzazione della fattura nelle operazioni B2B da far partire nel 2020.

Non bisogna dimenticare che l'eccesso di sicurezza dell'equipaggio e l'elevata velocità di avvicinamento del Titanic all'iceberg furono tra le cause principali del disastro. E la virata tardiva non bastò.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

## MECCANISMO COMPLESSO

● **8,2 milioni** le partite Iva in Italia

● **2 miliardi di euro** le entrate aggiuntive previste ogni anno

### Lo schema del flusso di generazione della fattura elettronica



## Soltanto così si può rilanciare la crescita

# Il governo sposti tutti i soldi sulla Flat tax

**RAFFAELE BONANNI**

■ Dalle mie parti, un vecchio adagio dice, “quando la neve si squaglia, si vedono i buchi”. Un’immagine che rappresenta lo scenario economico-politico di questi giorni. Il senso dell’incontro avvenuto tra il Presidente della Commissione Jean Claude Juncker ed il Presidente del Consiglio Conte, ben descrive la situazione in cui ci troviamo, per una possibile trattativa per smussare una manovra finanziaria, che per ora è solo pro-ciclica. Ormai siamo al dunque delle cose, con il Pil in prospettiva stimato dalle agenzie di rating internazionali tre misure in meno di quelle dichiarate dal Governo, e dalla classificazione dei titoli italiani appena un gradino più in alto di quelli “spazzatura”. Ancora non è chiaro che decisioni vorranno prendere i “diarchi”, ma non credo che avranno molti spazi di manovra per tenere in vita le originarie promesse fatte agli elettori. La situazione è pesante con circa 85 miliardi delle famiglie bruciate, a causa del calo dei titoli di stato nel corso dell’ultimo semestre, che determina anche un aumento del costo dei mutui a tassi variabili.

Il paradosso è che reddito di cittadinanza e revisione della “Fornero” hanno spaventato così tanto i mercati che il costo complessivo delle due misure, per la sfiducia provocata nei mercati, costerebbero almeno 5 volte in più. Per giustificare la propria linea, il Governo ha più volte sottolineato i benefici

che deriverebbero per il mercato interno dalla disponibilità di denaro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, e dalle opportunità di nuovi posti di lavoro per l’accelerazione dei pensionamenti che richiederebbe immediati rimpiazzi nelle aziende. Ma sono pie illusioni: un conto è distribuire redditi provenienti dalla crescita della ricchezza, altra cosa se tutta l’operazione è fatta a debito. Quanto alle nuove assunzioni, anch’essa è infondata. Quando le aziende perdono una professionalità affidabile, hanno bisogno di sostituirla nel medio lungo periodo, pena la perdita di capacità di risposta efficiente alle commesse, in quanto non è facile ottenere in poco tempo nuove abilitazioni professionali.

Se il Governo volesse davvero rafforzare la domanda interna e avere più occupati, dovrebbe desistere dagli attuali propositi ed invece lanciare la riduzione fiscale per persone fisiche ed imprese. Per stare agli argomenti dei governanti, anche la flat tax è nel contratto di governo. Anzi, sarebbe l’unica decisione opportuna, che avrebbe forza anticiclica. Un consiglio spassionato è il caso di dare alle persone più avvedute presenti nel governo; non guardate solo i sondaggi per capire l’umore degli elettori, guardate anche gli indicatori economici. Se dovesse continuare così come stanno andando, saranno proprio i guai economici a farvi regredire rapidamente nel favore popolare, come è accaduto a chi vi ha preceduti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Il dossier**  
**Tasse sui rifiuti**  
**record a Salerno**

**Marco Esposito**

**I**n Campania la tassa rifiuti più alta d'Italia e Salerno è la città più cara. *A pag. 6*

**Il report di Cittadinanzattiva**

**Rifiuti, in Campania la Tari più cara**

► Si pagano 422 euro a famiglia contro i 302 di media ► Tra le città più costose d'Italia Cagliari, Salerno  
Il top è a Trapani: 571. La tariffa minore a Belluno: 153 Trani e Benevento. Napoli a 446 euro, in lieve calo

**PESANO L'INSUFFICIENTE  
CONTRASTO  
ALL'EVASIONE  
E LA CARENZA  
DI IMPIANTI  
DI COMPOSTAGGIO**

**CITTÀ CAMPANE  
AL PALO PER  
POLITICHE IN FAVORE  
DEL RIUSO  
E PER LA DISTRIBUZIONE  
DI PANNOLINI LAVABILI**

**IL RAPPORTO**

**Marco Esposito**

La Campania inanella l'ennesimo dato negativo sul tema rifiuti. La regione è la più cara d'Italia considerando la media dei prezzi dei cinque capoluoghi, con 422 euro nel 2018 contro i 302 euro della media nazionale. Al secondo posto c'è la Sicilia con 399 euro mentre i prezzi medi più bassi sono in Trentino Alto Adige: 188 euro.

A fare i conti - considerando una famiglia tipo di tre persone e una casa di proprietà di 100 metri quadrati - è l'osservatorio di Cittadinanzattiva. I dati del 2018 non si discostano molto da quelli del 2017 anche se in qualche caso ci sono stati aumenti a due cifre. Spicca il caso della città di Trapani, che con un rincaro del 49,1% è diventata il comune più caro d'Italia con una tariffa tipo di 571 euro. Rincarare molto forti anche a Lecce (più 24%) e a Teramo (più 19,4%). Nel 2018 si registra una novità interessante, di cui non è ancora possibile valutare gli effetti: tre comuni capoluogo - Biella, Potenza e Treviso - sono passati alla cosiddetta «tariffa puntuale», cioè a un sistema di calcolo che si basa sul quantitativo di rifiuti prodotto e che premia i

comportamenti virtuosi dei cittadini, spingendoli a conferire correttamente i materiali riciclabili e a ridurre al minimo i non riciclabili.

In attesa che la tariffa puntuale si diffonda, non resta che registrare l'evidenza delle città con i listini più costosi tutte nel Mezzogiorno. Dietro Trapani, infatti, si sono Cagliari e Salerno. Segue la pugliese Trani, poi ancora la Campania con Benevento, quindi Reggio Calabria e Napoli, seguite dalle siciliane Siracusa, Catania e Ragusa, decima in Italia a 427 euro. Caserta non è molto dietro (403 euro, ma in calo del 4% dai 420 del 2017) mentre Avellino è poco sopra la media nazionale con 331 euro, dato che diventa meno positivo a causa del trend di crescita, con un aumento del 10,8% rispetto all'anno precedente. Napoli con 446 euro è a metà classifica tra le cinque campane, con un listino in lievissimo ribasso rispetto ai 448 euro del 2017.

La tariffa dei rifiuti, come è noto, deve coprire integralmente il costo del servizio e quindi i prezzi più cari al Sud si spiegano sia con l'insufficiente contrasto all'evasione sia con una gestione del ciclo non ottimale, in particolare per la mancanza di impianti di compostaggio. La raccolta differenziata sta facendo passi avanti, tuttavia non si riesce a va-

lorizzare al meglio i prodotti recuperati per cui si assiste al paradosso che le due città campane con la migliore differenziata e cioè Salerno (60,6%) e Benevento (64%) sono anche le più care per i cittadini, mentre la più economica, appunto Avellino, è quella che fa peggio come differenziata con il 30,9%. Non sempre però una bassa raccolta differenziata equivale a risparmiare, visto che Napoli è ancora al 34,5% di differenziata eppure la tariffa è la settima più cara in Italia. Da tale punto di vista, il dato più clamoroso è a Siracusa, dove la tariffa è equivalente a quella di Napoli (442 euro) e la raccolta differenziata è appena al 2,8%, il peggiore score d'Italia.

**I VIRTUOSI**

Se si va a caccia dei virtuosi, la tariffa più conveniente d'Italia è quella di Belluno, con appena 153 euro per la famiglia tipo considerata da Cittadinanzattiva. A



Belluno il 100% degli abitanti è servito dal porta a porta e la differenziata è al 78,2%, ma la cittadina veneta ha lavorato soprattutto per ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti, con un valore nel 2017 pari a 397 chili per abitante, un valore tra i migliori d'Italia, insieme a Isernia (dove in effetti si pagano appena 185 euro) e Cosenza (242 euro).

Cittadinanzattiva rielabora anche i dati sulle motivazioni che potrebbero spingere le famiglie a differenziare maggiormente i rifiuti. I residenti nei capoluoghi della Campania, in linea con gli altri italiani, vorrebbero soprattutto maggiori informazioni su come separare i rifiuti e chiedono centri di raccolta migliori e più numerosi per i rifiuti riciclabili e compostabili. Sarebbero gradite detrazioni per chi effettua regolarmente la differenziata e si sente la necessità - in Campania più che altrove - di maggiori garanzie sul fatto che i rifiuti raccolti separatamente siano davvero recuperati o riciclati. Cittadinanzattiva segnala infine l'assenza, in tutti i capoluoghi della Campania, della distribuzione di sacchetti per le deiezioni canine, di centri e punti di scambio per il riuso, di centri di riparazione e preparazione al riutilizzo, di accordi con la rete commerciale e della distribuzione o agevolazione all'acquisto di pannolini lavabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il costo della Tari nei comuni capoluogo

	2018	2017	Variazione	Raccolta differenziata (2017)
Trapani	571	383	+49,09%	14,20%
Cagliari	514	549	-6,38%	28,50%
Salerno	468	468	0,00%	60,60%
Trani	461	496	-7,06%	n.d.
Benevento	460	453	+1,55%	64,00%
Reggio C.	456	459	-0,65%	35,50%
Napoli	446	448	-0,45%	34,50%
Siracusa	442	486	-9,05%	2,80%
Catania	435	435	0,00%	9,30%
Ragusa	427	437	-2,29%	18,20%
<b>Media Italia</b>	<b>302</b>	<b>301</b>	<b>+0,33%</b>	<b>52,50%</b>
Cremona	195	195	0,00%	73,90%
Trento	195	195	0,00%	82,10%
Verona	193	193	0,00%	50,70%
Isernia	185	202	-8,42%	56,90%
Pordenone	183	183	0,00%	84,70%
Bolzano	182	199	-8,54%	66,50%
Brescia	182	185	-1,62%	66,90%
Vibo Valentia	181	173	+4,62%	12,80%
Udine	160	160	0,00%	67,40%
Belluno	153	149	+2,68%	78,20%

Fonte: Cittadinanzattiva, rilevazione prezzi per famiglia di 3 persone in casa di proprietà di 100 mq

centimetri

# Fisco, sanatorie e accesso ai conti

►Oggi l'ok al decreto fiscale: salta il condono Imu, più poteri alla Gdf su ipoteche e sequestri Manovra, la Ue apre: ma serve chiarezza. Salvini: tutto per evitare la multa. I 5Stelle resistono

ROMA Via libera in Commissione alla sanatoria, accesso ai conti correnti per la Guardia di finanza. Oggi l'ok al decreto fiscale: salta il condono Imu, più poteri alle Fiamme gialle su ipoteche e sequestri. Intanto la Ue apre sulla manovra ma sottolinea: «Ser-

ve chiarezza». Salvini: tutto per evitare la procedura di infrazione e la multa. Ma Di Maio resiste: il Reddito parte. Il commissario Moscovici: «Serve un'evoluzione». Il Quirinale al governo: fate presto.

**Bassi, Cifoni, Conti e Pollio Salimbeni alle pag. 2, 3 e 5**

## La pace fiscale Ipoteche più facili e poteri alla Gdf Imu, no al condono

►Sanatoria, via libera in Commissione. Cartelle rottamate in 5 anni. Accesso ai conti correnti per le Fiamme gialle

**NIENTE SALDO E STRALCIO  
COME VOLEVA LA LEGA  
AUMENTANO GLI SCONTI  
PER CHI CHIUDE  
I CONTENZIOSI APERTI  
CON LE ENTRATE**

### IL FOCUS

ROMA Il primo giro in Parlamento si è praticamente concluso. Il decreto fiscale è stato approvato in Commissione in Senato. Oggi l'aula terminerà il lavoro. Rispetto alle premesse della vigilia, si notano più le cose che non sono entrate che quelle inserite nel testo uscito da Palazzo Madama. Non c'è il «saldo e stralcio» a cui puntava la Lega. Senza il condono "tombale", ha spiegato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, il provvedimento diventa «una

vera pace fiscale». Non entra nemmeno l'allargamento della sanatoria a Imu e Tasi, sulla quale c'erano i dubbi della Ragioneria generale. Dalla "pace fiscale", invece, escono, a sorpresa, rafforzati i poteri della Guardia di Finanza.

### LA PROCEDURA

A cominciare da una procedura accelerata per il pignoramento e il sequestro dei beni dei presunti evasori. Le manette a immobili e imprese potranno essere chieste direttamente dal Comandante provinciale delle Fiamme Gialle quando c'è il sospetto che il debitore possa provare a nascondere i beni al Fisco. Fino ad oggi questo compito spettava soltanto all'Agenzia delle Entrate. Adesso, invece, la Guardia di Finanza potrà avviare la procedura chiedendo il parere ai colleghi dell'Agenzia, i quali avranno 20 giorni di tem-

po per rispondere altrimenti varrà il principio del silenzio-assenso. Una inversione di rotta per partiti come il Movimento Cinque Stelle e la Lega Nord che contro ipoteche e pignoramenti fatti da Equitalia avevano costruito parte del loro consenso elettorale. Non solo. La Guardia di Finanza potrà accedere anche all'anagrafe dei conti correnti, la banca dati sulla quale sono presenti tutti i movimenti dei conti, delle carte di credito, di quelle postali, le polizze assicu-



rative e qualsiasi altro movimento finanziario degli italiani.

## LE INFORMAZIONI

Una mole di informazioni il cui accesso, fino ad oggi, è stato limitato da una severa normativa voluta dal garante della privacy e che poco è servita alla lotta all'evasione visto che, come certificato dalla Corte dei Conti, il gettito recuperato grazie all'incrocio dei dati è stato pari a zero. Ed ancora. L'Agenzia delle Entrate, oggi guidata da un generale della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore, dovrà fornire alle Fiamme Gialle le elaborazioni effettuate in base ai dati presenti nell'Anagrafe dei conti di analisi del rischio di evasione fiscale. Anche le informazioni ricevute dagli Stati esteri sui

movimenti finanziari dei cittadini italiani dovranno essere condivisi con la Finanza.

Nel passaggio in aula, in extremis, arriva la moratoria fino al 30 settembre sulle multe per la fatturazione elettronica. Sono stati anche aumentati gli sconti per chi è in lite con il Fisco e vuole chiudere la partita. Lo sconto per chi ha vinto in primo grado passa dal 50% al 60% della somma dovuta (basterà quindi pagare il 40%, senza interessi e sanzioni). Per chi ha vinto in secondo grado dopo aver perso nel primo grado di giudizio lo sconto sale dall'80% all'85% e, di conseguenza, sarà sufficiente versare il 15% dell'importo chiesto dall'erario. Fino ad arrivare al versamento del 5% della somma per chiudere il contenzioso


in Cassazione.

Il governo, poi, con un altro emendamento, è intervenuto anche sul Terzo Settore. Le somme raccolte dalle banche con i nuovi «titoli di solidarietà», introdotti con la riforma del Terzo Settore, se non destinati a favore di questi enti «entro 12 mesi» dal collocamento dovranno essere «utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani». Inoltre è stata rivista la norma sulle detrazioni fiscali a chi effettua erogazioni liberali alle Onlus. Lo sconto fiscale del 30% sarà applicato soltanto alle erogazioni in natura e non a quelle in denaro.

**Andrea Bassi  
Luca Cifoni**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le rottamazioni





## Rottamazione Versamento anche in 18 rate

**N**el testo del decreto modificato al Senato è confermato l'impianto della "rottamazione ter" che permette di saldare - risparmiando su sanzioni e interessi di mora - le cartelle affidate agli agenti della riscossione tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Sono però cambiate, diventando ancora più vantaggiose, le modalità del pagamento che potrà avvenire in un massimo di diciotto rate (invece di dieci). La prima e la seconda, ciascuna di importo pari ad almeno il 10 % del totale, dovranno essere versate rispettivamente entro il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le successive a partire dal 2020 avranno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. La definizione viene meno in caso di mancato pagamento delle rate, con tolleranza di cinque giorni.



## Mini-cartelle Cancellazione fino a 1.000 euro

**P**er un particolare sottoinsieme delle cartelle, quelle di importo non superiore a 1.000 euro affidate agli agenti della riscossione nel periodo che va dal 2000 al 2010, il contribuente avrà un beneficio ben maggiore potendo ottenere in modo automatico la loro completa cancellazione, anche nel caso sia già stata presentata domanda di rottamazione. L'annullamento viene effettuato alla data del 31 dicembre 2018. Si tratta in pratica di vecchi importi per i quali lo Stato ritiene più vantaggioso abbandonare il lavoro di riscossione piuttosto che sostenerne gli oneri. Sono comunque escluse alcune tipologie di cartelle, come quelle che derivano dal recupero di aiuti di Stato oppure che nascono da violazioni dell'Iva, che è di competenza europea.



## Irregolarità Errori formali via con 200 euro

**A**ll'articolo 9 del decreto, al posto della dichiarazione integrativa speciale - ovvero il discusso condono poi abbandonato dalla maggioranza - viene introdotta una sanatoria delle irregolarità formali, ai fini di imposte sui redditi, Iva e Irap: si tratta di quegli errori, magari frutto di distrazione, che non incidono sulla determinazione della base imponibile. Sarà possibile mettersi in regola con il versamento di 200 euro per ciascun anno di imposta a cui si riferiscono le detrazioni. La somma sarà divisa in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. Le violazioni formali che possono essere sanate sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018. La procedura non può essere attivata per l'emersione di somme detenute all'estero.



## Case popolari Sanate le vendite a prezzo pieno

**S**i profila una sorta di sanatoria per risolvere una questione annosa: quella delle case popolari che originariamente avevano un prezzo calmierato (in quanto costruite con contributo pubblico) ma poi sono state vendute a prezzo di mercato. Questa pratica veniva ritenuta lecita trascorsi cinque anni, ma una sentenza della Corte costituzionale del 2015 è intervenuta per ripristinare il vincolo e quindi i valori più bassi. Con conseguente perdita per chi aveva intenzione di rivenderle o le aveva già rivendute in base a quotazioni aggiornate. Solo a Roma sarebbero circa 200 gli mila immobili interessati. L'emendamento al decreto fiscale prevede la possibilità di affrancarsi oggi dal vincolo del prezzo massimo col pagamento di una percentuale.



## Bonus bebè Ai nati nel 2019 vanno 960 euro

**I**l "bonus bebè" introdotto dal governo Renzi a partire dal 2015, il cui importo era stato poi ridotto per quest'anno, viene confermato relativamente al solo 2019 con una somma aggiuntiva per i figli successivi al primo. Dunque per i nati (o adottati) dal prossimo primo gennaio - in nuclei familiare con Isee fino a 25 mila euro - spetteranno 960 euro, importo destinato a raddoppiare se l'Isee (indicatore di situazione economica equivalente) non supera i 7 mila euro. La somma viene incrementata del 20 per cento dal secondo figlio in poi e dunque vale 1.152 euro nel caso di importo-base di 960. L'erogazione è però riconosciuta solo per il primo anno di vita, mentre per i nati tra il 2015 e il 2017 è stata concessa per un periodo di tre anni. La misura costa 440 milioni, per una platea totale di 280 mila bambini.



## Liti pendenti La pace diventa supescontata

**C**rescono gli sconti per chi è in lite con il fisco e vuole chiudere la partita. L'aula del Senato ha approvato un emendamento al decreto legge fiscale che punta ad aumentare la platea delle adesioni alla sanatoria. Lo sconto per chi ha vinto in primo grado passa dal 50% al 60% della somma dovuta (basterà quindi pagare il 40%, senza interessi e sanzioni). Per chi ha vinto in secondo grado dopo aver perso nel primo grado di giudizio lo sconto sale dall'80% all'85% e, di conseguenza, sarà sufficiente versare il 15% dell'importo chiesto dall'erario. Infine chi ha vinto entrambi i primi due gradi di giudizio e attende la Cassazione potrà chiudere la partita versando solo il 5% della somma. Anche chi non è ancora entrato in tribunale può aderire alla sanatoria, versando il 90% di quanto dovuto.



## Terzo settore Offerta in denaro, niente detrazione

**U**n'altra novità riguarda gli enti del terzo settore e andrà di fatto a limitare i benefici fiscali riconosciuti a chi li sostiene. Benefici che erano stati ampliati a partire dall'anno 2018. Con l'assetto attualmente in vigore, i contributi possono essere alternativamente portati in detrazione d'imposta del 30 per cento (per un importo fino a 30 mila euro) oppure dedotti dal reddito nel limite del 10 per cento del reddito stesso. La modifica interviene specificando che la detrazione sarà possibile solo per le liberalità in natura e non per quelle in denaro. Un paletto che non interviene sulla deducibilità, che potrà quindi essere sfruttata anche per le somme in denaro. Inoltre viene fissato un paletto per la natura non commerciale degli enti: ricavi non superiori al 5 per cento dei costi.



## E-Cig Maxi taglio delle accise

**C**alano le tasse sulle sigarette elettroniche. Viene previsto che l'imposta sui liquidi contenenti nicotina passi dal 50% al 10% e quella sui liquidi senza nicotina dal 50% al 5%. Ridotta dal 50% al 25% anche la misura per il calcolo dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. Il mancato incasso previsto è di 70 milioni l'anno. Viene esteso inoltre il divieto di vendita a distanza anche alle transazioni transfrontaliere e consentita la vendita a distanza nel territorio nazionale solo ai soggetti autorizzati alla istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione. «Per la prima volta nella storia del nostro settore le tasse non aumentano, ma diminuiscono», ha commentato Anafe, l'Associazione Nazionale Produttori Fumo Elettronico.

# Confedilizia: sulla casa tasse per 50 miliardi, serve uno choc

## LA PROPOSTA

ROMA «La legge di bilancio attualmente all'esame del Parlamento può essere ancora l'occasione per qualche intervento che sia tale da restituire fiducia a un comparto stremato»: lo afferma il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa nel mentre sottolinea che «quello che servirebbe è uno shock fiscale uguale e contrario rispetto a quello avvenuto a fine 2011». Confedilizia ricorda che nel 2012 l'allora premier Mario Monti nella manovra «Salva Italia» determinò con l'aumento del moltiplicatore da applicare al valore catastale «la triplicazione della tassazione sulle case». Oggi ogni anno la proprietà immobiliare paga 50,8 miliardi di tasse di cui 21 miliardi (da Imu e Tasi) e sono patrimoniali. «Cinquanta miliardi di cui quasi la metà di natura patrimoniale, non possono più essere sopportati dal sistema», conclude il presidente Spaziani Testa.



Giorgio Spaziani Testa



## Decreto fiscale

### No della Ragioneria sparisce sanatoria Imu

ROMA.

Svanisce dal decreto fiscale l'annunciata rottamazione di Imu e Tasi. La soluzione, che avrebbe consentito di estendere ai Comuni la facoltà di aderire alla nuova sanatoria, non avrebbe avuto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato. Il condono anche per le tasse locali era stato proposto dalla Lega, che in un primo momento l'aveva chiesta per la totalità dei Comuni. Poi aveva ristretto il campo a quelli "virtuosi". Fino alla sparizione.



**RIFORMA PREVIDENZA**

# Pensioni sociali, gli assegni futuri sono legati all'Isee

**Durigon: sulle integrazioni al minimo va valutata la ricchezza complessiva**

**Davide Colombo**

ROMA

Per il riconoscimento delle future pensioni sociali entra in campo l'Isee. L'idea di integrare gli attuali requisiti, esclusivamente basati sul reddito, per il riconoscimento di una delle diverse forme di sostegno alle pensioni basse sta prendendo forma ed entrerà nel "pacchetto previdenziale" della manovra. Lo ha confermato al Sole 24 Ore il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon: «Bisogna tener conto della ricchezza complessiva di chi percepisce queste integrazioni al minimo per evitare che vadano a chi, oltre a una pensione bassa, magari gode di altre entrate, possiede immobili diversi o altro ancora». I dettami della misura non sono ancora definiti, anche perché toccano una materia che s'intreccia a doppio filo con la cosiddetta "pensione di cittadinanza" a cui punta il Movimento Cinquestelle e della quale per il momento si sa solo che verrebbe riconosciuta a circa 500mila soggetti per una spesa annua non superiore a 900 milioni.

Il ricorso all'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) potrebbe determinare una riallocazione di prestazioni che quest'anno hanno riguardato circa 3 milioni di persone (contro i 5 milioni dei primi anni Duemila) e che valgono l'8% della spesa pensioni-

stica, vale a dire poco meno di 20 miliardi. Stiamo parlando di importi medi di integrazione che possono arrivare a pesare fino al 40-45% della pensione complessiva dei beneficiari, per valori medi attorno ai 498 euro mensili, secondo i dati dell'Osservatorio statistico Inps.

Le norme che regolano le integrazioni al minimo, le maggiorazioni sociali a favore delle pensioni assistenziali fino all'assegno di accompagnamento si sono cumulate tra gli anni '80 e primi anni Duemila realizzando una complessità incredibile per la varietà degli importi delle prestazioni, delle condizioni di età e di reddito dei beneficiari. I vertici Inps a più riprese hanno chiesto una semplificazione della materia non solo per evitare che parte delle risorse vadano a chi non ne ha bisogno ma, anche, per ridurre le possibilità di "diritti inespressi", i casi, cioè di pensionati che, per mancata conoscenza delle condizioni di accesso alle prestazioni, non le richiedono pur avendone diritto. Tra l'altro vale ricordare che le integrazioni al minimo sono state abolite dalla riforma Dini (1995) e continueranno a essere riconosciute solo per le pensioni a calcolo misto mentre non andranno alle future pensioni a esclusivo calcolo contributivo.

Ieri, intanto, su una delle ultime novità emerse dai policy makers impegnati negli ultimi dettagli di "quota 100", ovvero il divieto di cumulo pensione/lavoro fino a cinque anni, s'è espresso il presidente dell'Inps, Tito Boeri: la strada del divieto di cumulo - ha affermato - è difficile da perseguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# E-fattura, sanzioni ridotte fino a settembre

**Di fiscale.** Da Palazzo Madama ok alla moratoria per i contribuenti Iva.

Atteso oggi l'ok dell'Aula. Salta la sanatoria multe. Via libera ai condoni

**Le altre misure.** La GdF potrà accedere ai dati della Superanagrafe dei conti  
Sigarette elettroniche detassate. Emendamento su concessioni autostradali

**Marco Mobili  
Giovanni Parente**

ROMA

La maratona dell'Aula di Palazzo Madama - anche se il via libera finale arriverà solo oggi - porta con sé la moratoria delle sanzioni fino a settembre per la trasmissione della fattura elettronica dei contribuenti con cadenza mensile. Mentre sbarra la porta alla possibilità per i sindaci di estendere la rottamazione-ter alle ingiunzioni di pagamento con multe e tributi locali, a partire da Imu, Tasi e Tari. Tra le novità arrivate nel corso dell'esame dell'assemblea di Palazzo Madama sono arrivati anche i ritocchi al Codice del Terzo settore. Con un nuovo assetto anche per le ricadute pratiche delle erogazioni liberali, in base al quale la detrazione del 30% verrebbe limitata esclusivamente a quelle effettuate in natura con il conseguente "taglia-fuori" per quelle in denaro. Ma non solo, perché si modifica la definizione di attività «non commerciale» stabilendo che si consideri tale qualora i ricavi non superino del 5% i costi per ciascun periodo d'imposta e per non più di due periodi di imposta consecutivi.

In un decreto che è sempre di più diventato omnibus nel corso dell'esame parlamentare con la presentazione dell'emendamento sulle concessioni autostradali (al voto oggi) con obbligo di manutenzione anche dopo la fine dell'affidamento, l'asse portante restano le misure della pace fiscale

(si veda il servizio nella pagina a lato). «Misure come la rottamazione-ter delle cartelle, lo stralcio delle mini cartelle, la definizione agevolata delle liti fiscali e la definizione degli errori formali danno una boccata d'ossigeno ai piccoli contribuenti in difficoltà che meritano di essere rimessi in carreggiata» sottolinea il relatore al provvedimento in commissione Finanze, Emiliano Fenu (M5S), che precisa anche come non ci sia «spazio per sconti agli evasori, né ci sono scappatoie per chi ha portato soldi fuori dal Paese, abbiamo quindi marcato una distanza rispetto al recente passato».

Come anticipato, però, oltre alla pace fiscale c'è molto di più. A cominciare dagli ulteriori ritocchi al capitolo della fattura elettronica. L'ultimo in ordine di tempo ha portato l'Aula a recuperare l'estensione sulla moratoria delle sanzioni fino a settembre. Mentre la commissione aveva già dato il via libera all'esonero per medici e farmacisti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria per la precompilata e alle associazioni sportive dilettantistiche con proventi fino a 65 mila euro.

Poi il capitolo sulla lotta all'evasione che è diventato più corposo per effetto della possibilità di utilizzo dei dati della Superanagrafe dei conti estesa anche alla Guardia di Finanza, con i dati di sintesi sui principali rapporti finanziari che potranno essere conservati fino a un massimo di dieci anni.

Ancora, il rifinanziamento del bonus bebè per i figli nati o adottati in

tutto il 2019 e con la novità della maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo. I 444 milioni spalmati in due anni arriveranno dalla sanatoria degli errori formali, che coprirà con altri 525 milioni sempre per il 2019 e il 2020 la dote del fondo per le calamità con cui il Governo prevede di avviare dall'inizio del prossimo anno un piano di investimenti per fronteggiare il dissesto idrogeologico, per garantire la manutenzione delle reti viarie e dell'edilizia.

Nel giorno in cui la Camera ha votato la fiducia sul decreto sicurezza, il Senato ha "risposto" con l'introduzione del prelievo dell'1,5% sulle rimesse in denaro tramite money transfer verso Paesi extracomunitari per importi superiori a 10 euro. I 63 milioni attesi dalla nuova tassazione saranno destinati alla detassazione delle sigarette elettroniche: una misura considerata da Anafe-Confindustria una vittoria storica per il settore con la riduzione delle imposte dell'80% sui liquidi con nicotina e del 90% per quelli senza nicotina.

Nell'omnibus oggi attesi i voti su mobilità in deroga e cassa integrazione. Sempre in tema lavoro dovrà essere esaminato anche il tavolo per il caporalato.

A tener banco in Aula saranno poi le norme su telecomunicazioni, Bcc, proroga della riforma sulle Popolari e sull'introduzione di uno scudo anti-spread per assicurazioni e imprese con principi contabili nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



1

FATTURA ELETTRONICA

## Procedure più semplici sulla e-fattura

Il governo prova a semplificare la e-fattura: niente fattura elettronica per medici e farmacisti per il 2019, esonerano per le società sportive dilettantistiche che non abbiano incassato proventi oltre mila euro, come per chi aderisce al regime forfettario. Inoltre l'e-fattura apre la strada alla precompilata Iva. A partire dalle operazioni tutti i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia avranno un'area riservata del sito internet delle Entrate. Dove troveranno le bozze dei registri acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale per l'imposta sul valore aggiunto, preparati in base ai dati risultanti dalle e-fatture, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. Una volta che il contribuente avrà convalidato o integrato le informazioni proposte, cadrà l'obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite, tranne quello incassi e pagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2

PRECOMPILATA IVA

## Dati online a partire dal 2020

Per l'Iva arriva la dichiarazione precompilata. L'avvio della fattura elettronica ne era la premessa necessaria e ora potrà partire dalle operazioni 2020. Quando l'agenzia delle Entrate, nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati acquisiti, metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto residenti e stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata, le bozze relative a: registri delle fatture emesse e delle fatture e bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati; liquidazione periodica dell'Iva; la dichiarazione annuale Iva. Per i soggetti Iva che convalidano o integrano nel dettaglio - anche attraverso intermediari autorizzati - i dati proposti nelle bozze dalle Entrate, viene meno l'obbligo di tenuta del registro delle fatture e di quello degli acquisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3

LOTTA ALL'EVASIONE

## Superanagrafe conti correnti anche alla GdF

Il decreto filscale dà alla Guardia di finanza la possibilità di controllare le transazioni finanziarie nei conti correnti. Prima di tutto, in relazione alle comunicazioni all'anagrafe finanziaria delle «transazioni finanziarie da parte di banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario», si chiarisce che la conservazione di tali dati non può superare i dieci anni. Queste informazioni, poi, saranno utilizzate, oltre che dalla Agenzia delle entrate, pure dalla Guardia di finanza, per «la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie, finanziarie e, in generale, connesse a ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Ue, nonché dal Dipartimento delle finanze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7

BONUS BEBÈ

## Prorogato l'assegno ai nati nel 2019

Prorogato il bonus bebè ma solo per il 2019. Con la novità che l'assegno sarà più ricco del 20% per il «figlio successivo al primo», nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Il bonus di 960 euro - erogato mensilmente - viene riconosciuto per i figli nati o adottati nel corso del 2019 e viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora quest'ultimo valore sia inferiore o pari a 7mila euro, l'importo dell'assegno è riconosciuto in misura doppia. Per quanto riguarda le previsioni di spesa il Governo stima 204 milioni di euro per il 2019 e 240 milioni per il 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

8

MONEY TRANSFER

## Imposta all'1,5% sulle rimesse

Scatterà dal 1° gennaio 2019 la nuova tassa sui money transfer. Il testo del Dl fiscale modificato dal Senato introduce a partire dal prossimo anno un prelievo dell'1,5% sui trasferimenti di denaro verso i Paesi extra Ue. Da calcolare sul valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un minimo di 10 euro. L'imposta sulle rimesse, da cui restano escluse le transazioni commerciali, per poter essere applicata avrà però bisogno di un provvedimento attuativo che ne definisca le modalità di riscossione e versamento. Dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 119/2018 dal ministro dell'Economia, d'intesa con l'agenzia delle Entrate sentita la Banca d'Italia. Il nuovo tributo promette un gettito di 63 milioni all'anno, se calcolato sulla base agli ultimi dati di Via Nazionale che nel suo ultimo rapporto sulle rimesse degli immigrati in Italia ha quantificato in 4,2 miliardi il loro valore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

9

BANDA ULTRALARGA

## Tariffe incentivate per la rete unica

Con un emendamento si pongono le condizioni per favorire l'aggregazione delle reti a banda ultralarga. L'Autorità, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi regolamentari, «determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete». L'obiettivo è evitare la duplicazione degli investimenti in banda ultralarga e arrivare a una rete in fibra ottica capillare. L'operazione può avvenire seguendo due vie: proposta volontaria delle società che detengono gli asset o schema proposto dall'Autorità (ma comunque con accettazione da parte delle società).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'iter al Senato.** Palazzo Madama proseguirà oggi le votazioni sul decreto fiscale

# E-fattura, sanzioni ridotte fino a settembre

**Di fiscale.** Da Palazzo Madama ok alla moratoria per i contribuenti Iva.

Atteso oggi l'ok dell'Aula. Salta la sanatoria multe. Via libera ai condoni

**Le altre misure.** La GdF potrà accedere ai dati della Superanagrafe dei conti  
Sigarette elettroniche detassate. Emendamento su concessioni autostradali

**Marco Mobili  
Giovanni Parente**

ROMA

La maratona dell'Aula di Palazzo Madama - anche se il via libera finale arriverà solo oggi - porta con sé la moratoria delle sanzioni fino a settembre per la trasmissione della fattura elettronica dei contribuenti con cadenza mensile. Mentre sbarra la porta alla possibilità per i sindaci di estendere la rottamazione-ter alle ingiunzioni di pagamento con multe e tributi locali, a partire da Imu, Tasi e Tari. Tra le novità arrivate nel corso dell'esame dell'assemblea di Palazzo Madama sono arrivati anche i ritocchi al Codice del Terzo settore. Con un nuovo assetto anche per le ricadute pratiche delle erogazioni liberali, in base al quale la detrazione del 30% verrebbe limitata esclusivamente a quelle effettuate in natura con il conseguente "taglia-fuori" per quelle in denaro. Ma non solo, perché si modifica la definizione di attività «non commerciale» stabilendo che si consideri tale qualora i ricavi non superino del 5% i costi per ciascun periodo d'imposta e per non più di due periodi di imposta consecutivi.

In un decreto che è sempre di più diventato omnibus nel corso dell'esame parlamentare con la presentazione dell'emendamento sulle concessioni autostradali (al voto oggi) con obbligo di manutenzione anche dopo la fine dell'affidamento, l'asse portante restano le misure della pace fiscale

(si veda il servizio nella pagina a lato). «Misure come la rottamazione-ter delle cartelle, lo stralcio delle mini cartelle, la definizione agevolata delle liti fiscali e la definizione degli errori formali danno una boccata d'ossigeno ai piccoli contribuenti in difficoltà che meritano di essere rimessi in carreggiata» sottolinea il relatore al provvedimento in commissione Finanze, Emiliano Fenu (M5S), che precisa anche come non ci sia «spazio per sconti agli evasori, né ci sono scappatoie per chi ha portato soldi fuori dal Paese, abbiamo quindi marcato una distanza rispetto al recente passato».

Come anticipato, però, oltre alla pace fiscale c'è molto di più. A cominciare dagli ulteriori ritocchi al capitolo della fattura elettronica. L'ultimo in ordine di tempo ha portato l'Aula a recuperare l'estensione sulla moratoria delle sanzioni fino a settembre. Mentre la commissione aveva già dato il via libera all'esonero per medici e farmacisti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria per la precompilata e alle associazioni sportive dilettantistiche con proventi fino a 65 mila euro.

Poi il capitolo sulla lotta all'evasione che è diventato più corposo per effetto della possibilità di utilizzo dei dati della Superanagrafe dei conti estesa anche alla Guardia di Finanza, con i dati di sintesi sui principali rapporti finanziari che potranno essere conservati fino a un massimo di dieci anni.

Ancora, il rifinanziamento del bonus bebè per i figli nati o adottati in

tutto il 2019 e con la novità della maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo. I 444 milioni spalmati in due anni arriveranno dalla sanatoria degli errori formali, che coprirà con altri 525 milioni sempre per il 2019 e il 2020 la dote del fondo per le calamità con cui il Governo prevede di avviare dall'inizio del prossimo anno un piano di investimenti per fronteggiare il dissesto idrogeologico, per garantire la manutenzione delle reti viarie e dell'edilizia.

Nel giorno in cui la Camera ha votato la fiducia sul decreto sicurezza, il Senato ha "risposto" con l'introduzione del prelievo dell'1,5% sulle rimesse in denaro tramite money transfer verso Paesi extracomunitari per importi superiori a 10 euro. I 63 milioni attesi dalla nuova tassazione saranno destinati alla detassazione delle sigarette elettroniche: una misura considerata da Anafe-Confindustria una vittoria storica per il settore con la riduzione delle imposte dell'80% sui liquidi con nicotina e del 90% per quelli senza nicotina.

Nell'omnibus oggi attesi i voti su mobilità in deroga e cassa integrazione. Sempre in tema lavoro dovrà essere esaminato anche il tavolo per il caporalato.

A tener banco in Aula saranno poi le norme su telecomunicazioni, Bcc, proroga della riforma sulle Popolari e sull'introduzione di uno scudo anti-spread per assicurazioni e imprese con principi contabili nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**1****FATTURA ELETTRONICA****Procedure  
più semplici  
sulla e-fattura**

Il governo prova a semplificare la e-fattura: niente fattura elettronica per medici e farmacisti per il 2019, esonerato per le società sportive dilettantistiche che non abbiano incassato proventi oltre mila euro, come per chi aderisce al regime forfettario. Inoltre l'e-fattura apre la strada alla precompilata Iva. A partire dalle operazioni tutti i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia avranno un'area riservata del sito internet delle Entrate. Dove troveranno le bozze dei registri acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale per l'imposta sul valore aggiunto, preparati in base ai dati risultanti dalle e-fatture, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. Una volta che il contribuente avrà convalidato o integrato le informazioni proposte, cadrà l'obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite, tranne quello incassie pagamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**2****PRECOMPILATA IVA****Dati online  
a partire  
dal 2020**

Per l'Iva arriva la dichiarazione precompilata. L'avvio della fattura elettronica ne era la premessa necessaria e ora potrà partire dalle operazioni 2020. Quando l'agenzia delle Entrate, nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati acquisiti, metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto residenti e stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata, le bozze relative a: registri delle fatture emesse e delle fatture e bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati; liquidazione periodica dell'Iva; la dichiarazione annuale Iva. Per i soggetti Iva che convalidano o integrano nel dettaglio - anche attraverso intermediari autorizzati - i dati proposti nelle bozze dalle Entrate, viene meno l'obbligo di tenuta del registro delle fatture e di quello degli acquisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**3****LOTTA ALL'EVASIONE****Superanagrafe  
conti correnti  
anche alla GdF**

Il decreto filscale dà alla Guardia di finanza la possibilità di controllare le transazioni finanziarie nei conti correnti. Prima di tutto, in relazione alle comunicazioni all'anagrafe finanziaria delle «transazioni finanziarie da parte di banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario», si chiarisce che la conservazione di tali dati non può superare i dieci anni. Queste informazioni, poi, saranno utilizzate, oltre che dalla Agenzia delle entrate, pure dalla Guardia di finanza, per «la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie, finanziarie e, in generale, connesse a ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Ue, nonché dal Dipartimento delle finanze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4

**AMMORTIZZATORI SOCIALI**

**Fino a 12 mesi  
in più di Cigs  
anche nel 2019**

Proroga della Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale consentita anche alle imprese sotto i 100 dipendenti. L'allungo, fino a 12 mesi per riorganizzazione aziendale, fino a 6 mesi per crisi, può essere concesso fino a dicembre e per tutto il 2019. La misura è finanziata con i 100 milioni annui per il 2018 e per il 2019. Per ottenere i mesi di Cigs aggiuntivi occorrerà presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale e indicare la circostanza che il programma o il piano non siano attuabili entro i limiti generali di durata dell'ammortizzatore. Disco verde pure ad allungare, fino a 12 mesi, la Cigs con causale contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo (che costituisce il contratto di solidarietà). Via libera anche a "nuova" mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5

**BCC E ASSICURAZIONI**

**Rinvio popolari  
e uno scudo  
anti-spread**

Prorogata di un anno la trasformazione delle banche popolari in Spa (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019). La riforma riguarda sostanzialmente solo due banche, la Banca Popolare di Bari e la Banca Popolare di Sondrio. Salta invece la controriforma sulle Bcc di cui si era parlato. Prevista poi una norma anti-spread per tutelare aziende, assicurazioni e Bcc: sarà consentito, alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali, di valutare (per l'esercizio in corso al la data di entrata in vigore del Dl) i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Misura che potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreti Mef in base alla situazione dei mercati finanziari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6

**ASSEGNI NON TRASFERIBILI**

**Sanzioni  
proporzionali  
senza clausola**

Si sblocca la partita sulle sanzioni relative all'emissione degli assegni a partire da mille euro sprovvisti della clausola di non trasferibilità. Dopo la richiesta già arrivata dal Parlamento sul finire della scorsa legislatura, viene rivisto il meccanismo delle penalità nel segno di una maggiore proporzionalità rispetto alla violazione commessa. In pratica, l'emendamento approvato dalla commissione Finanze del Senato prevede che per importi inferiori a 30mila euro l'entità della sanzione minima è pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della soglia. Questo regime light si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione e vale anche anche per i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore del decreto fiscale (24 ottobre 2018).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7

**BONUS BEBÈ**

## Prorogato l'assegno ai nati nel 2019

Prorogato il bonus bebè ma solo per il 2019. Con la novità che l'assegno sarà più ricco del 20% per il «figlio successivo al primo», nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Il bonus di 960 euro - erogato mensilmente - viene riconosciuto per i figli nati o adottati nel corso del 2019 e viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora quest'ultimo valore sia inferiore o pari a 7mila euro, l'importo dell'assegno è riconosciuto in misura doppia. Per quanto riguarda le previsioni di spesa il Governo stima 204 milioni di euro per il 2019 e 240 milioni per il 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

8

**MONEY TRANSFER**

## Imposta all'1,5% sulle rimesse

Scatterà dal 1° gennaio 2019 la nuova tassa sui money transfer. Il testo del Dl fiscale modificato dal Senato introduce a partire dal prossimo anno un prelievo dell'1,5% sui trasferimenti di denaro verso i Paesi extra Ue. Da calcolare sul valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un minimo di 10 euro. L'imposta sulle rimesse, da cui restano escluse le transazioni commerciali, per poter essere applicata avrà però bisogno di un provvedimento attuativo che ne definisca le modalità di riscossione e versamento. Dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 119/2018 dal ministro dell'Economia, d'intesa con l'agenzia delle Entrate sentita la Banca d'Italia. Il nuovo tributo promette un gettito di 63 milioni all'anno, se calcolato sulla base agli ultimi dati di Via Nazionale che nel suo ultimo rapporto sulle rimesse degli immigrati in Italia ha quantificato in 4,2 miliardi il loro valore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

9

**BANDA ULTRALARGA**

## Tariffe incentivate per la rete unica

Con un emendamento si pongono le condizioni per favorire l'aggregazione delle reti a banda ultralarga. L'Autorità, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi regolamentari, «determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete». L'obiettivo è evitare la duplicazione degli investimenti in banda ultralarga e arrivare a una rete in fibra ottica capillare. L'operazione può avvenire seguendo due vie: proposta volontaria delle società che detengono gli asset o schema proposto dall'Autorità (ma comunque con accettazione da parte delle società).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**10****FONDO CALAMITÀ NATURALI**

## Sì a 525 milioni per i danni da maltempo

Dopo i danni causati dal maltempo delle settimane scorse è stato istituito presso il Mef un fondo ad hoc che ha come dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni per il 2020.

Il fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica (comprese le manutenzioni e la sicurezza) della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico. Uno o più Dpcm entro il 31 gennaio 2019 individueranno enti destinatari, risorse per ciascun settore, comparti, criteri di riparto, importi da destinare a ciascun beneficiario e modalità di utilizzo, di monitoraggio, di rendicontazione e verifica, nonché modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. La gran parte delle coperture per queste risorse arriva dalle maggiori entrate derivanti dalle misure in materia di dichiarazione integrativa speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**11****GIUSTIZIA E INNOVAZIONE**

## Il processo tributario diventa digitale

Trasmissione telematica di comunicazioni e notifiche degli atti del processo, procedure agevolate in materia di certificazione di conformità relative alle copie di provvedimenti e documenti, partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica. Poggia su queste tre innovazioni la "riforma" digitale della giustizia tributaria introdotta dal Dl fiscale. Per il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, la conformità della copia deve essere attestata secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale. Per la partecipazione a distanza all'udienza pubblica occorre la richiesta di almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo e un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dal Fiscale a garantire visibilità e ascolto di tutti i presenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**12****INVESTIMENTI**

## Ampliata la platea per l'interpello

Una riformulazione di un emendamento Pd al decreto legge fiscale, collegato alla manovra, approvata in commissione Finanze al Senato dal relatore Emiliano Fenu (M5s), ha ampliato la platea dei contribuenti che possono presentare un interpello (quesito all'amministrazione finanziaria, che deve rispondere entro 120 giorni) sui nuovi investimenti, beneficiando della possibilità di richiedere all'agenzia delle Entrate, con un'unica istanza, di conoscere il trattamento fiscale di un investimento di rilevante ammontare, come rappresentato dal relativo business plan. L'estensione passa per una modifica che fa scendere da 30 milioni a 20 milioni l'importo dell'investimento minimo per il quale può essere chiesto l'accesso alla procedura di interpello. La nuova norma si applicherà agli interpelli presentati a partire dal 1° gennaio 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'iter al Senato.** Palazzo Madama proseguirà oggi le votazioni sul decreto fiscale

# Via libera ai nove condoni fiscali

## DECRETO FISCALE

Resta articolata in nove "corsie" la «pace fiscale» dopo il primo passaggio in Parlamento del Dl fiscale approvato ieri in Senato, ma cambia molto la sostanza dei condoni rispetto agli annunci. L'accordo politico tra

Lega e M5S ha cancellato l'iniziale articolo 9 sul condono che introduceva una dichiarazione integrativa speciale su importi fino a 100mila euro l'anno con una tassa sostitutiva del 20%. Al suo posto arriva la sanatoria sugli errori formali, che potranno essere corretti versando al Fisco 200 euro per ogni anno d'imposta

per le violazioni commesse fino al 28 ottobre 2018. Ma non è il solo cambio di rotta. Salta anche l'annunciato «saldo e stralcio» con cui la Lega voleva consentire ai contribuenti in difficoltà economiche di saldare il proprio debito versando il 6, il 10 o al massimo il 25% del proprio debito.

**Mobile e Parente** — a pag. 7

### LE SANATORIE

# Pace fiscale, scadenze no stop

## Alt all'integrativa speciale che fa posto alla definizione degli errori formali

ROMA

La pace fiscale resta a nove corsie. Così era partita a metà ottobre scorso e così è uscita ieri dal Senato dopo il primo passaggio in Parlamento del Dl fiscale. Ma se da una parte ha mantenuto la sua struttura a più vie, le sanatorie sono cambiate molto nella sostanza soprattutto rispetto agli annunci e alle attese dei contribuenti. L'accordo politico tra Lega e M5S ha cancellato l'iniziale articolo 9 sul condono che introduceva una dichiarazione integrativa speciale su importi fino a 100mila euro l'anno con una tassa sostitutiva del 20 per cento. Al suo posto arriva la sanatoria sugli errori formali, che potranno essere corretti versando al Fisco 200 euro per ogni singolo anno d'imposta per le violazioni commesse fino al 28 ottobre 2018. Ma non è il solo cambio di rotta. Nulla da fare per il più volte annunciato «saldo e stralcio» con cui la Lega ha ipotizzato di poter consentire ai contribuenti in difficoltà economica, con un Isee fino a 30mila euro, di saldare il proprio debito versando, a seconda del reddito, il 6, il 10 o al massimo il 25% del dovuto.

Tra le assenze nelle file dei condoni gialloverdi anche l'estensione della rottamazione-ter alle ingiunzioni di pagamento con cui i comuni riscuotono tributi locali, come Imu, Tasi e Tari, o le multe. Un'estensione facoltativa per i sindacati, sempre presente nelle due passate edizioni delle rottamazioni e che ieri, invece, è stata bloccata con il no della Ragioneria, almeno

secondo quanto sottolineato dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci (Lega). Nessuna possibilità, poi, di sanare gli omessi versamenti pur avendo dichiarato tutto al fisco. Anche qui il rischio di una perdita di gettito sul recupero annuale garantito dalla riscossione spontanea ha prevalso sulla possibilità di condonare le singole posizioni dei contribuenti.

Della pace fiscale resta certamente la filosofia di fondo ossia di una "sanatoria di filiera" che parte dai processi verbali di constatazione, passa agli accertamenti, alle dichiarazioni dei redditi con errori formali, alla rottamazione-ter delle cartelle esattoriali, per chiudere con i maxisconti della definizione agevolata delle liti pendenti. Al fianco di queste sanatorie ce ne sono alcune di "settore", a partire dallo stralcio delle cartelle fino a mille euro, quella per le società sportive dilettantistiche, nonché quella per le sigarette elettroniche, che potranno chiudere i contenziosi aperti versando soltanto il 5% di quanto contestato dalle Dogane e dai Monopoli.

Per le sanatorie fiscali dai Pvc alle liti due sono i criteri di fondo: l'obbligo di dover versare la pretesa erariale al netto di interessi e sanzioni. La sola eccezione sono gli errori formali per i quali, oltre al versamento forfettario di 200 euro si prevedono specifici termini di versamento in due rate: una al 31 maggio 2019 e l'altra al 2 marzo 2020. Per le altre sanatorie (Pvc, accertamenti rottamazione ter e liti pendenti) la propria posizione si definisce con il versamento in unica soluzione o rateizzando gli importi dovuti fino a un massimo di 5 anni.

Tra le novità introdotte al Sena-

to proprio sui versamenti rateizzati vanno segnalati l'alleggerimento delle rate che, pur restando distribuite in 5 anni, si potranno versare due nel 2019 (31 luglio e 30 novembre) e le altre a scadenza trimestrale nell'anno, passando quindi da 2 a 4 rate all'anno. Non ci sarà poi nessuna sanzione per ritardi nei pagamenti contenuti nei 5 giorni dalla scadenza.

Durante l'esame del Senato la modifica di maggior spessore sul fronte delle nove sanatorie ha riguardato la chiusura delle liti pendenti dove maggioranza e Governo hanno rivisto al rialzo gli sconti concessi a chi chiude in via agevolata, senza versare sanzioni e interessi, il contenzioso avviato con il Fisco. È stato introdotto uno sconto del 10% sulla pretesa erariale per chi ha solo presentato ricorso ed è in attesa della "lite". È stato previsto, poi, un maxi-sconto fino al 95% (è dovuto solo il 5%) per chi ha una doppia conforme e in attesa del giudizio di Cassazione ha già battuto le Entrate in commissione provinciale e regionale. Il Senato ha aumentato anche l'*appeal* per chi ha vinto in primo grado riducendo la somma dovuta al Fisco dal 50% iniziale al 40%, così come ha ridotto dal 20% ora in vigore al 15% per chi ha vinto in secondo e non vuole attendere il giudizio della Cassazione.

— M. Mo.

— G. Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La mappa delle principali sanatorie**

	<b>QUANTO SI PAGA</b>	<b>COME</b>	<b>QUANDO</b>
<b>Santoria Pvc</b>	Importi accertati senza sanzioni e interessi	Unica soluzione o venti rate trimestrali	Prima rata o versamento unico <b>31 maggio 2019</b>
<b>Rottamazione ter e Iva all'importazione</b>	Importi iscritti a ruolo 2000-2017 senza interessi e sanzioni	18 rate	Domanda di adesione <b>30 aprile 2019</b> Prime 2 rate 10% del dovuto <b>31 luglio 2019, 30 novembre 2019</b> <b>28 febbraio 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre</b> , di ogni anno dal 2020
<b>Straccia cartelle</b>	Nessun pagamento importi ruoli 2000-2010 fino a 1.000 euro		Annullamento <b>31 dicembre 2018</b>
<b>Errori formali</b>	200 euro per ogni periodo d'imposta	Due rate	<b>31 maggio 2019</b> <b>2 marzo 2020</b>
<b>Chiusura liti pendenti</b>	Importo in % sul valore della controversia	<b>COME</b>	




**I ritocchi.** «Un miglioramento sostanziale» dagli emendamenti secondo il sottosegretario al Mef Massimo Bitonci (Lega), che parla di vera pace fiscale per migliorare il rapporto Fisco-contribuenti

Pendente in primo grado



Se il contribuente ha vinto in primo grado



Se il contribuente ha vinto in secondo grado



Se il contribuente ha vinto in primo e secondo grado



# Carichi ante 2017, scadenza fissata al 7 dicembre

## Per i debiti inclusi nella rottamazione-ter va pagata la rata di ottobre

La scadenza del 7 dicembre, riferita alle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 della rottamazione bis, vale anche per i carichi ante 2017. In questo caso, dovrà essere versata la sola rata scaduta a ottobre scorso. È questa la corretta interpretazione dell'articolo 3 comma 21 del Dl 119/2018, pur in assenza di chiarimenti ufficiali di agenzia delle Entrate Riscossione.

Tutti i debitori decaduti dalla prima rottamazione (articolo 6 del Dl 193/2016) possono accedere senza condizioni di sorta alla rottamazione ter. Per quelli che hanno presentato istanza di rottamazione bis (articolo 1 del Dl 148/2017) occorre, invece, fare alcune distinzioni. Con riferimento ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, le scadenze originarie di legge erano luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. In queste situazioni, l'articolo 3 comma 21 del Dl 119/2018 stabilisce chiaramente che le rate scadute a luglio, settembre e ottobre devono essere pagate, senza maggiorazioni, entro il 7 dicembre. Attenzione, però, perché il lieve inadempimento di cinque giorni vale anche per questa scadenza.

Si tratta di una vera e propria remissione in termini che costituisce, nel contempo, la porta di accesso alla rottamazione ter. Quindi, se il debitore provvede a versare il dovuto entro il 7 dicembre, da un lato conserva i benefici della definizione agevolata, dall'altro acquisisce il diritto di pagare le restanti rate di novembre 2018 e febbraio 2019 in cinque anni, con le scadenze della rottamazione ter. Allo scopo, non occorre fare nulla poiché provvede d'ufficio l'agente della riscossione, che trasmette al debitore un'apposita comunicazione entro il 30 giugno 2019.

Se invece non si rispetta la scadenza del 7 dicembre (salvo il ritardo di cinque giorni per lieve inadempimento), non solo si perdono i benefici della

definizione agevolata ma non si può accedere alla rottamazione ter, limitatamente agli stessi carichi. Non è chiaro come si debba comportare chi ha scelto il pagamento in rata unica e non ha versato l'importo scaduto alla fine del mese di luglio. Per ragioni di equità, si dovrebbe consentire la remissione in termini al 7 dicembre, calcolando le rate teoriche in scadenza a luglio, settembre e ottobre.

Per i carichi ante 2017, bisogna ulteriormente distinguere tra soggetti con rate scadute a fine 2016, ripescati e non dalla prima rottamazione, e tutti gli altri. Per i primi, se non è stato versato l'importo delle vecchie rate entro la fine di luglio, è senz'altro possibile l'accesso alla rottamazione ter, senza condizioni di sorta, secondo le regole ordinarie. Per tutti gli altri soggetti, invece, le rate iniziali erano quelle di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. Chi si trova in questa situazione è espressamente preso in considerazione dal differimento al 7 dicembre, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 8 lettera b), numero 2) del Dl 148/2017, recato nell'articolo 3, comma 21 Dl 119/2018. La previsione legislativa del decreto fiscale, tuttavia, si limita a differire la rata scaduta a ottobre scorso, precisando altresì che, una volta rispettata la scadenza di dicembre, le «restanti somme» confluiscono nella rottamazione ter. Quindi, l'unica interpretazione corretta delle norme in esame è quella secondo cui per i carichi ante 2017, inclusi nella rottamazione bis, occorre pagare la sola rata di ottobre entro il sette dicembre. Fatto ciò, le residue rate di novembre 2018 e febbraio 2019 saranno ammesse alla rottamazione ter.

In base all'articolo 3 comma 23 del Dl 119/2018, se non si paga per intero l'ammontare dovuto al sette dicembre, l'istanza della rottamazione bis si considera improcedibile. Non si potranno dilazionare le somme e l'agente della riscossione potrà riprendere azioni cautelari ed esecutive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**PAGAMENTI****Rottamazione delle cartelle, spazio a ritardi fino a 5 giorni****Lovecchio**

— a pagina 31

# La rottamazione delle cartelle ammette ritardi fino a 5 giorni

**PACE FISCALE****Il lieve inadempimento scatterà già per la scadenza del prossimo 7 dicembre****Con la domanda di adesione si potrà ottenere il Durc: revoca in caso di decadenza**

a cura di

**Luigi Lovecchio**

Aumento del numero delle rate, fermo il limite massimo di cinque anni del periodo di dilazione, introduzione della tolleranza di cinque giorni per tutte le scadenze e rilascio del Durc dopo la presentazione della domanda di sanatoria. Queste sono le modifiche apportate alla rottamazione-ter dalla commissione Finanze del Senato.

Nella versione attualmente in vigore, il pagamento della definizione degli affidamenti all'agente della riscossione può avvenire in un massimo di 10 rate, in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il periodo limite di dilazione dunque è di cinque anni.

Con le modifiche apportate in Senato il numero delle rate aumenta da 10 a 18. Mentre per il 2019, inoltre, restano le rate di luglio e novembre, ciascuna pari al 10% del totale, a decorrere dal 2020 le rate diventano quattro, con scadenza a febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno. In sostanza, si riduce l'importo unitario della rata di rottamazione ma resta fermo l'arco temporale di cinque anni per concludere i pagamenti.

L'altra importante modifica riguarda l'introduzione di una soglia di

tolleranza nel rispetto delle scadenze di legge. Al riguardo, si ricorda che in tutte le versioni precedenti della rottamazione e anche nella vigente formulazione della definizione ter era sufficiente il ritardato pagamento anche di un solo giorno per decadere irreversibilmente dai benefici di legge. Tanto, perché non risultava applicabile l'istituto del lieve inadempimento all'articolo 15-ter del Dpr 602/1973, che consente di far salvi i ritardi di 7 giorni nel versamento della sola prima rata.

Con l'emendamento approvato si stabilisce che in caso di ritardo non superiore a cinque giorni «l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi». Si tratta, in realtà, di una vera e propria soglia di tolleranza che rende del tutto irrilevanti i ritardi non superiori a cinque giorni, atteso che il debitore non subisce alcuna penalizzazione da essi. Tale soglia trova applicazione per la generalità delle rate della rottamazione ter, ivi inclusa quella in scadenza al 7 dicembre, riferita alle rate della rottamazione bis (si veda l'altro pezzo in pagina).

L'ultima modifica colma una lacuna rispetto alle precedenti rottamazioni. Si ricorda in proposito che in entrambe le precedenti versioni era stabilito che una volta presentata l'istanza di definizione il debitore poteva chiedere e ottenere il Durc positivo. In base all'articolo 3, comma 10 del Dl 119/2018, una volta trasmessa

l'istanza, il debitore non si considera inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr 602/1973. La prima norma riguarda il potere dell'agente della riscossione di notificare al contribuente moroso destinatario di un rimborso fiscale una proposta di compensazione volontaria del credito in via di erogazione con le somme a ruolo. In caso di rifiuto, agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) prevede a notificare un pignoramento presso terzi. La seconda disposizione prevede il blocco dei pagamenti maggiori di 5 mila euro da parte di enti pubblici qualora il beneficiario degli stessi abbia pendenze almeno pari a 5 mila euro verso l'Ader. Con l'emendamento in esame il quadro è completato dalla possibilità di rilasciare il Durc qualora i carichi previdenziali risultino inclusi in domande di rottamazione. In caso di successiva decadenza dalla definizione, l'Inps revoca il documento già rilasciato. In questo modo, si consente pertanto la partecipazione a gare da parte del debitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**PANORAMA****ISA E STUDI DI SETTORE**

## Vincenzo Atella è il nuovo Ad di Sose

Arriva dal mondo universitario il successore di Vieri Cerriani alla guida di Sose, la società partecipata da ministero dell'Economia e dalla Banca d'Italia che ha gestito prima gli studi di settore e ora il passaggio agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Vincenzo Atella, ordinario di Economia e direttore del Ceis (Center for economic and international studies) presso l'università di Roma Tor Vergata, sarà il nuovo amministratore delegato.

Un vero e proprio cambio di governance, accompagnato anche dalle dimissioni dalla carica di presidente di Aldo Polito (attualmente a capo della Direzione centrale Risorse umane e organizzazione delle Entrate). Una governance - quella uscente - che ha appunto traghettato il passaggio verso l'addio agli studi di settore per il passaggio alla nuova filosofia degli Isa, ossia le pagelle fiscali non più finalizzate all'accertamento delle partite Iva interessate ma a promuovere la compliance con un meccanismo premiale. Il compito che spetta ad Atella spazia anche oltre il fisco. Come si legge, infatti, dal sito istituzionale il raggio d'azione spazia dal supporto tecnico agli organi di governo della finanza pubblica attraverso l'analisi e il monitoraggio delle spese, delle entrate e dei servizi offerti dagli enti locali e dalle regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**L'Ad di Sose.**

Vincenzo Atella è ordinario di Economia a Tor Vergata



IVA

## Reverse charge fino a giugno del 2022 per pc e console

**Mastromatteo,  
Santacroce** — a pagina 33

# Reverse charge su pc e console prorogato al 30 giugno 2022

## E-FATTURA

**Associazioni sportive dilettantistiche «forfettarie» escluse dall'obbligo**

**Alessandro Mastromatteo  
Benedetto Santacroce**

L'approvazione degli emendamenti al Dl 119/2018 estende al 30 settembre per i soli soggetti mensili la moratoria per l'avvio soft della fattura elettronica e al 30 giugno 2022 l'obbligo di applicazione del reverse charge per la cessione di cellulari, tablet, laptop, cessione di gas e elettricità. Inoltre sempre per l'e-fattura sono confermate: l'esclusione per gli operatori sanitari che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria, limitatamente alle fatture corrispondenti ai dati inviati a detto sistema, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche nel caso in cui i proventi relativi alle attività commerciali siano inferiori nel periodo d'imposta precedente a 65 mila euro; le previsioni relative ai fornitori di servizi pubblici (come le imprese telefoniche) per i quali verranno emanate specifiche tecniche per l'emissione di fatture verso il consumatore finale per i contratti stipulati prima del 2005; le limitazioni delle cause che consentono a una pubblica amministrazione di rifiutare una fattura Pa.

Finora i passaggi parlamentari del Dl, quanto alle regole sulla fattura elettronica, hanno confermato la mancanza di una proroga dell'avvio dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo nelle transazioni tra privati. Unica novità di rilievo è la possibilità per i soli soggetti con liquidazione mensile di fruire non solo fino al 30 giugno, ma fino al 30 settembre della possibilità di emettere le fatture elettroniche in ritardo. È previsto

che gli operatori che al 1° gennaio 2019 non sono pronti potranno emettere la fattura senza sanzioni entro la liquidazione Iva relativa al mese di effettuazione dell'operazione ovvero con le sanzioni al 20% se l'emissione avviene entro la successiva liquidazione. La regola, come evidenziato, riguarderà, per i contribuenti con liquidazione trimestrale, i primi sei mesi del 2019; per quelli con liquidazione mensile riguarderà i primi nove mesi dell'anno. Tutto ciò porterà un sicuro sollievo per i primissimi mesi dell'anno per chi non sarà ancora pronto ad emettere e gestire le fatture in elettronico.

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (reverse charge) Iva, in linea con quanto previsto dall'articolo 199-bis della direttiva 2006/112 che ha prorogato il termine per l'applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022.

La misura allinea al nuovo termine la possibilità di avvalersi dell'inversione contabile per le operazioni elencate all'articolo 17, sesto comma del Dpr 633/1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater). Si tratta quindi delle cessioni di telefoni cellulari, ad esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari, delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale con esclusione dei computer quali beni completi e i loro accessori.

Vi rientrano inoltre le cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop oltre ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili, dei certificati relativi al gas e all'energia elettrica e delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**ADC**

## E-fattura, infrastrutture informatiche insufficienti

### Secondo i commercialisti piattaforme inadeguate in vista di gennaio 2019

Fattura elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019: i commercialisti sono pronti, hanno compiuto gli investimenti e la formazione richiesti. Il sistema Paese no, le infrastrutture sono insufficienti, le piattaforme informatiche inadeguate. È la denuncia che arriva dall'Adc, l'associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

«La domanda - denuncia Andrea Borsato di Adc Latina, provincia vittima di nubifragi nei giorni scorsi - nasce spontanea: quando hanno pensato all'introduzione della fattura elettronica, hanno verificato o quantomeno pianificato la presenza di infrastrutture in tutto il Paese?». La medesima denuncia era stata avanzata durante il convegno bresciano di Adc nazionale l'8 e 9 novembre: troppo spesso vengono richiesti ai commercialisti adempimenti che poi si rivelano impossibili da realizzare, causa insufficienza di infrastrutture tecnologiche e sistemiche.

«I dottori commercialisti portano avanti una mole gravosa di adempimenti e scadenze, alcune a servizio gratuito dello Stato, come lo spesometro - dice il Presidente di Adc nazionale, Enzo De Maggio -, sono chiamati a sostenere importanti investimenti in termini monetari e formativi. Chiediamo che, almeno, vengano messi in condizione di svolgere i compiti che vengono loro richiesti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Adempimenti Scheda carburante in «archivio»: tutte le soluzioni per il futuro

Giuseppe Latour

— a pagina 33

### INNOVAZIONE

# Così la scheda carburante diventa un'app

## Il mercato dei rifornimenti prepara i servizi per la fattura elettronica

Giuseppe Latour

Qr code, applicazioni per smartphone, mobile payment. E, ancora, carte petrolifere classiche o prepagate. L'obbligo di fatturazione elettronica, in arrivo da gennaio 2019, manderà in pensione per i professionisti la scheda carburante. Niente più timbri e firme, allora. E, al loro posto, un'infrastruttura molto sofisticata che ruota attorno a pagamenti tracciabili ed emissione di documenti elettronici. L'abbiamo ricostruita parlando con i player che, attualmente, detengono le prime tre posizioni nella classifica dei punti vendita nel nostro Paese e che si stanno muovendo tutti per potenziare l'offerta digitale a disposizione dei loro clienti: Gruppo Api, Eni e Q8.

La trasformazione, per la verità, è già in atto. Dal primo luglio, infatti, c'è l'obbligo di usare strumenti tracciabili per accedere alla detrazione Iva e alla deduzione dei costi. Dal 2019 si aggiungerà un altro tassello: la fine della scheda carburante. Questo significa che i professionisti dovranno pagare con strumenti tracciabili e poi farsi inviare l'e-fattura. In teoria, per

le partite Iva c'è la possibilità di lasciare ogni volta al benzinaiolo i propri dati. Questo sistema, però, comporta un rischio di errori materiali e ha tempi lunghi. Il mercato, allora, si sta muovendo per offrire alternative, che consentano di accoppiare il pagamento elettronico all'emissione della fattura.

Tutte le soluzioni hanno applicazioni differenti a seconda degli operatori che, ovviamente, stanno articolando l'offerta secondo le loro esigenze. Volendo fare una sintesi, però, possono essere ridotte a cinque alternative.

La prima è il Qr code, il biglietto da visita digitale che può essere stampato o memorizzato sullo smartphone. Attraverso il codice bidimensionale, messo a disposizione dalle Entrate, è possibile acquisire tutti i dati in pochi secondi, al momento del pagamento. La legge però non impone alle pompe di benzina di avere un lettore.

C'è l'ipotesi delle carte petrolifere. Sono carte di credito, usate soprattutto da aziende che hanno a disposizione una flotta di auto, grazie alle quali è possibile acquistare il carburante, detraendo l'Iva e deducendo i costi. A queste, in previsione dell'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica, tutti i grandi attori delle stazioni di servizio stanno agganciando l'emissione di e-fatture. In pratica,

ogni mese si riceve un estratto conto e, poi, il documento elettronico viene recapitato allo Sdi. Questa opzione, solitamente inadatta ai più piccoli, può essere usata con modalità simili ma semplificate, attraverso lo strumento delle carte prepagate.

Altrettanto semplice è la strada delle app per smartphone. Si tratta di strumenti che consentiranno di saldare il conto del rifornimento direttamente "via mobile", agganciando all'applicazione una modalità di pagamento elettronico: potranno essere usate anche per il self service. Al momento dell'iscrizione alla app, sarà possibile registrare i propri dati e, quindi, ottenere l'invio dell'e-fattura in automatico.

Si sta anche lavorando alla possibilità di collegare sistemi di mobile payment di soggetti terzi all'emissione della fatturazione elettronica. Anche in questo caso, dopo il pagamento l'emissione del documento elettronico sarà immediata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Vecchie deleghe valide ancora 4 anni

## Deleghe a intermediario

**D** Per le deleghe presentate prima del 5 novembre con i vecchi moduli vale l'originale durata di 4 anni?

**R** Le "vecchie" deleghe presentate entro il 5 novembre 2018, mantengono la durata di quattro anni per ogni tipo di delega conferita, mentre gli stessi moduli (utilizzabili «fino al sessantesimo giorno successivo» all'approvazione del provvedimento del direttore delle Entrate del 5 novembre 2018, e quindi fino al 4 gennaio 2019), presentati dopo il 5 novembre, e anche se sottoscritti prima, prevedono una durata della delega per l'utilizzo del cassetto fiscale di 4 anni, e di tutte le altre deleghe conferibili, di massimo 2 anni. Quest'ultima riduzione, per le vecchie deleghe, da 4 a 2 anni non deriva da alcun riferimento normativo, ma è ciò che succede nella pratica presentando oggi le vecchie deleghe presso le Entrate.

**SILVIA DA MAREN E LUCA DE STEFANI**

## Fattura passiva in reverse

**D** Per adempiere alla registrazione di una fattura passiva emessa con tipo Iva reverse charge si deve emettere e-autofattura da inviare allo Sdi?

**R** Per le operazioni soggette a reverse charge, l'Agenzia in occasione del Forum del Sole 24 Ore ha chiarito che per adempiere all'obbligo di integrazione della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta in quanto emessa in reverse charge, è possibile predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura, contenente i dati necessari per l'integrazione e gli estremi della stessa. Tale documento (autofattura), poiché contiene i dati tipici di una fattura e l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente, può essere inviato al Sdi e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dalle Entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Di fatto l'invio allo Sdi è una facoltà che può essere adottata al fine di ottenere la conservazione elettronica.

**ALESSANDRA CAPUTO  
E GIANPAOLO TOSONI**



### IL FORUM

In caso di dubbi rispondono gli esperti del Sole

Filo diretto con i lettori del Sole 24 Ore sul forum fattura elettronica.

I quesiti possono essere inviati all'indirizzo [ilsole24ore.com/forumfattura](http://ilsole24ore.com/forumfattura)



# Per le Bcc virtuale la norma salva-spread

## BILANCI

**Possibile adottare gli Oic  
ma il passaggio  
non è disciplinato**

**Franco Roscini Vitali**

Facoltà, non più obbligo, per le banche di credito cooperativo di applicare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Questo il contenuto, di fatto inapplicabile, di un emendamento inserito nel Dl 119/2018. Le Bcc applicano nella redazione dei bilanci annuali e consolidati, al pari di tutte le banche, i principi Ias/Ifrs: questo è quanto prevede il Dlgs 38/2005. L'emendamento consentirebbe ai soggetti i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di applicare gli Ias/Ifrs: pertanto, oltre alle Bcc, riguarderebbe anche altre imprese.

Questo significa che per questi soggetti non vi sarebbe più un obbligo, ma una facoltà di applicazione dei principi internazionali. Passerebbero, dunque, ai principi contabili nazionali, al fine di permettere l'applicazione dell'altra disposizione che consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 novembre).

L'articolo 2 del decreto 38/05 impone, nella redazione dei bilanci, l'applicazione degli Ias/Ifrs a società quotate, emittenti strumenti diffusi, banche e assicurazioni, queste ultime limitatamente al bilancio consolidato: il nuovo articolo 2-bis, introdotto dall'emendamento, non obbliga più, ma consente l'applicazione degli Ias/Ifrs ai soggetti i cui titoli non sono quotati. Tuttavia, a questo punto la politica deve misurarsi con le regole giuridiche e contabili, tanto più che l'emendamento avrebbe decorrenza dai bilanci 2018.

La transizione ai principi contabili internazionali è regolamentata, dal punto di vista giuridico, dal Dlgs 38/05 con precise regole.

Dal punto di vista contabile, il principio internazionale Ifrs 1 ha dettato le regole per l'applicazione, nel primo bilancio relativo alla transizione, degli Ias/Ifrs. Dal momento che l'Ifrs 1 era destinato a tutti gli utilizzatori, a prescindere dal Paese di appartenenza, l'Organismo italiano di contabilità aveva predisposto specifiche guide che affrontavano la transizione alla prassi internazionale dal punto di vista delle imprese italiane.

Tutto questo riguarda la transizione agli Ias/Ifrs, mentre per il percorso inverso mancano, al momento, innanzitutto le regole giuridiche perché queste non sono contenute nel Dlgs 38/05.

Il passaggio da Ias/Ifrs a principi nazionali comporta una riscrittura integrale del patrimonio netto che deve essere regolamentata, perché si riflette anche sui vari istituti giuridici. Medesimo discorso per quanto riguarda le regole contabili, che devono rendere applicabili, dal punto di vista tecnico-operativo, le norme giuridiche. Attività e passività dovrebbero essere riclassificate in base alle norme interne con applicazione retroattiva delle stesse: prescrizione tutt'altro che semplice.

Infatti, il passaggio ai principi nazionali non deve compromettere la possibilità di comprendere gli effetti del cambiamento delle regole contabili e di confrontare i valori di bilancio del passaggio ai principi nazionali con quelli riferiti all'esercizio precedente: solo in questo modo il lettore del bilancio è nelle condizioni di valutare l'andamento economico e finanziario della gestione.

Per questi motivi, in particolare per l'assenza di norme di legge, è rimasto allo stadio di bozza il principio contabile posto in consultazione dall'Oic nel 2012. Peraltro, la scelta del Dlgs 38/05 è stata di estendere l'applicazione degli Ias ai bilanci d'esercizio, non solo ai consolidati come fatto da altri Paesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## TUTELA RAFFORZATA SUI CREDITI TRIBUTARI

**Le esigenze di copertura del bilancio dello Stato giustificano le deroghe alle previsioni del Codice civile di Enrico De Mita**

l'adempimento delle obbligazioni tributarie, sul quale deve poter fare affidamento l'amministrazione finanziaria, realizza la duplice esigenza superiore di conseguire l'equilibrio di bilancio e rispettare i parametri europei del debito pubblico.

La riaffermazione di tali principi, peraltro di stretta attualità, proviene dalla Corte costituzionale (90/18) che ha di recente dichiarato infondata la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa con ordinanza del 10 settembre 2015 con riguardo agli articoli 173, comma 13, Tuir e 15, comma 2, del decreto legislativo 472/97.

Il giudice remittente censurava le norme scrutinate per contrasto con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva (articoli 3 e 53 Costituzione) nella parte in cui prevedono, in caso di scissione parziale di una società, la responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto, e, quanto all'articolo 15, comma 2 del Dlgs 472/97, nella parte in cui prevede, in caso di scissione parziale, che ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni commesse anteriormente all'efficacia della scissione.

I crediti tributari hanno una

marcata connotazione di specialità in ragione dello stretto rapporto di derivazione dal principio di capacità contributiva (articolo 53 Costituzione). Tali crediti alimentano la finanza pubblica perché sia assicurato il pareggio di bilancio, introdotto nella Carta costituzionale dalla legge costituzionale 1/2012. Inoltre, sostenibilità della finanza pubblica e stabilità finanziaria costituiscono vincoli europei a seguito del Trattato del 2 marzo 2012 sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria.

Le deroghe tributarie al diritto comune sono legittime costituzionalmente in quanto ragionevoli, predicato che può essere pienamente confermato nel caso sottoposto al sindacato della Consulta. Il diritto tributario, come diritto di secondo grado, introduce deroghe al diritto comune – in questo caso, al diritto civile, che continua ad applicarsi in tanto in quanto non derogato.

La disciplina tributaria dei crediti tributari si distingue dalla disciplina dei crediti civilistici che, in caso di scissione societaria, prevedono una responsabilità limitata alla quota di patrimonio netto attribuita alla società beneficiaria (articoli 2506-bis, e 2506-quater del Codice civile), prevedendo, peraltro, la solidarietà, strumento, come noto, a miglior tutela della realizzabilità del credito mediante l'escussione del debitore più solvibile, discrezionalmente scelto dal creditore procedente.

La specialità del giudice, il sistema della riscossione fiscale (281/2011), il presidio dell'ampia garanzia reale costituita dal privilegio generale sui mobili del debitore ex articolo 2752 del Codice civile, le specifiche tutele cautelari, quali l'ipoteca e il sequestro conservativo (articolo 22 del Dlgs 472/97), sino alla tutela penale contro gli atti dolosamente pregiudizievoli della garanzia dell'adempimento delle obbligazioni tributarie (articolo 11 del Dlgs 74/2000), assai più pregnante della ordinaria azione revocatoria

(articolo 2901 del Codice civile), sono solo alcune delle peculiarità che secondo la Corte tutelano con particolare forza l'amministrazione finanziaria dall'inadempimento delle obbligazioni tributarie, per la particolarità dei presupposti e dei fini di queste ultime (291/1997; 157/1996).

Lo stesso diritto societario registra diverse norme speciali a tutela dei crediti tributari e misure antielusive speciali (articoli 14-15 del Dlgs 472/97), prevedendo la responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario d'azienda per i debiti tributari gravanti sul cedente e il subentro della società risultante dalla trasformazione o dalla fusione negli obblighi della società trasformata o fusa relativi al pagamento delle sanzioni; e infine, la responsabilità solidale di ciascuna società risultante dalla (o interessata alla) scissione, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie.

Così ambientato anche il regime della solidarietà delle obbligazioni tributarie in caso di scissione societaria appare pienamente coerente con i parametri costituzionali che la Ctp di Pisa riteneva vulnerati.

Come ribadito dalla Corte nella sentenza in commento, «la mancata limitazione di tale responsabilità solidale può ritenersi giustificata dalla specialità dei crediti tributari e risponde ad un criterio di adeguatezza e proporzionalità», tenuto anche conto dell'azione di regresso prevista dall'articolo 1292 del Codice civile a bilanciamento del vincolo di solidarietà. Possiamo dire che non siamo in presenza di una pronuncia che dichiara «non irragionevoli» tali deroghe, quanto piuttosto ragionevoli e coerenti con l'intero sistema di misure poste a presidio del miglior realizzo del credito tributario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO

DEL FISCO

PROPOSTA CONCORDATARIA

## Decreto di omologa con registro fisso



Il decreto di omologa emesso dal Tribunale per il concordato fallimentare è soggetto ad imposta di registro in misura fissa in quanto ha una funzione meramente nominalistica e il momento impositivo non è da ricondursi alla data di omologa del concordato bensì al successivo trasferimento dei beni (effetto traslativo). Diversamente si realizzerebbe una doppia imposizione, al momento dell'omologa e al successivo trasferimento dell'attivo fallimentare in sede di esecuzione del concordato.

— **Massimo Romeo**

il testo integrale degli articoli su:  
[quotidianofisco.ilsole24ore.com](http://quotidianofisco.ilsole24ore.com)



**PERDONO A OSTACOLI**

Con il cumulo  
in fuorigioco  
la sanatoria  
errori formali

Deotto

— a pagina 34

# Il «cumulo» mette fuori gioco la sanatoria degli errori formali

## PACE FISCALE

**Condono inefficace nel caso siano contestate anche irregolarità sostanziali**

### Dario Deotto

Le sanzioni per irregolarità formali sono già molte volte «assorbite» dal cumulo giuridico. Così che la nuova sanatoria delle irregolarità formali non dovrebbe ricevere molti consensi.

Occorre considerare che, per effetto del cumulo giuridico delle penalità (articolo 12 del Dlgs 472/97), risulta punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata dal quarto al doppio, chi commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Ad esempio, se nell'emissione di 100 fatture il contribuente non ha indicato correttamente elementi non rilevanti per determinare l'imponibile e/o l'imposta, la sanzione, da 250 a 2mila euro, viene applicata una volta soltanto con l'aumento da un quarto al doppio. Occorre rilevare che generalmente, per queste situazioni, la sanzione edittale, così come l'aumento, viene applicato nella misura minima perché altrimenti l'ufficio deve motivare gli aumenti, a pena di nullità, in base all'articolo 7 del Dlgs 472/97. Così che applicandosi l'aumento di un quarto a 250 euro, considerando poi che tale misura sanzionatoria può essere definita a un terzo (articolo 16 del Dlgs 472/97), si

può ben capire che plurime violazioni

formali possono già essere definite con pochi spiccioli.

Allo stesso modo, sempre in tema di fatture, l'articolo 6 del Dlgs 471/97 stabilisce che la sanzione (sostanziale) per omessa fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili (dal 90 al 180 per cento dell'imposta) non trova applicazione, ma si applica quella da 250 a 2 mila euro, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (quindi, risulta formale). Ad esempio, se 20 fatture non sono state emesse nei termini, ma comunque sono state emesse entro quello per farle concorrere nella liquidazione periodica «di competenza», si applica la sanzione da 250 a 2 mila euro. Che poi, come si è riportato prima, significa applicare per tutte le venti violazioni l'unica penalità di 250 euro, aumentata di un quarto e comunque definibile ad un terzo. E gli esempi potrebbero continuare, per rappresentare che già a regime, per effetto del cumulo giuridico, le penalità relative a plurime violazioni formali, quando irrogate, risultano molto basse.

Allo stesso tempo, occorre considerare che se l'ufficio, oltre a contestare violazioni formali, addebita al contribuente violazioni sostanziali, la sanzione sostanziale assorbe normalmente, sempre per effetto del cumulo giuridico, quella formale, considerando che l'ufficio applica a quella più grave (che è quasi sempre quella sostanziale) gli aumenti del cumulo. Con la conseguenza che, in questi casi, la nuova sanatoria risulterà praticamente inutile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I PUNTI CHIAVE

### 1. Il costo

L'articolo 9 del Dl 119/2018 prevede la regolarizzazione degli errori formali versando una somma di 200 euro per ciascun periodo d'imposta

### 2. Il cumulo giuridico

Occorre tuttavia considerare il principio del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/97, il quale consente l'«assorbimento» di molte violazioni formali. Il principio è che, diversamente da quanto accadeva in passato (prima del 1° aprile 1998), in presenza di plurime violazioni formali della medesima disposizione, la sanzione (gli uffici generalmente applicano quella minima di 250 euro) trova applicazione una volta soltanto, con l'aumento di un quarto. Questa sanzione può poi essere definita nella misura di un terzo



# Base Ace da calcolare sul patrimonio netto dell'incorporata

## L'INTERPELLO

### Il caso di una stabile organizzazione costituita dopo il 31 dicembre 2010

#### Giacomo Albano

La base Ace delle stabili organizzazioni è data dall'incremento del fondo di dotazione rispetto a quello congruo ai fini fiscali al 31 dicembre 2010. Se la stabile organizzazione non esisteva al 31 dicembre 2010 – in quanto nata dall'incorporazione di una società italiana in una società non residente –, il parametro di partenza è dato dal patrimonio netto della società incorporata al 31 dicembre 2010. È quanto emerge dalla risposta all'interpello 86, che interviene sulle modalità di determinazione della base Ace di una branch italiana costituita nel corso del 2011, a seguito della fusione intracomunitaria di una società italiana in una società belga.

La branch interpellante ha chiesto di sapere se, essendo stata costituita nel corso del 2011, fosse ragionevole determinare gli incrementi patrimoniali, rilevanti ai fini Ace, assumendo come base di partenza un valore pari a zero, non essendo presente alla data del 31 dicembre 2010 alcun fondo di dotazione.

Le Entrate hanno preliminarmente osservato che, per le branch italiane di soggetti non residenti, la base Ace è costituita dagli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio 2010.

La circolare 21/E del 2015 e il Dm 3 agosto 2017 hanno chiarito che la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione con-

tabile al 31 dicembre 2010 e il fondo, anche figurativo, congruo a fini fiscali in pari data.

La peculiarità del caso sottoposto è rappresentata dalla costituzione in Italia di una stabile organizzazione di un soggetto non residente a seguito di una fusione per incorporazione intracomunitaria in regime di neutralità fiscale di una società residente in Italia, in data successiva rispetto all'entrata in vigore dell'agevolazione Ace.

In tale situazione, l'Agenzia ha ritenuto che, in virtù del principio di neutralità fiscale della fusione, debba assumersi come base di partenza per la determinazione dell'Ace il valore del patrimonio netto della società incorporata alla data del 31 dicembre 2010, di cui la stabile organizzazione ha ereditato i valori.

#### Le cooperative agricole

Sempre in tema di Ace, le Entrate hanno poi analizzato, con la risposta n. 87, la rilevanza di determinati strumenti finanziari partecipativi emessi da una società cooperativa agricola (in regime analitico di determinazione del reddito d'impresa, quindi rientrante nel campo di applicazione dell'Ace), destinato all'aumento del patrimonio netto della stessa. I conferimenti dei sottoscrittori degli strumenti erano confluiti in una specifica sezione del patrimonio della cooperativa e attribuivano agli stessi la qualifica di «socio finanziatore».

L'Agenzia ha osservato che, ai fini dell'incremento di capitale proprio, rilevano esclusivamente i conferimenti in denaro «senza obbligo di restituzione». Poiché, nello specifico, gli strumenti finanziari partecipativi avevano una durata limitata di dodici anni, il relativo aumento di capitale era da considerare irrilevante ai fini Ace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Nelle crisi d'impresa va preservata la specializzazione dei giudici

## RIFORMA FALLIMENTARE

Al convegno del Sole 24 Ore i punti critici delle misure in arrivo

### Giovanni Negri

Non convince la cancellazione della parte sulla specializzazione dei giudici decisa nell'ultima versione del decreto sulla riforma della legge fallimentare. Ed è tutta da misurare alla prova dei fatti la scommessa sull'efficacia dei controlli interni nelle procedure d'allerta. Sono questi due punti critici emersi nel corso del convegno organizzato ieri a Milano da «Il Sole 24 Ore» e dedicato alla nuova disciplina della crisi d'impresa.

Quanto al primo aspetto, il presidente della commissione istituita dal ministero della Giustizia, Renato Rordorf, che ha scritto il testo della legge delega prima e della versione iniziale del decreto delegato poi, ha preso le distanze dalla scelta di stralciare tutta la parte di organizzazione giudiziaria. La commissione, muovendosi sul filo di attribuzioni diverse, ai tribunali delle imprese per le procedure di maggiori dimensioni, alle sedi attuali per il sovraindebitamento delle piccole imprese e dei consumatori, aveva poi deciso

di assegnare tutte le altre pratiche solo a tribunali dotati di pianta organica adeguata.

Una scelta che puntava sulla specializzazione, cancellata però nel segno della "giustizia di prossimità", ma che a Rordorf appare poco in sintonia con un decreto che pure fa recuperare spazio all'autorità giudiziaria nella valutazione per esempio della fattibilità dei piani di concordato preventivo. Fattibilità che, ha sottolineato Rordorf, potrà essere valutata solo da giudici in possesso di una preparazione adeguata.

Quanto al doppio binario per le segnalazioni di allerta (organi di controllo interno e creditori pubblici), Roberto Fontana, pm a Milano, ha sottolineato come il decreto legislativo messo a punto dal ministero della Giustizia ha alzato tanto le soglie delle segnalazioni di Inps e amministrazione finanziaria da rendere questo canale in pratica inutilizzabile (anche se lo stesso ministero stima in circa 15mila le segnalazioni che potrebbero arrivare su questo fronte).

Determinante sarà allora il buon funzionamento delle segnalazioni che arriveranno da sindaci e revisori soprattutto, per i quali, come ha illustrato Daniele Santosuosso, docente alla Sapienza, sono stati coerentemente anche rafforzati i profili di responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I relatori Una fase dei lavori del convegno sulle crisi d'impresa



# Resta obbligatorio attestare la fattibilità del piano

## La relazione dell'attestatore è uno strumento d'ausilio importante per il tribunale

**Giulio Andreani**

Il nuovo Codice della crisi d'impresa continua ad attribuire un ruolo essenziale all'attestazione del piano di risanamento nell'accordo in esecuzione di un piano attestato (articolo 56), così come nel concordato preventivo (articolo 87) e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 57). Infatti l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano è ancora obbligatoria e non è divenuta facoltativa, come pareva sulla base di un testo di decreto legislativo elaborato anteriormente a quello approvato dal Consiglio dei ministri.

Ciò perché, come si legge nella relazione illustrativa del decreto, l'esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso la relazione dell'attestatore uno strumento d'ausilio importante per il tribunale, il quale, in una procedura connotata da esigenze di celerità, può fruire immediatamente di un'analisi particolarmente attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica e ora anche economica, prodromica all'apertura del concordato o alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

In sede di attuazione della delega è stata quindi adottata una scelta in

continuità con la precedente disciplina, contrariamente a quanto era stato richiesto da chi preferiva che l'attestazione fosse solo facoltativa, sia per evitare il sostenimento dei costi dell'attestazione - che in più di un caso si sono in effetti rivelati sproporzionati - sia per scongiurare l'emergere di una contraddizione normativa, posto che, con la medesima riforma, è stato previsto che compete al tribunale, eventualmente con l'ausilio del commissario giudiziale, non solo l'esame della fattibilità giuridica del piano concordatario ma anche di quella economica, dando così luogo a una (onerosa) sovrapposizione di funzioni.

Continua inoltre a essere necessaria, in caso di concordato preventivo in continuità, l'attestazione che la prosecuzione dell'attività d'impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, così come, ai fini dell'approvazione della transazione fiscale, l'attestazione sulla convenienza dell'offerta formulata al Fisco rispetto al trattamento che questi riceverebbe alternativamente a seguito della liquidazione giudiziale dell'impresa. In merito a quest'ultima attestazione, con la circolare n.16 del 23 luglio 2018, l'agenzia delle Entrate ha affermato che essa non vincola gli uffici. Ciò è del tutto naturale se sono presenti nella relazione di attestazione errori di valutazione o lacune che ne inficiano le conclusioni, ma, in caso contrario, a che cosa serve l'attestazione se può essere discrezionalmente disattesa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**IL REGIME DAL 1° GENNAIO**

# I voucher «monouso» scontano l'Iva all'emissione

**Gabriele Sepio**  
**Antonio Frediani**

Atteso oggi in Consiglio dei ministri il decreto legislativo che introduce nuove regole Iva per i voucher (buoni corrispettivo) emessi dal 1° gennaio 2019 con qualche esclusione espressa. Come già anticipato (ieri su «Il Sole 24 Ore»), per i buoni monouso l'Iva scatterà al momento dell'emissione o del trasferimento successivo. Questo vale per i voucher che individuano già al momento dell'emissione la disciplina Iva relativa alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi. Per gli altri buoni multiuso l'Iva sarà dovuta solo al momento dell'utilizzo e dunque, alla loro presentazione al prestatore o cedente. La modifica, stando alla relazione, non toccherà i buoni pasto, che continueranno ad essere assoggettati all'attuale disciplina. Secondo la relazione, sarebbero esclusi anche gli strumenti di pagamento che, diversamente dai buoni, non attribuiscono al titolare il diritto a ricevere una prestazione determinata, nonché i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e titoli simili e i buoni sconto. Esclusi anche i voucher che contengono prestazioni di gestori telefonici e la vendita di mezzi tecnici, inclusa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di tlc (assoggettati al regime Iva monofase). Le nuove regole Iva scatteranno dal nuovo anno per tutti i titoli di legittimazione, inclusi i voucher nel welfare aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Terzo settore, nel 2018 61,9 milioni

## NON PROFIT

### Obiettivi da promuovere nel nuovo atto di indirizzo del ministero del Lavoro

Registrato dalla Corte dei conti l'atto di indirizzo 2018 del ministero del Lavoro, con cui si individuano obiettivi, aree di intervento e misure di sostegno al Terzo settore. Lotta alla povertà, agricoltura sostenibile, salute e ambiente sono alcuni degli obiettivi evidenziati nel documento.

Sono 61 milioni e 960 mila euro le risorse stanziare per l'annualità 2018, destinate a sovvenzionare le iniziative che gli enti del Terzo settore metteranno in campo. Evidente è l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti ed evitare una frammentazione dei finanziamenti. I fondi sono ripartiti tra iniziative di rilevanza nazionale e locale, contributi per l'acquisto di autoambulanze e contributo annuo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 476/1098. Per i progetti a rilevanza nazionale sono già stati individuati i criteri di selezione, le modalità di assegnazione dei finanziamenti e le procedure di rendicontazione.

Per quest'anno, saranno finanziabili le iniziative che prevedono lo svolgimento di attività in almeno dieci regioni, con una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 18. L'importo complessivamente finanziabile va da un minimo di 250 mila euro a un massimo di 900 mila euro. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 10 dicembre e prevedere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

—G. Se.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Pmi: sino a 8 milioni niente prospetto su aumenti di capitale

## DELIBERA CONSOB

### Semplificata la raccolta di equity o di debito delle piccole imprese

#### Lukas Plattner

Con la Delibera n. 20686 del 9 novembre 2018 Consob ha aggiunto un ulteriore tassello alla semplificazione normativa in atto per favorire la raccolta di equity o di debito da parte delle Pmi. Tale scelta è da accogliere con estremo favore e si aggiunge alla recente Delibera Consob n. 20621 del 10 ottobre 2018 che ha escluso l'applicazione della disciplina relativa agli emittenti finanziari diffusi per le società che raccolgono risorse sui portali di equity crowdfunding.

In particolare, con la Delibera n. 20686 Consob ha elevato la soglia dell'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo, soggetto ad approvazione dal parte della stessa Autorità, da 5 milioni a 8 milioni di euro, il che significa che le imprese che vorranno collocare strumenti finanziari (come azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili) in sede di Ipo o sul mercato secondario (per esempio tramite aumenti di capitale in opzione) potranno elevare la raccolta sino a 8 milioni senza essere tenute ai complessi adempimenti derivanti dal citato obbligo di pubblicazione.

Consob, al pari di quanto avvenuto nei maggiori Paesi della Ue (Germania, Gran Bretagna e Francia), ha ritenuto di innalzare la soglia di esenzione sino al massimo possibile ex Regolamento (Ue) 2017/1129 (il cosiddetto Regolamento Prospetto, che entrerà in vigore nella sua interezza il prossimo 21 luglio 2019) al preciso scopo di favorire la raccolta delle Pmi alleviandone gli oneri informativi.

D'ora in avanti saranno quindi esenti le offerte al pubblico di strumenti finanziari per un controvalore inferiore a 8 milioni (le offerte del medesimo strumento sono considerate unitariamente se effettuate nell'arco di 12 mesi), quelle concernenti strumenti finanziari che prevedano un lotto minimo di sottoscrizione o un valore nominale pari ad almeno 100 mila euro o le offerte rivolte esclusivamente a investitori professionali o a meno di 150 persone (chiaramente individuate prima del lancio dell'offerta).

È stato anche introdotto un regime specifico per le sole società quotate sul mercato regolamentato (cioè Mta) che intendano promuovere una offerta al pubblico per un ammontare inferiore a 8 milioni. Nello specifico, tali emittenti, in occasione di aumenti di capitale inferiori alla soglia di esenzione (in base all'articolo 72, comma 1-bis, Reg. Emittenti Consob), dovranno includere nella relazione redatta dall'organo amministrativo, in occasione della deliberazione dell'aumento di capitale, una serie di informazioni relative agli effetti dell'operazione sul proprio profilo economico-finanziario (v. già Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, che viene così codificata).

Va segnalato che l'innalzamento della soglia in esame ha una significativa ricaduta in tema di Opa o Opas volontarie il cui esborso massimo sia inferiore a Euro 8 milioni, visto che per effetto di tale intervento regolamentare non saranno soggette all'approvazione da parte di Consob del documento di offerta né alla relativa normativa contenuta nel Tuf.

La Delibera n. 20686 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Direttiva Atad****Passività  
sui mutui  
nel Rol delle  
immobiliari**

Atteso oggi in consiglio dei ministri l'esame del decreto legislativo che recepisce la direttiva antielusione Ue.

**Luca Gaiani**

— a pagina 36

# Interessi passivi sui mutui nel Rol delle immobiliari

## DIRETTIVA ATAD

Atteso oggi in consiglio dei ministri il Dlgs sulle norme antielusive Ue

Confermate anche le penalizzazioni per gli interessi capitalizzati

### Luca Gaiani

Gli interessi passivi sui mutui delle società immobiliari entrano nella penalizzazione del Rol. Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Atad, atteso oggi in Consiglio dei ministri, abroga dal 2019 la norma che esonerava dall'articolo 96 del Tuir i finanziamenti ipotecari su immobili destinati a locazione. Confermate inoltre le penalizzazioni per gli interessi capitalizzati e le modifiche al meccanismo di calcolo con l'introduzione del Rol fiscale. Il decreto modifica diverse norme di fiscalità internazionale (Cfc, paesi a fiscalità privilegiata eccetera) e definisce in modo compiuto gli intermediari finanziari e le holding di partecipazione.

**Rol anche per le immobiliari**

La versione finale dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2016/1164 riscrive l'articolo 96 del Tuir che regola i limiti per la deduzione degli oneri finanziari da parte delle società di capitali (cosiddetto meccanismo del Rol). Rispetto alla prima bozza, il nuovo testo contiene una rilevante e sgradita novità per le società immobiliari. L'articolo 14, comma 2, dispone l'abrogazione, con decorrenza dall'esercizio 2019, della norma (articolo 1, comma 36, legge 244/2007) che stabiliva l'esonero dalla disciplina del Rol per gli interessi sui mutui garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione da parte di società immobiliari. Questa disposizione è stata modificata dal Dlgs 147/2015 che ha chiarito che essa riguarda solamente le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è prevalentemente costituito da immobili locati e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione. Dal 2019, pertanto, le società di gestione immobiliare dovranno far concorrere gli interessi dei mutui ipotecari, al pari degli altri oneri finanziari, ai limiti di deducibilità, il che genererà sicuramente un aumento del carico fiscale per Ires.

L'articolo 14 prevede inoltre (con norma anche in questo caso non pre-

sente nelle prime bozze) l'abrogazione dell'articolo 32, comma 13, del Dl 83/2012 in materia di deducibilità delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Dlgs 239/1996 (titoli emessi da banche e società quotate).

### Interessi capitalizzati

Sempre in tema di interessi passivi, è confermata l'attrazione al regime del Rol degli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali secondo corretti principi contabili e, conseguentemente, di quelli inclusi nel valore delle rimanenze. Non si è infatti accolto il suggerimento della Commissione finanze della Camera di eliminare la disposizione in quanto essa è conforme alle indicazioni della direttiva.

Dal 2019, il confronto con il Rol si effettuerà per la parte di oneri finanziari che eccede non solo gli interessi attivi dell'anno, ma anche l'importo di questi ultimi riportato da esercizi precedenti (in quanto superiore agli interessi passivi). Il Rol, che comprenderà anche proventi e oneri da trasferimenti di azienda, si quantificherà nella misura risultante dalla applicazione delle disposizioni sul reddito d'impresa con una notevole complicazione di calcolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**LE NOVITÀ****1. Si estende l'ambito oggettivo**

Il decreto che recepisce la Direttiva Atad riscrive, dal 2019, la deducibilità degli oneri finanziari. Rilevano per il Rol gli interessi passivi anche se capitalizzati e, in generale, quelli considerati tali dai principi contabili: rapporto con causa finanziaria o con componente finanziaria significativa.

**2. Immobiliari sotto tiro**

La versione finale estende il

regime del Rol anche agli interessi su mutui ipotecari delle società di gestione immobiliare, che, fino al 2018, erano sempre integralmente deducibili. Colpite anche le spese di emissione di cambiali finanziarie ed obbligazioni quotate.

**3. Rol fiscale**

Il calcolo del Rol si complica: i componenti della differenza tra valore e costi della produzione vanno assunti per l'importo tassabile o deducibile.

QUOTIDIANO

DEL LAVORO

**EDILIZIA**

## Contributi ridotti dell'11,5% nel 2018

Il decreto direttoriale del ministero del Lavoro ha confermato la riduzione anche per il 2018 dei contributi relativa agli operati a tempo pieno nel settore edile.

— **Emanuela Molteni**



**OGGI IL VOTO AL SENATO****Di Fiscale, scontro sulle sigarette elettroniche**

È previsto per oggi il via libera del Senato in prima lettura sul decreto fiscale, collegato alla manovra. Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci (Lega), intervenendo in aula, ha sottolineato che il decreto "non è assolutamente un condono, specialmente nel momento in cui è stata espunta la dichiarazione integrativa speciale", inizialmente prevista nell'articolo 9, mentre il decreto «è diventato una vera e propria pace fiscale». Polemiche in aula dai banchi del Pd sul condono per le sigarette elettroniche. «Questo non è un condono» ma «una marchetta», ha detto Matteo Renzi ricordando il finanziamento alla Lega da parte della Vaporart, uno dei principali operatori del settore.



LE RAGIONI DELLA DEBOLEZZA

## LA SVOLTA FISCALE CHE MANCA

ALBERTO MINGARDI — P. 23

### LA SVOLTA FISCALE CHE MANCA

ALBERTO MINGARDI

«Il problema non è produrre ricchezza ma distribuirla». Lo abbiamo sentito dire tante volte, il che non basta a renderlo vero. Gli esseri umani agiscono sulla base delle aspettative che si formano sul loro futuro. In particolare, le persone di solito lavorano di più e cercano di diventare più produttive proprio per arricchirsi: che poi vuol dire poter cambiare la macchina, ristrutturare la casa della nonna, risparmiare per mandare i figli a imparare l'inglese.

Se un governo comunica incessantemente di non essere interessato a infornare una torta più grande, ma soltanto ad affettarla diversamente, difficilmente aiuterà la crescita economica.

Questa è la situazione nella quale oggi si trova il governo giallo-verde. I segnali di cui La Stampa ha dato conto nei giorni scorsi puntano nella direzione di una possibile recessione «già nel primo trimestre 2019», come ha detto a Paolo Baroni Guido Tabellini.

Il mondo è alla fine di un lungo ciclo di crescita, incominciato nel 2009: ciò si ripercuote su quel segmento dell'economia privata che in Italia ha «tirato» tutto il resto, grazie alle esportazioni. La frenata dei consumi certifica un'incertezza diffusa.

Il governo ci ha messo del suo. L'esecutivo ha preso una direzione chiara: quella dello scontro con l'Unione europea, un po' spinto da motivi ideologici, un po' ingolosito da calcoli elettorali.

La sfida a Bruxelles non ha avuto, però, come controparte un impegno sulla crescita. Lega e Cinque Stelle non hanno cercato di svincolarsi dagli obblighi europei, per esempio, per promuovere una politica «trumpiana» sulle tasse. Si può discutere se si tratti di un'operazione possibile, per un Paese che ha un debito pubblico pari al 132% del Pil e che cresce di 4601 euro al secondo, ma forse la reazione dei mercati sarebbe stata diversa. È stata scelta tutt'altra strada. Come ha scritto Mario Seminerio (phastidio.net), la manovra prevede «una spesa pubblica corrente aggiuntiva pari allo 0,5% del Pil che induce una crescita addizionale di 0,3% al massimo». Non c'è bisogno di entrare negli annosi dibattiti sul «moltiplicatore» per capire che non stiamo facendo un affare.

La sfida alle regole di bilancio non crea incertezza soltanto sullo stato delle finanze pubbliche ma suggerisce che il governo sia pronto

ad usare tutto il suo potere discrezionale anche in altri ambiti. Riscrivere le regole del gioco a partita iniziata è una vecchia prassi italiana: l'impressione è che il governo del cambiamento sia intenzionato a farlo con ancora maggiore determinazione dei suoi predecessori.

Ora si prova a metterci una pezza. L'annuncio roboante di privatizzazioni del patrimonio immobiliare per l'1% del Pil, la disponibilità a «non attaccarsi ai decimali del deficit», la decisione di annullare le aste di Btp a medio-lungo termine previste per il prossimo 13 dicembre «in considerazione dell'ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento». Tutte mosse per ricostruire un po' di fiducia.

Il guaio è che non va non rassicurata solo la Commissione europea. Mentre l'azione del governo, in larga misura ostile all'impresa privata (chi parla più di semplificazioni e liberalizzazioni?), diffonde incertezza, l'aumento dello spread annuncia una stretta sul credito. Come stupirsi se le aziende non intraprendono nuovi investimenti, e rinviando la realizzazione di quelli in corso?

Il populismo si afferma su un desiderio di «ridistribuzione». Ma in un Paese dove lo Stato pesa già metà del Pil, è difficile pensare di fare «più redistribuzione» senza ridurre altre spese e senza liberare il settore privato dai troppi vincoli che ne frenano il potenziale. Gli elettori possono entusiasmarsi per le promesse e tuttavia le medesime persone, quando deb-

bono ragionare sui propri risparmi e sulle proprie spese, si comportano con più cautela. Un vecchio slogan della Lega recitava: «Taci e paga, somaro del Nord». Era sarcasmo, non un au-

spicio. —

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



**Strategia** Salvini molla i numeri del deficit. Più elastici i fondi per quota 100 e assegno sociale

# Obiettivo del governo: distensione per evitare le multe

## Confedilizia

Appello all'esecutivo per ridurre la tassazione immobiliare

■ La sensazione che si respira nel governo è di lavorare per assicurare l'Europa. Lanciare segnali distensivi a Bruxelles, prendendo tempo con gli elettori. Così la giornata di ieri è passata all'insegna del rifare i conti, di non attaccarsi ai numeri e di mostrare disponibilità. Con un primo obiettivo: allontanare subito il pericolo che scattino le sanzioni immediate previste dai Trattati per i soggetti alla procedura di infrazione. Perché per il cartellino giallo della Commissione ci vogliono mesi, ma le multe che vanno dallo 0,2% allo 0,5 del Pil (dai 3 agli 8 miliardi circa) possono partire subito. E quelle si farebbero molto male ai conti e alla manovra di bilancio del governo. A questo si accompagnano le dichiarazioni dei due vicepremier che in fondo però vanno nella stessa direzione. Matteo Salvini vuol «fare di tutto per evitare la procedura d'infrazione» mentre Luigi Di Maio teme di dover sacrificare il reddito di cittadinanza e nega un rinvio della misura, anche se è consapevole che sarà difficile da evitare. E così il dossier passa al Parlamento che per questa volta, per togliere le castagne dal fuoco, torna «sovrano». È nelle Aule che si punterà a rendere elastiche le poste di bilancio per finanziare le due misure cardine dei giallo-verdi (reddito e quota 100). Ribadire cioè la loro interconnessione come vasi comunicanti. In sintesi i risparmi dell'uno potrebbero finanziare le maggiori spese dell'altro, puntualizzando che le cifre sono da considerare tetti massimi insuperabili e anzi suscettibili di ribassi. Anche perché è già partita una verifica tecnica sui costi secondo la quale il costo del-

le due misure potrebbe calare fino a quattro miliardi. Di Maio preme però perché questo non si significhi rinviare l'arrivo degli assegni: «Il reddito partirà a marzo, quota 100 a febbraio» spiega. «Credo di sì ma non ci metto la mano sul fuoco» sibila con prudenza Salvini. La strategia del governo è però anche sui numeri. Conte e Tria stanno lavorando per approvare in Cdm un calo del deficit (al 2,2%) entro i primi giorni di dicembre e cioè a metà della prossima settimana, dopo il ritorno di Tria dall'Ecofin. Un'altra carta da giocare nella complessa partita di Roma con Bruxelles per invogliare gli eurocommissari a chiudere un occhio sul superamento del deficit inizialmente stabilito. Dall'Ue Pierre Moscovici conferma la disponibilità al dialogo annunciando che proseguirà il confronto con Giuseppe Conte e Giovanni Tria, nel fine settimana, a margine del G20 di Buenos Aires. Ma ricorda che per evitare le sanzioni Roma deve mostrare «evoluzioni concrete» dei conti. E la mano tesa arriva anche dal ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz: «La Commissione compie la sua missione. È giusto un dibattito costruttivo». Intanto arriva un appello al governo dal presidente di Confedilizia, Spaziani Testa, «affinché la manovra 2019 contenga quegli interventi necessari e urgenti per rilanciare il settore immobiliare italiano ormai in crisi profonda». **Fil.Cal.**

